

CLXXVI.

TORNATA DI MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1915

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALESSIO

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

INDICE.

Dichiarazione e rettificazione di voto	<i>Pag.</i> 8198	MICHELI	<i>Pag.</i> 8224
VENZI	8198	CAVAGNARI	8225
BERTINI	8198	ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	8226
Ringraziamenti per commemorazioni	8198	Sono approvati tutti i capitoli dello stato di pre-	
Risposte scritte ad interrogazioni e indice re-		visione della spesa del bilancio	8228-60
lativo	8198	Relazioni (Presentazione):	
Convocazione degli Uffici (Annunzio)	8199	ANCONA: Applicazione dei provvedimenti di	
Interrogazioni:		tariffa	8261
Centrale telefonica in Roma:		— Proroga del Regio decreto concernente l'ap-	
RICCIO, <i>ministro</i>	8199-8205	palto e l'esecuzione dei lavori pubblici a	
ROSADI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8202	sollevio della disoccupazione operaia	8261
CALISSE	8203	— Assegnazione di fondi per opere pubbliche	
FEDERZONI	8204	per la disoccupazione operaia; per costru-	
Verificazione di poteri:		zioni ferroviarie; per riparare i danni pro-	
Elezione contestata del collegio di Feltre (Bel-		dotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906	8261
lati)	8205	SIPARI: Aggregazione del comune di San Bia-	
LARUSSA	8205	gno Saracinesco al mandamento di Atina	8261
CORNIANI	8206	Votazione segreta (Risultamento):	
NOFRI	8206	Conversione in legge del Regio decreto in data	
TURATI	8206	31 dicembre 1913, n. 1403, che modifica,	
Si approva la sospensiva proposta dal deputato		per alcuni prodotti del monopolio dei ta-	
Larussa	8207	bacchi, il prezzo massimo stabilito dalla	
Elezione contestata del collegio di Casoria (Pez-		tabella annessa alla legge 15 maggio 1890,	
zullo)	8207	n. 6551, serie 3ª	8261
È convalidata	8207	Conversione in legge dei Regi decreti 12 giu-	
Elezione contestata del collegio di Regalbuto		gno 1912, n. 545 e 6 febbraio 1913, n. 71,	
(Rindone)	8207	riguardanti il trattamento degli spiriti di	
È convalidata	8207	cui all'articolo 43, primo comma del testo	
Relazione (Presentazione):		unico di leggi 16 settembre 1900, n. 704	8261
AGUGLIA: Proroga dell'esercizio provvisorio per		Conversione in legge del Regio decreto 31 di-	
i bilanci 1915-16 e proroga del corso legale	8208	cembre 1913, n. 1392, che apporta modifi-	
Disegni di legge (Presentazione):		cazioni al regime fiscale degli spiriti	8261
SONNINO SIDNEY, <i>ministro degli affari esteri</i>	8208	Conversione in legge del Regio decreto 3 no-	
Bilancio di grazia e giustizia e dei culti 1915-		vembre 1913, n. 1370, portante variazioni	
1916 (<i>Discussione generale</i>)	8208	allo stato di previsione della spesa del Mi-	
LOMBARDI	8208	nistero degli affari esteri per l'esercizio	
SANDRINI	8209	finanziario 1913-14, allo scopo di affidare	
MEDA	8213	al Ministero delle colonie la gestione dei	
PEANO	8214	fondi occorrenti per il funzionamento delle	
LUCCIANI <i>relatore</i>	8216	scuole in Tripolitania ed in Cirenaica	8261
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	8219	Conversione in legge del Regio decreto 8 mag-	
La discussione generale è chiusa	8223	gio 1913, n. 421, che ha recato modifica-	
Discussione dei capitoli	8224	zioni ed aggiunte al repertorio per l'appli-	
		cazione della tariffa generale dei dazi do-	
		ganali	8261

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1100, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici, degli impiegati dell'amministrazione di pubblica sicurezza e degli appartenenti al Corpo delle guardie di città destinati in Libia.	Pag. 8261
Mozione (Lettura):	
MONTRESOR: Ricostituzione della nazione polacca.	8265
Osservazioni e proposte:	
Mozione sull'uccisione di miss Edith Cavell.	8265
ALTOBELLI.	8265
SALANDRA, <i>presidente del Consiglio</i>	8265
Esposizione finanziaria.	8266
SALANDRA, <i>presidente del Consiglio</i>	8266
Interrogazioni:	
ALTOBELLI.	8266
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	8266
PRESIDENTE.	8267
TREVES.	8267

La seduta comincia alle 14.5.

BIGNAMI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

Osservazioni sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Venzi. Ne ha facoltà.

VENZI. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di sabato, avrei votato in favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Boselli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bertini. Ne ha facoltà.

BERTINI. Non ho visto compreso il mio nome nell'elenco dei deputati che parteciparono alla votazione di sabato, mentre fui presente e partecipai alla votazione nominale, rispondendo *Sì*, sull'ordine del giorno dell'onorevole Boselli.

Prego l'onorevole Presidente di disporre perchè venga rettificato in questo senso il processo verbale.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di queste dichiarazioni nel processo verbale della seduta d'oggi.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza i seguenti telegrammi:

« Ringrazio vivamente commosso Vostra Eccellenza ed onorevoli suoi colleghi com-

memorazione mio defunto zio, letterato e giureconsulto, decoro nostra famiglia.

« FRANCESCO FRANCESCHINI ».

« A nome città di Cascia, altera aver dato natali compianto onorevole Lorenzo Franceschini, e dell'Amministrazione comunale ringrazio onorevole Amici, Sua Eccellenza sottosegretario Celesia e Parlamento tutto, che nobilmente vollero ricordare elette doti nostro concittadino, orgoglio di Cascia e decoro d'Italia.

« Pro sindaco: ADOLFO MURINI ».

« Questa amministrazione comunale, cui giunse sentito conforto per l'alta perdita l'espressione di unanime compianto del Parlamento alla memoria dell'illustre concittadino Raffaello Giovagnoli, profondamente grata ed onorata prega Vostra Eccellenza farsi interprete tale sentimento alto consenso.

« Pro sindaco: MANNUCCI ».

« Le condoglianze della Camera dei deputati per la morte del mio povero padre mi hanno profondamente commosso. La prego, signor Presidente, di gradire ed essere interprete delle mie più vive azioni di grazia.

« Con profondo ossequio

« AVV. G. MASSABÒ ».

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia: l'onorevole De Capitani, di giorni due; per motivi di salute gli onorevoli: Ginori-Conti, di giorni cinque, e Tassara, di otto.

(Sono conceduti). (Conversazioni).

Facciano silenzio, onorevoli colleghi!

(Rumori dalla tribuna della Stampa).

Invito la tribuna della Stampa ad avere un maggiore rispetto per la Presidenza e per la Camera. (Vive approvazioni).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato per l'interno, la guerra, l'agricoltura, industria e commercio, la grazia e giustizia, le colonie, hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati Sanarelli, Simoncelli, Canepa, Riseti, Arrigoni, Vinaj, Borromeo, Astengo, Modigliani, Caporali, Miglioli, Faranda, Cotugno, Valenzani, Pallastrelli, Sandulli, Ca-

salini Giulio, Albanese, Toscano, Montemartini, Giretti, De Ruggieri, De Felice-Giuffrida.

Saranno pubblicate, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta d'oggi (1).

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che per giovedì 9 dicembre 1915, alle ore 11, sono convocati gli Uffici col seguente ordine del giorno:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 635, relativo all'espatrio per ragioni di lavoro. (476)

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia. (477)

Modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (*Approvato dal Senato*). (513)

Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 483, 27 aprile 1915, n. 535 e 18 maggio 1915, n. 668, relativi alla nomina di furieri maggiori in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti alle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed alle dispense dalle chiamate per militari in congedo. (520)

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra. (528)

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima iscritta nell'ordine del giorno d'oggi è dell'onorevole Calisse, ai ministri delle poste e dei telegrafi e dell'istruzione pubblica, « sul proposto nuovo impianto della centrale telefonica e sulle cautele per la sicurezza e la quiete dall'adiacente Biblioteca Casanatense ».

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di rispondere.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Io sono grato all'onorevole Calisse perchè mi dà il verso di dir parole che rassicurino alcuni studiosi di Roma, i quali sono preoccupati delle notizie che corrono intorno all'impianto della centrale telefo-

nica; e sono grato per la stessa ragione all'onorevole Federzoni, a cui chiedo scuse vivissime, perchè non avendo letto l'annuncio della sua interrogazione, non ho chiesto di rispondere ad essa come a quella dell'onorevole Calisse. Ma l'onorevole Presidente consentirà, io credo, che, trattandosi di due interrogazioni sullo stesso argomento, presentate quasi contemporaneamente, io risponda insieme all'una e all'altra.

Il problema è molto semplice, e venne enunciato già nella discussione fatta quest'anno del bilancio delle poste.

La centrale telefonica è in condizioni assolutamente impossibili: edificio cadente, sconnesso, ant igienico, inadeguato allo scopo. Nel principio di quest'anno pareva che cadesse, e vi furono delle interrogazioni alla Camera perchè si temeva per la incolumità di coloro che vi lavorano, e perchè si temeva che si potesse compromettere la continuità del servizio telefonico a Roma: una interrogazione, mi pare, fu proprio presentata dall'onorevole Federzoni.

Gli ingegneri del Genio civile assicurano che pericolo imminente, immediato, non vi è, ma ad una sola condizione, che non si mettano nuove tavole telefoniche e che quindi non si aumenti a Roma il numero degli abbonati. Se restiamo nell'attuale centrale ai Crociferi, dovremo imporci l'obbligo di non fare nuovi impianti telefonici, di rispondere negativamente a quanti domandano il telefono. Ora io domando alla Camera se sia consentito che nella capitale d'Italia, si debba arrestare la diffusione del servizio telefonico, e che si debba negare l'impianto telefonico a chi lo chiede. Che servizio pubblico è mai questo, che non può essere a disposizione di quanti, pagando, chiedono di servirsene, che industria è mai questa in cui le domande devono essere respinte?

Impossibile dunque che la centrale telefonica resti dove è. E del resto, siccome per il piano regolatore di Roma quell'edificio deve essere demolito, sarà necessario che, presto o tardi, noi dovremo portarla via la centrale dal luogo dove si trova.

Il problema telefonico è uno dei problemi più importanti della capitale. Noi dobbiamo assicurare a Roma un servizio telefonico degno di una grande città moderna. Tutti siamo d'accordo nel proclamare che è indegno di una città civile, che a Roma il servizio telefonico continui così come è.

Io credo che la soluzione trovata per

1) V. n. fine.

regolare il servizio telefonico a Roma apparisca logica e tale da soddisfare i bisogni della cittadinanza. Abbiamo pensato di dividere Roma in cinque zone: Porta Salaria, Prati di Castello, Esquilino, Trastevere e la Centrale. Già ai Prati di Castello funziona l'automatico, nel 1916 funzionerà la zona di Porta Salaria. La centrale telefonica dovrà servire una zona nel centro di Roma, ed unire le altre zone telefoniche. In tutta la città di Roma funzionerà l'automatico e Roma sarà dotata di impianti perfetti, che potranno assicurare un servizio rapido e sicuro.

Dove metteremo la centrale telefonica? Io assicuro l'onorevole Calisse e l'onorevole Federzoni, che, prima di arrivare alla situazione attuale, ho fatto tutte le indagini possibili, ho esaminato tutte le possibili soluzioni. Bisognava trovare un'area nel centro di Roma, in posto poco lontano dal luogo dove la centrale è attualmente, primo perchè quello là è il centro di Roma, ossia la zona che la centrale deve servire, ed in secondo luogo perchè, ove trasportassimo la centrale in un posto molto lontano, dovremmo per il trasporto interrompere il servizio per cinque o sei mesi, il che non è possibile a Roma, con le necessità della capitale, con lo sviluppo che ha preso il servizio telefonico, senza tener conto della grave spesa di un trasporto ad una località lontana.

Occorreva cercare dunque un luogo vicino. La prima idea fu per piazza Colonna: vedere se nelle aree di piazza Colonna fosse possibile costruire un palazzo dove collocare la Direzione dei telefoni, la Direzione compartimentale dei telefoni, l'ufficio principale e la centrale telefonica.

Furono iniziate trattative, e personalmente mi dedicai a quest'opera, perchè essa era di capitale importanza e di seria responsabilità. Ma furono chiesti due milioni e 400 mila lire come ultimo prezzo per i lavori e la costruzione dell'edificio, e fu chiesta la cessione per trenta anni di tutte le botteghe dell'edificio che sarebbe sorto a piazza Colonna, in modo che il costruttore avrebbe potuto per 30 anni fittare le botteghe. Esaminati i prezzi, esaminato il valore dei fitti dei locali circostanti a quelli dove avrebbe dovuto sorgere l'edificio, io non credetti che quelle fossero condizioni accettabili per l'Amministrazione. Mi parvero eccessivamente onerose. Ricercai altre aree, ma si comprende come nel centro di Roma non sia facile trovarne, nè

vi sono molte aree demaniali. Vi è una area dove era una volta la Direzione dell'archivio di Stato: la Direzione è stata portata altrove, ma il locale è rimasto all'archivio, che vi ha collocato ingente quantità di carte e documenti. Sicchè la Direzione dell'archivio ed il Ministero dell'interno dichiarano che non solo non possono cedere quel locale, ma che vanno in cerca di altre aree, perchè quelle che attualmente posseggono sono insufficienti. Del resto il locale sarebbe inadatto e richiederebbe spese forti per demolizioni ed adattamenti.

Altre aree adatte non ho trovato.

Invece, siccome dall'edificio dov'è il Ministero delle poste, la Direzione dei risparmi ha sgomberato, perchè è andata nel gran palazzo dei risparmi in piazza Dante, così nei locali da essa già occupati, ho potuto collocare la Direzione generale e la Direzione compartimentale dei telefoni ed altri uffici telefonici che finora erano disseminati in varie case di Roma con un risparmio, in tutto, di 57 mila lire all'anno. E poichè occorre che la centrale sia vicino agli uffici, e poichè altro locale non vi è, così si è pensato di costruire nel cortile del palazzo la centrale telefonica, la quale così è fatta su di un'area del Ministero, costa solamente 400 mila lire, potrà servire 20,000 abbonati, sarà costruita in modo perfetto, con tutte le esigenze di un servizio automatico perfetto, e con il risparmio di due milioni sulla somma che era stata richiesta per l'edificio a piazza Colonna. Si ha il vantaggio di avere la centrale presso gli uffici e sotto la immediata vigilanza della Direzione generale e della Direzione compartimentale: si ha il vantaggio di una soluzione rapida, di sicuro risultato, assicurante un buon servizio.

Spero che in questo modo il problema telefonico di Roma possa avere una radicale e rapida soluzione in modo da far cessare l'attuale disservizio.

Il progetto è stato già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio superiore telefonico, quando d'un tratto sono sorte preoccupazioni e dubbi di cui non vogliamo non tener conto. Nel cortile del Ministero delle poste vi è un giardino con pochi alberi, ordinato principalmente per cura del nostro collega Compans. Su questo cortile sporgono alcune finestre degli uffici della Biblioteca Casanatense. Di qui le preoccupazioni. Si dice: la vostra centrale telefonica può com-

promettere la sicurezza della Casanatense, ed è preoccupazione di cui non nascondo il valore, sicchè dichiaro che se fosse fondata, io preferirei subito qualsiasi altra soluzione a quella che potrebbe compro mettere la sicurezza della Biblioteca. Ma in verità questo pericolo non v'è, perchè la centrale telefonica, come risulta dal progetto, sarà di cemento armato, e tutti gli organi che costituiscono un impianto telefonico automatico sono esclusivamente metallici, e la rete telefonica sarà in cavi sotterranei, e quindi non vi sarà nessuno dei pericoli che abitualmente derivano da fili aerei. Adesso tra il Ministero delle poste e l'attuale Centrale vi sono numerosi fasci di fili telefonici, che passano sulla Biblioteca Casanatense, sicchè, trasportandoli tutti nei cavi sotterranei, non solo non vi è pericolo di incendi, ma si rende meno grave il pericolo attuale.

Si osserva inoltre che il rumore della centrale potrà disturbare il lavoro, la meditazione, il raccoglimento degli studiosi della Casanatense. No, onorevoli colleghi: la centrale telefonica col sistema automatico è per sua natura silenziosa: se vi fosse rumore, il telefono non funzionerebbe. E se gli onorevoli Calisse e Federzoni vorranno usarmi la cortesia di visitare la centrale che è ai Prati di Castello, che è la sola automatica di Roma, vedranno che è silenziosissima.

Ma, si aggiunge, voi togliete l'aria e la luce. Ora così non è; perchè la centrale telefonica sarà alta di solo otto metri, mentre il salone della Casanatense è molto più alto; quindi nessuna diminuzione vi sarà di aria e di luce.

Sento però dirmi: Badate che il pericolo, se non è per il presente, sarà per l'avvenire; Roma è destinata a sviluppare e questa centrale telefonica probabilmente sarà insufficiente ai bisogni della città ed allora sopraeleverete. Perciò dobbiamo garantirci non dal pericolo dell'oggi, ma da quello del domani.

Ebbene, anche questa obiezione non è fondata. Nella centrale telefonica, così come è stata ideata, vi saranno 20,000 numeri. Ora, quando considerate che la centrale telefonica deve servire a una quinta parte di Roma (essendovi pure le quattro zone periferiche) e che a Londra e a New York, città nelle quali il servizio telefonico ha avuto il massimo sviluppo, vi sono quattro telefoni per 100 abitanti, si vede che questa paura è infondata.

Supponendo che Roma arrivi ad un mi-

lione di abitanti, supponendo che si arrivi alla percentuale di New York e di Londra, non potranno esservi per la centrale telefonica che ottomila abbonati: noi invece costruiremo la centrale per ventimila numeri.

Nessuna preoccupazione seria vi può essere per l'avvenire. Noi potremo con la centrale progettata soddisfare ai bisogni della zona anche quando la popolazione di Roma sarà superiore a due milioni di abitanti, e quando anche si raggiungerà la media di quattro telefoni per cento abitanti, come hanno adesso Londra e New York.

Del resto questa centrale sarà costruita con piccole colonne di cemento armato su cui non si potranno fare sovrapposizioni. Se dunque tutte le previsioni fossero superate, se la centrale un giorno non fosse sufficiente, non si potrebbero fare sovrapposizioni: si dovrebbe demolirla. La Casanatense è dunque garantita anche contro le più lontane eventualità di un lontanissimo avvenire.

Ma, si dice, nel cortile vi sono degli alberi e voi li demolite. È vero, gli alberi probabilmente scompariranno, ma, notate, si tratta di cortile interno, non aperto al pubblico. Ora tutti gli alberi che potranno essere trasportati, li daremo al municipio di Roma, perchè li possa mettere in una piazza, sicchè non resterà tutto al più, che l'abbattimento di due o tre alberi. Ed io domando agli onorevoli interroganti ed alla Camera se la soluzione di un problema così grande come il problema telefonico a Roma, se questa soluzione economica che è stata adottata, con la possibilità di far funzionare presto un buon servizio telefonico, possa equivalere il sacrificio di qualche albero, sia pure che si debba distruggere l'opera del carissimo collega Compans di Brichanteau. Non è per due o tre alberi che dobbiamo rinunciare alla centrale telefonica nel cortile del Ministero.

Certamente le biblioteche sono centri di cultura e di studio: in un paese civile esse onorano le città ove si trovano. Roma si vanta di una larga quantità di biblioteche, tra le quali occupa un posto notevole la Casanatense. Noi dobbiamo fare, ed abbiamo fatto, il possibile per garantire la sicurezza, il silenzio, la comodità degli studiosi della Casanatense. Là vi è larga messe di collezioni storiche, lì vi sono oltre 2,000 incunaboli, lì gli studiosi possono (veramente sono pochi ed è da augurare che ve ne siano di più) gli studiosi possono trovare un largo campo di ricerche, di lavoro pro-

ficio specialmente per la storia nostra. Comprendo le preoccupazioni del collega Calisse, presidente della Società degli studi storici. Ma io posso assicurare gli interroganti e la Camera, che nessun pericolo vi è per la sicurezza, per il silenzio, il raccoglimento degli studiosi. È obbligo di un Governo civile lo sviluppo delle biblioteche pubbliche, centri di cultura e di civiltà, ma quando ne abbiamo garantito la vita ed il progresso, non dobbiamo trascurare le altre necessità della vita moderna, lo sviluppo delle industrie, le esigenze di una città civile, che è sulla via di un progresso sempre crescente. Faremo la centrale telefonica nel cortile, e facendola, nessun pericolo, lo posso assicurare agli onorevoli Calisse e Federzoni, nessun pericolo corrono i libri della Casanatense. Io mi auguro che, dopo queste dichiarazioni, gli interroganti saranno soddisfatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ROSADI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Se l'onorevole ministro delle poste è grato, io sono gratissimo agli interroganti, perchè la loro interrogazione è ispirata da una nobile preoccupazione per la bellezza e per i buoni studi, i quali non hanno cultori così rari, come l'onorevole ministro delle poste crede, là alla Casanatense, che raccoglie lettori oltre quarantamila all'anno.

E quanto alla bellezza dirò che può anche consistere nell'aspetto delle piante, le quali possono essere talvolta veri monumenti e migliori di tanti. Ma ciò non vuol dire che la preoccupazione giusta e lodevole in sè abbia un fondamento assoluto e tale che non possa essere confutato, così come lo confutava l'onorevole ministro delle poste.

Anch'io, alla pari del ministro, apprezzo e so intendere in tutta la sua infrenabile necessità imponente lo sviluppo di una grande città, che pure deve essere moderna, quale è Roma: Roma capace di accogliere e che ha accolto sviluppi magnifici di ogni vita diversa, l'antica, la media, la moderna; ma non so intendere come il suo sviluppo debba svolgerlo per l'appunto in un angusto cortile, qual è quello in cui dovrebbe sorgere l'impianto telefonico centrale.

Ma tutto ciò non riguarda il ministro dell'istruzione, il quale sente tutta la doverosa deferenza verso il collega delle poste, tanto più quando il collega è così volenteroso e operoso ministro.

C'era nell'animo nostro una preoccupazione, invece, ed era grave: quella della incolumità della biblioteca preziosissima per le sue collezioni, quale è la Casanatense, che per due lati si affaccia nel cortile dei Domenicani, dove ha da sorgere il nuovo impianto: il lato del grande salone magnifico e quello che fa angolo retto con l'altro e che ha otto stanze che corrispondono ai vari uffici della biblioteca. E nell'animo nostro passavano i ricordi di casi assai dolorosi, casi di incendi derivati da stazioni centrali telefoniche: l'incendio di Parigi avvenuto il 20 agosto 1908, l'incendio di Napoli avvenuto il 1º marzo 1909 e quello di Torino avvenuto il 7 marzo dello stesso anno: tre immani incendi in soli sei mesi, dovuti tutti a stazioni telefoniche centrali. Ma l'onorevole ministro delle poste ci assicura che l'impianto così come sarà fatto a Roma può liberarci da questa preoccupazione degli incendi; e il ministro sa quello che può e quello che non può assicurare.

C'era nell'animo nostro un'altra preoccupazione; ed era che il nuovo impianto contrastasse non solo a un conveniente riguardo dovuto alla singolarità del luogo, ma alle leggi stesse che tutelano l'estetica dei monumenti. Infatti c'è una legge, una piccola legge che integra quella fondamentale delle arti e che stabilisce che nei luoghi dove sono monumenti o altre cose immobili soggette alle disposizioni della legge fondamentale, in caso di nuove costruzioni o attuazioni di piani regolatori, possono essere prescritte dalle autorità governative le distanze, le misure e le altre norme necessarie ad evitare che le nuove opere danneggino la prospettiva e la luce richieste dai monumenti stessi. Ma son costretto a concordare con l'onorevole ministro delle poste che quel cortile, per quanto singolare, non è un monumento. È certo un monumento la biblioteca Casanatense, sia per il suo antico ingresso che si è dovuto dismettere, sia per tutto l'interno, e specialmente per il suo magnifico salone i cui lati guardano sul cortile ove deve sorgere questa costruzione; ma la biblioteca all'esterno non ha niente di monumentale.

L'onorevole collega Calisse, che con me ha veduto anche stamani quel cortile, può far fede che non offre che mura scalinate e nulla di architettonico.

Bisogna anche dire che il giardino non è più l'antico giardino del Seminario, ma quello che è stato ridotto allo stato attuale sotto gli auspici del Ministero delle poste,

e precisamente dal nostro collega Compans, allora sottosegretario di Stato in quel Ministero. Ora io ho un profondo rispetto per il genio militare dell'onorevole colonnello Compans; ma ammettere che un giardino disegnato dal suo buon gusto abbia del monumentale sorpassa la mia buona volontà.

Sicchè, esclusa dal ministro la ragione della incolumità, disconosciuta da me stesso la ragione dell'estetica, non si può riconoscere nel caso presente che il fondamento di una sola preoccupazione: quella che col nuovo edificio si debbano abbattere quegli alberi magnifici che furono piantati nel cortile, e non dal nostro collega Compans, che è troppo giovane per veder crescere delle magnifiche conifere e dei grandi cedri del Libano fino all'altezza di dieci e dodici metri, ma bensì da lui lasciati vivere a rispetto e decoro di quella parte della biblioteca che si affaccia sul cortile.

Ora questi alberi sono senza dubbio meritevoli di qualche considerazione, di qualche rispetto. Per questo sentimento di considerazione e di rispetto, io mi rivolgo, d'accordo con i colleghi interroganti, al collega maggiore delle poste, con quella poca autorità che può affacciare un così modesto rappresentante della bellezza anche naturale, di fronte al mito del telefono e alla deità della posta, perchè queste piante non siano sacrificate.

Non sono quattro, quelle piante, sono dieci almeno, e nel centro di Roma sono rare. Alcune potranno essere abbattute, per altre invoco che possano e debbano essere rispettate. E così credo che a questo si riduca la questione suscitata dagli onorevoli interroganti; si riduca cioè a far di tutto perchè almeno quel filare di piante alte e bellissime che è nell'ato su cui si affacciano gli uffici della Casanatense sia rispettato. E credo che questo voto sarà accolto dall'onorevole ministro delle poste, perchè tutti dobbiamo essere convinti che non sono monumenti soltanto le mura e gli archi e le colonne, ma anche i paesaggi e i giardini e le acque e gli alberi; anzi un albero è spesso più pregevole e utile che un monumento che ingombri una piazza e una via, e la natura è più provvida e benefica che l'arte, quando l'arte non sappia idealizzare la natura. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Calisse ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALISSE. Onorevole ministro. Le sono molto grato per la sollecitudine cortese con

la quale ha accettato di rispondere alla mia interrogazione e così pel modo della risposta, anche perchè in questa ha voluto comprendere la promessa che il servizio telefonico in Roma sarà, da quale ora è, migliorato, cosa di cui non io soltanto, ma tutti, io penso, dobbiamo esserle grati.

Ringrazio anche l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione per aver riconosciuto che la questione, qui portata dall'onorevole Federzoni e da me, è degna dell'attenzione del Governo.

Noi, il collega ed io, abbiam qui portata la questione, che ampiamente si agitò fra gli studiosi e tutti coloro che ai monumenti ed alle istituzioni di Roma hanno amore, appena fu noto che la nuova centrale telefonica si sarebbe costruita nel cortile del Ministero delle poste e dei telegrafi, ove per due lati ha prospetto la biblioteca Casanatense.

Si temè il rumore delle macchine, così contrario al raccoglimento della mente; la diminuzione della luce, che or mite è distribuita dagli abeti altissimi e dai cedri del Libano; si temè soprattutto il pericolo dell'incendio.

Ora, ciò che l'onorevole ministro ha detto a me, sembra che possa rassicurarmi in gran parte; non in tutto però, e brevemente lo dichiaro.

Il pericolo principalmente dell'incendio, temibile più d'ogni altro, in vicinanza di una grande biblioteca, non si può mai dire assolutamente rimosso. Si sono incendiati edifizii che contro questo danno avevano ogni tecnica perfezione, tanto che la cagione dell'incendio loro, pur essendosi con ogni studio ricercata, è restata ignota. Non avverrà, ma se avvenisse, il disastro potrebbe essere irreparabile. E perciò è necessario andare al di là di ogni previsione, aggiungendo cautela a cautela, finchè se ne abbia la possibilità. E nel caso presente io credo che si possa.

Ma, oltre a ciò, qui, onorevole ministro, non si ha soltanto la necessità di allontanare pericoli, contro i quali, come ella ha detto, si può esser già garantiti per la poca altezza della nuova costruzione, per le condutture sotterranee dei fili, per le macchine silenziose, pel materiale non d'altro che di cemento armato e d'acciaio. Qui si deve anche attendere a conservare quanto è più possibile il contorno della biblioteca. Piccola cosa, ne convengo. Non per un giardino chiuso entro un cortile, o per non abbattere qualche albero, si dovrà trovare

ostacolo al miglioramento di così importante servizio pubblico in città quale è Roma: certo è così.

Ma Roma è città che mentre nessuna ha simile pel carattere della sua universalità, scritto nei monumenti suoi, come nelle sue memorie, è città anche che è ricca di piccoli, inimitabili tesori, quasi ricami che finemente arte e storia hanno intessuto sulla grande tela della quale si ammantano. Nostro dovere è conservarli. La Casanatense ha dinanzi a sé, ha posto dinanzi ai suoi studiosi una viva e verde cortina di alberi magnifici.

Onorevole ministro, non è necessario abatterli. Si tragga più da un lato, verso l'edificio occupato dal Ministero, la nuova costruzione. Così, lo spazio fra questo e l'altro lato, ove la gran sala Casanatense prospetta, sarà più ampio, gli alberi che la fronteggiano potranno rimanervi, anzi in linea con essi potranno esser trasportati gli altri che dovranno ceder luogo alle macchine telefoniche.

La separazione rimarrà; e rimanendo, mentre continuerà a dare la desiderata quiete alla biblioteca, sarà ancora un riparo contro qualunque pericolo che possa sorgere, sia pur senza probabilità per quanto può prevedersi, dalla nuova costruzione.

PRESIDENTE. Onorevole Calisse, le raccomando la brevità, perchè sono già trascorsi i cinque minuti regolamentari.

CALISSE. Ho terminato, onorevole Presidente.

E facendo questo viale dinanzi alla biblioteca si sarà raggiunto uno scopo e l'altro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro al principio del suo discorso ha dichiarato che rispondendo alla interrogazione dell'onorevole Calisse intendeva di rispondere anche a quella dell'onorevole Federzoni al ministro stesso « per sapere se egli non creda possibile conciliare l'urgente necessità della costruzione della nuova centrale telefonica di Roma, reclamata dai più vitali interessi cittadini, con il doveroso rispetto al decoro estetico e alla integrità di nostri insigni istituti di cultura ».

L'onorevole Federzoni ha, dunque, facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FEDERZONI. Aggiungerò brevissime parole a quelle che autorevolmente ha detto il collega Calisse.

Nessuno dubita della necessità urgente di dare finalmente al servizio telefonico in Roma un assetto adeguato ai bisogni e agli

interessi della capitale d'Italia. Merita senza dubbio lode l'onorevole ministro Riccio di aver pensato, in un momento come questo, ad adempiere finalmente la sua promessa di provvedere a tale sistemazione, che è attesa con impazienza sovra tutto dal ceto commerciale romano.

Vero è che, posta futuristicamente l'antitesi fra le esigenze della vita pratica di una grande città moderna come Roma e le considerazioni di carattere estetico e culturale, questa antitesi non può essere risolta, se non a favore delle necessità moderne, contro le considerazioni estetiche e culturali. Ma la questione non può essere così semplicemente posta.

Bisognerebbe che il ministro dimostrasse l'impossibilità di trovare un temperamento il quale, senza sacrificare gli interessi dell'erario e quelli dei pubblici servizi, tenesse nel debito conto anche il rispetto dovuto ai nostri istituti di cultura e alla fisionomia tradizionale di Roma.

Ma vi è di più. L'amministrazione dello Stato italiano, una volta, eccezionalmente in Roma, non era stata avara, aveva fatto qualche cosa di bene per dare allo spirito, ai polmoni, agli occhi della cittadinanza un pochino di respiro, di gaiezza, di aria aperta, di luce, di verde; e oggi questo suo inconsueto beneficio lo Stato crede necessario ritogliere e distruggere. Io ritengo che altre aree, con un po' di buona volontà, sarebbe stato possibile trovare per la co-costruzione della nuova centrale telefonica, magari mediante la permuta di altri terreni di proprietà dello stesso Ministero delle poste, come quello che si trova dietro il teatro Costanzi o l'altro al Corso Vittorio Emanuele, di fronte al liceo Mamiani.

Al punto in cui sono oggi le cose non posso che associarmi, in mancanza di meglio, alle raccomandazioni fatte dal collega Calisse; e aggiungere questo, che non si tratta solo della sorte di alcuni alberi, onorevole ministro, ma d'una questione assai meno irrilevante di massima: si tratta di impedire che quello che è il carattere essenziale della nostra capitale, quello che è il patrimonio intangibile della sua tradizione di coltura e di bellezza non venga manomesso, col pretesto di servire soltanto ragioni utilitarie, le quali possono e devono sempre essere conciliate con i diritti imprescrittibili dell'arte, della storia, della dignità di Roma nostra.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Una parola sola. Sono grato agli onorevoli Calisse e Federzoni, e sono grato anche al sottosegretario del Ministero della pubblica istruzione di quanto hanno detto. Tutti hanno riconosciuto come sia necessario, urgente, che il problema telefonico abbia pronta soluzione e, come nelle linee generali, non si poteva dare ad esso soluzione diversa da quella trovata.

Quanto al pericolo d'incendi, torno a ripetere che, per quanto è umanamente prevedibile, per quanto le precauzioni umane lo consentano, con la via che noi abbiamo scelta col sistema di una centrale telefonica a cemento armato e con automatici, si debba escludere la possibilità d'incendi. I tre casi che sono stati ricordati riguardano centrali telefoniche costruite non con sistema automatico, nè con cavi sotterranei, nè con organi interamente metallici.

Da questo lato quindi, per quanto è prevedibile, pericolo d'incendio non vi è.

Quanto alla raccomandazione che hanno fatto gli onorevoli Rosadi, Calisse e Federzoni, io farò il possibile perchè i quattro alberi (poichè a questo oramai è ridotta la questione) possano essere conservati, ed assicuro che, se sarà possibile, essi saranno mantenuti. L'importante è che il servizio telefonico si assetti in Roma, che Roma abbia un servizio telefonico degno di una grande città.

Ripeto che ho la migliore volontà di mantenere i quattro alberi, ma non per questo posso ad essi sacrificare la centrale: ripeto che gli altri alberi che potranno trasportarsi saranno collocati in qualche pubblica piazza, e che nel cortile sorgerà una centrale a sistema automatico, agile, snella, con circa ventimila numeri e tale che assicuri a Roma un buon servizio.

PRESIDENTE. È così trascorso il termine assegnato alle interrogazioni.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri:

Elezione contestata del collegio di Feltre.

La Giunta propone concorde l'annullamento della elezione dell'onorevole Belletti deputato di Feltre.

Contro queste conclusioni della Giunta ha chiesto di parlare l'onorevole Larussa. Ne ha facoltà.

LARUSSA. Consenta la Camera che io svolga brevi considerazioni in nome di parecchi amici, che hanno voluto assegnarmi l'onore di parlare su questa elezione, della quale la Giunta propone l'annullamento per ineleggibilità dello eletto, e che deriva dall'articolo 105 della legge elettorale.

Trattasi di un collegio che, per il decreto del 22 maggio 1915, appartiene a provincia compresa nella zona di guerra, anzi, per i successivi bandi del Comando supremo, nella vera e propria zona delle operazioni. Ora è giurisprudenza della nostra Camera, in circostanze aventi attinenza alle condizioni attuali, che i comizi elettorali non possano tenersi, come si è verificato appunto durante lo stato di assedio del 1894. Furono così annullate le elezioni di Palermo IV e Corleone. Nè nuove elezioni potrebbero oggi avvenire per i recenti decreti Luogotenenziali, dei quali ricordo quello riguardante il collegio di Lugo ch'è anche in zona di guerra.

Sono troppo ovvie le ragioni perchè io debba richiamare alla Camera come non sia possibile una libera elezione durante lo stato di guerra, quando tutti i poteri sono trasferiti nelle mani delle autorità militari, e quando patiscono restrizioni le più elementari libertà: di movimento, di riunione, di stampa. Quale sarebbe mai la conseguenza se la Camera annullasse l'elezione di Feltre per la pretesa ineleggibilità del proclamato? Evidentemente il collegio rimarrebbe vacante, e per un termine non breve, ma abbastanza indeterminato.

È bene che ciò avvenga, onorevoli colleghi? Tutt'altro; è un male, anzi il male peggiore.

Il Parlamento italiano dal giorno della costituzione ha scritto in quest'anno la più gloriosa pagina della sua storia. Cento e più deputati sono stati i primi a rispondere all'appello alle armi; anziani e giovani. Pais, Pantano, Giampietro, Bissolati hanno dato prova di spirito e corpo ancora indomito, gli altri di abnegazione e di disciplina. Ed i deputati che sono rimasti nei loro collegi, hanno fatto opera non meno lodevole, perchè essi hanno dato ogni loro cura alle opere di propaganda, di preparazione e di assistenza civile.

Ora com'è concepibile lasciare senza rappresentante un collegio in zona di guerra, anzi in zona di operazioni, dove più che mai è necessaria l'opera del rappresentante politico per attendere a questa opera civile ed assistere con la sua auto-

rità e col suo consiglio privati ed amministrazioni locali?

Pochi giorni or sono è stata tenuta in una delle sale di questo palazzo una riunione di deputati dei collegi di confine; quanto gravi ed urgenti problemi che premono in questo momento, non sono stati trattati! Basterebbe leggere l'ordine del giorno approvato per convincere ciascuno che più che mai quei collegi hanno bisogno di voce in questa Camera e fuori.

Io, che sono stato nel Veneto, di recente, per ben due mesi, posso dire, senza offendere la modestia del collega Bellati, che l'opera sua è stata richiesta anche dagli abitanti di quei paesi finitimi che oggi sono italiani, di Primiero e Pieve di Tesino.

Quegli abitanti sono ricorsi all'opera del deputato, che virtualmente qui li rappresenta, per i molteplici rapporti loro coll'autorità militare; ed il collega Bellati ha fatto sempre opera benefica di avvicinamento e conciliazione.

Ma un'altra ragione e ch'è importante, forse la principale, si aggiunge, e cioè che dichiarandosi vacante il collegio di Feltre si aprirebbe in esso la lotta elettorale; le passioni e le ambizioni, oggi sopite, si desterebbero, e comincerebbero di nuovo ad agitarsi i partiti con grave danno di quella fusione di animi ed intenti, che in quest'ora di rivendicazioni nazionali, in tutto il Paese si è formata.

E non basta: dichiarando vacante il collegio, la lotta si protrarrebbe fino al giorno della nuova elezione, e quindi (ciò che costituirebbe grave guaio) per un tempo indefinito.

Ora, a mio modo di vedere, le lotte elettorali, per essere utili, debbono essere brevi come le febbri di crescenza; le lotte elettorali che si prolungano sono nocive come le febbri che consumano. Perciò propongo alla Camera di voler rinviare la discussione di quest'elezione, che riguarda un collegio di confine compreso nella zona di operazioni, e della quale la Giunta ha proposto l'annullamento. E questa proposta faccio con animo tranquillo, perchè non si tratta di una elezione inquinata da brogli o da corruzioni, ma di una elezione che ha dato all'onorevole Bellati nientemeno che cinquemila voti di maggioranza.

Tale plebiscito non può, in verità, dirsi dovuto all'esercizio di influenze della carica di sindaco ch'egli occupava, tanto più che il collegio si rendeva vacante per un caso

inopinato: la tragica fine dell'onorevole Fusinato.

Non è il caso quindi di fare casistica od eleganti quistioni giuridiche di merito: la stampa di oggi anche ammonisce di evitare quei dibattiti elettorali, che l'onorevole Salandra, nella seduta di sabato, qualificava miserie, dalle quali nel momento l'animo nostro deve rifuggire.

Evidente ragione di opportunità politica impone che la Camera sospenda di decidere su questa elezione, e che il rappresentante del collegio di Feltre, ch'è la sincera espressione del corpo elettorale, continui a restare fra noi per compiere l'opera proficua fatta fin qui in pro del suo collegio, che è alle porte d'Italia. Questo patriottico collegio, in quest'ora solenne della nazione chiede a voi, onorevoli colleghi, di non turbare quella concordia di spiriti, che costituisce la tempra del petto di acciaio dei nostri soldati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corniani.

CORNIANI. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole collega Larussa, per il rinvio di questa elezione ad altra epoca, ritenendo oggi più che mai necessario il contatto fra eletto ed elettori, specialmente in un collegio di confine dove la guerra ha destato tanti interessi. Perciò io mi unisco alla tesi svolta dal collega Larussa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Giunta.

NOFRI, *relatore*. Sulla proposta fatta di sospendere ogni discussione e ogni deliberazione sulla elezione di Feltre, la Giunta non ha nulla da dire.

Una voce all'estrema sinistra. E perchè?...

NOFRI, *relatore*. Perchè, se la Camera non volesse per ora discutere del merito e quindi della legittimità, o no, dell'elezione, la Giunta non potrebbe che rimettersi alle decisioni della Camera.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Mi si permetta di osservare modestamente alla Camera che questa proposta mi pare urti (posso ormai passare da vecchio parlamentare) contro tutte le tradizioni ed anche (mi perdoni l'onorevole Larussa) contro il rispetto della nostra stessa esistenza, della nostra Rappresentanza.

C'è una elezione la quale si chiarisce, secondo le notizie forniteci dalla Giunta, come radicalmente, fundamentalmente, ir-

rimediaabilmente nulla. Non c'è questione di apprezzamento: non v'è stata dimissione dall'ufficio di sindaco, come vuole la legge, entro il termine di tempo dalla legge stabilito. Nè il Bellati poteva in tempo essersi dimesso, perchè egli non poteva aver certo la visione lugubre della morte dell'onorevole Fusinato. Quindi non v'è da fare altro che annullare la elezione.

Io non ho fatto attenzione nemmeno alle ragioni svolte dall'onorevole Larussa, perchè qualunque cosa avesse detto, fosse egli anche Demostene in persona, non avrebbe potuto persuadermi fino al punto che quell'articolo di legge non debba essere applicato. Salvo che non si voglia stabilire il principio, ed egli non abbia voluto dimostrarci, che noi siamo qui per distruggere, quando si tratta delle più gelose funzioni, per distruggere quelle leggi che garantiscono noi e il paese sulla legittimità della nostra funzione, della nostra stessa esistenza.

Quindi non v'è altro da fare che seguire la legge. Sospensiva, perchè? Perchè siamo in tempo di guerra? Mi pare che la guerra vada giustificando speculazioni di ogni genere, anche elettorali. Ma la sospensiva c'è nella proposta della Giunta. Intanto noi abbiamo oggi un deputato che non è deputato, abbiamo in realtà un collegio vacante.

Si vuol mantenere qui tra noi il signor Bellati, che io non conosco e rispetto profondamente? Ma allora invitiamo ad entrare come deputato il primo che passa da piazza Montecitorio, che non sia egualmente eletto. Ma non diamo questo spettacolo di ricorrere a tutti i ripieghi pur di restare qui illegittimamente. Questo mi pare proprio uno schiaffo che noi ci diamo, mettendoci davanti allo specchio per il solo gusto di batterci in faccia.

Io perciò propongo che sia respinta la proposta dell'onorevole Larussa.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre proposte concrete, metto a partito quella dell'onorevole Larussa per il differimento della discussione su questa elezione. In una parola, l'onorevole Larussa propone la sospensiva.

Coloro che approvano la proposta dell'onorevole Larussa sono pregati di alzarsi.

(Si fa la prova e la controprova).

Dopo prova e controprova, essendo incerto il risultato della votazione, si procede alla votazione per divisione.

Coloro, i quali approvano la proposta dell'onorevole Larussa, andranno a destra; coloro, che non l'approvano, andranno a sinistra.

(Si procede alla votazione per divisione).

La proposta dell'onorevole Larussa è approvata.

Segue l'elezione contestata del collegio di Casoria (eletto Pezzullo).

La Giunta delle elezioni, ad unanimità, propone la convalidazione dell'elezione del collegio di Casoria nella persona dell'onorevole Angelo Pezzullo.

La discussione generale è aperta su questa proposta.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo a partito.

(È approvata).

Salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro eletto a deputato di Casoria l'onorevole Angelo Pezzullo.

Segue l'elezione contestata del collegio di Regalbuto (eletto Rindone).

La Giunta delle elezioni, a maggioranza, delibera di proporre alla Camera la convalidazione dell'onorevole Rindone a deputato del collegio di Regalbuto.

La discussione generale è aperta su questa proposta.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo a partito.

(È approvata).

Salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro eletto a deputato di Regalbuto l'onorevole Rindone.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 31 dicembre 1913, n. 1403, che modifica, per alcuni prodotti del Monopolio dei tabacchi, il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851, serie 3ª;

Conversione in legge dei Regi decreti 12 giugno 1912, n. 545 e 6 febbraio 1913, n. 71, riguardanti il trattamento degli spiriti di cui all'articolo 43, primo comma del testo unico di leggi 16 settembre 1909, numero 704. — Conversione in legge del Regio

decreto 31 dicembre 1913, n. 1392, che apporta modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1913, n. 1370, portante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14, allo scopo di affidare al Ministero delle colonie la gestione dei fondi occorrenti pel funzionamento delle scuole in Tripolitania ed in Cirenaica;

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1913, n. 421, che ha recato modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali;

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1100, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici, degli impiegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e degli appartenenti al Corpo delle guardie di città destinati in Libia.

Si faccia la chiama.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascieremo aperte le urne.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Aguglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

AGUGLIA. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Proroga dell'esercizio provvisorio per i bilanci 1915-16 e disposizioni relative ai bilanci dell'esercizio stesso e dell'esercizio 1916-17 e proroga del corso legale dei biglietti di banca. (504)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata, distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

SONNINO SIDNEY, *ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10;

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-16.

Chiedo che siano deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10;

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-16.

Saranno inviati, secondo la richiesta dell'onorevole ministro, alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916.

Si dia lettura del disegno di legge.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 282-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Primo iscritto per parlare è l'onorevole Degli Occhi. Ma l'onorevole Degli Occhi come l'onorevole Innamorati non essendo presenti, ha facoltà di parlare l'onorevole Lombardi.

LOMBARDI. Onorevoli colleghi, mi ero deciso a rinunciare alla parola in questo momento, nel quale i valori non solo morali, ma anche giuridici, paiono sovvertiti od annullati, e l'animo nostro è interamente pervaso e vinto, di contro alla più fosca e torbida reversione della barbarie teutonica, non solo dall'ansia e dalla speranza per la fortuna e la grandezza della patria, ma ancora dalla preoccupazione angosciata del contrastato trionfo della civiltà e del diritto. Preoccupazione soltanto; giacchè ben sappiamo che al di sopra delle crudeli necessità dell'oggi, al disopra dei gruppi, delle coalizioni, dei partiti, dei popoli, dallo stesso fermento del sangue generoso, dal sacrificio eroico di tante giovani vite, per la stessa crudeltà del dolore, dalla rovina, rinascerà e si affermerà come sempre, sopra

tutti, un senso più alto e fondamentale della giustizia umana.

Oltre l'espressione di questo voto, che è insieme riconoscimento della necessità e della bellezza morale della nostra guerra, nella quale, in nome del diritto delle nazioni e delle genti, tutte le bandiere e le anime della patria si innalzano unificate contro il comune nemico, onorevoli colleghi, io non avrei voluto dire nulla.

Ma ieri venne dal Vaticano la parola del Pontefice ad urtare non solo contro la parola del ministro, ma contro lo spirito e la coscienza della nazione, e io sento il dovere di dire una parola soltanto per esprimere questo sentimento, che tumultua nell'animo mio, e, indubbiamente, anche nell'animo dei colleghi e del paese.

Sembra strano! Mentre il ministro nel suo magnifico discorso così altamente e nobilmente patriottico aveva accennato, ed era forse questa per me la parte, perdoni l'onorevole Orlando, meno forte del discorso nobilissimo, aveva accennato con espressione quasi timida alla forza e al diritto dello Stato nella interpretazione della legge delle guarentigie, e ne aveva rilevate le difficoltà, che avevano resi perplessi uomini pure così grandi, e s'erano superate col semplice presidio di una scrupolosa osservanza della legge; mentre il ministro affermava che « il Sommo Pontefice governa la Chiesa ed esercita il suo altissimo ministero con una pienezza di diritti, con una libertà, una sicurezza, un prestigio, quali si convengono alla veramente sovrana autorità, che nel campo spirituale gli compete »; ieri, di contro al ministro d'Italia, quasi, certo anzi, in risposta al discorso tenuto in Palermo, ieri, dico, sorse in Vaticano Benedetto XV a lamentare ancora una volta *che la condizione del romano Pontefice fosse tale da non consentirgli l'uso di quella piena libertà, che gli è assolutamente necessaria pel governo della Chiesa* (è quasi risposta testuale alle affermazioni dell'onorevole Orlando!); a rievocare nella frase tortuosa il recente concetto e proposito della internazionalizzazione della legge delle guarentigie!

A me, che penso molto liberamente e che stimo la legge delle guarentigie come un elemento ormai superato dalla coscienza e dal sentimento nazionale, le dichiarazioni del discorso Orlando possono anche non soddisfare, interamente; ma non può non riconoscersi che il Guardasigilli, dal punto di vista strettamente ed obbiettivamente giuridico, aveva con esattezza, e quasi con orgoglio di uomo e di

ministro indipendente da vincoli, affermata la larga interpretazione data dal Governo alla legge delle guarentigie nelle vicende della guerra europea. Era libera e giusta parola, e forse anche troppo cortese.

Orbene, con poco senso di verità, di opportunità e di politica, contro tali affermazioni insorse il Pontefice; perdendosi in piccoli episodi, affermando contro il vero che gli ambasciatori presso la Santa Sede erano stati costretti ad allontanarsi, mentre ognuno di noi ricorda che uomini politici e unanimemente la stampa rilevarono, subito dopo la dichiarazione di guerra, il pericolo della permanenza in Italia di ministri più o meno austriaci, accreditati presso la Santa Sede, quasi rimproverandosi al Governo di non provvedere energicamente!

Il conflitto, onorevoli colleghi, non è soltanto nelle parole; il conflitto è soprattutto fra lo spirito dogmatico e pervicace d'un rappresentante di religione e le affermazioni del rappresentante d'un grande e libero Stato.

Io non credo di dovere affermare in questo momento, in cui tutte le fedi si dovrebbero fondere in un comune ideale, cosa contraria alla religione ed all'interpretazione della legge delle guarentigie; ma io mi auguro, ed indubbiamente avverrà, che dalla bocca dell'onorevole ministro esca una parola alta e solenne, che consacri soprattutto e verso tutti il diritto della nostra nazione; perchè non posso comprendere un potere spirituale, o larvatamente temporale, il quale insidi la fortuna, e sia pure con vane affermazioni, all'interno e all'estero, le leggi, la fortuna e la grandezza d'Italia.

Sono quindi sicuro che la parola dell'onorevole ministro s'eleverà qua dentro, ammonitrice ed assertrice del nostro diritto; diritto vivificatore ed eterno della coscienza italiana, contro le inframmettenze del diritto ascetico del Sommo Pontefice della cristianità. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Sandrini.

SANDRINI. *Et nunc minora canamus.*

Onorevoli colleghi, senza fare delle osservazioni generali intorno all'importante argomento del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, mi siano permessi alcuni brevi rilievi, che io andrò facendo sopra l'interessantissima relazione del collega onorevole Luciani, il quale veramente ne ha fatto oggetto di pregevole meditazione e di elevato studio.

Prima di tutto sento doveroso in me il pensiero di rivolgere omaggio alla memoria dei membri dell'una e dell'altra famiglia giudiziaria, magistrati ed avvocati, che hanno fatto olocausto generoso della loro vita sui campi di battaglia. (*Benissimo!*)

Non pochi sono i giovani magistrati, non pochi sono i giovani avvocati che, rispondendo con santo entusiasmo e con fervido amore di Patria alla chiamata, sono accorsi là dove si sacrifica la vita per il raggiungimento del più sublime ideale di patria e hanno fatto sacrificio della loro vita e del loro sangue generoso per sì nobile idealità.

Sia onore alla loro memoria, sia imperituro il ricordo di questi generosi!

Entrando nel campo della relazione, minutissima, in certe parti, dell'onorevole Luciani, il primo argomento che balza agli occhi è quello relativo alle spese del palazzo di giustizia in Roma, alla manutenzione ed ai servizi ordinari.

L'onorevole Luciani ha sceverato con molto spirito di dettaglio nella complessiva cifra di lire 250 mila, importo della manutenzione del palazzo di giustizia, tutto ciò che è spesa ordinaria, e che importa la cifra di 187 mila lire, da ciò che rappresenta fondi per i completamenti necessari del palazzo medesimo nella somma non tanto indifferente di lire 63,000 (tonde).

Esprime il voto l'onorevole Luciani, che questa somma non possa essere considerata che come transitoria, come è infatti per suo carattere, poichè non riguarda la manutenzione ed il servizio ordinario del palazzo di giustizia, ma riguarda e contempla opere complementari. Ora è interessante che si sappia per quanto tempo le spese di queste opere complementari debbano essere fatte, poichè da parecchi anni ormai la somma, che si spende intorno alle opere complementari medesime, assume proporzioni di un certo rilievo.

È quindi opportuno che il Ministero si proponga una specie di piano organico pel completamento di quel palazzo, già abbastanza costoso, affinchè il capitolo di questa spesa venga ridotto ai suoi limiti normali.

Passa l'onorevole Luciani a parlare dell'argomento scottante dei concorsi nella magistratura. E veramente le cifre che egli espone nella sua accurata relazione sono impressionantissime, al punto da fargli proporre, come rimedio, l'abbassamento delle

difficoltà, ossia del livello culturale dell'esame di concorso.

Infatti, mentre nei decorsi anni, per ogni numero di posti messi a concorso, si aveva una quantità esuberante di aspiranti e un numero pure esuberante di approvati, ora, dal 1912 in poi, non abbiamo, su 100 posti del secondo concorso del 1912 che 75 aspiranti approvati; nei concorsi del 1913 nel primo, su 100 posti, approvati 73, nel secondo su 100 posti, approvati 56; e nel 1914, nel primo concorso, su 100 posti, approvati 78, e nel secondo concorso, su 100 posti, approvati 68; cifre assolutamente disastrose.

E non è a dire che siano giuste le ragioni addotte dalla relazione: che, cioè, i giovani più intelligenti siano attratti ad altri rami della grande branca del diritto, e specialmente alla carriera libera, mentre riscontriamo che anche negli esami per l'ammissione all'albo dei procuratori e degli avvocati si verifica l'identica deficienza. A mala pena si riesce a dare il passaggio a giovani laureati per la molto semplice e molto facile carriera di procuratori; rarissimi poi sono i giovani laureati che si presentano agli esami di avvocato, ed anche questi con esito non molto soddisfacente.

Ora tutto ciò dimostra una verità, che dobbiamo confessare a noi stessi, e che impone assolutamente che si provveda. Cioè che dalle nostre Università i laureati in legge escono generalmente con una cultura giuridica molto deficiente, al punto che non si trovano giovani laureati preparati per la carriera della magistratura e per gli esami della carriera libera, dei procuratori e degli avvocati. Sicchè la così detta parte migliore che uscirebbe dalle Università e sarebbe attratta da altri pieghi e dalla carriera libera, non si sa veramente ove si trovi, poichè per nessuna delle carriere, alle quali dà accesso la laurea in legge, si trova un soddisfacente esito di concorsi e di esami!

È quindi necessario, e urgente, più che abbassare il livello degli esami e dare temi semplici e di facile intelligenza, come è scritto nella relazione, si intensifichi la cultura giuridica nelle nostre Università e la preparazione dei giovani si renda più rigorosamente severa; e ciò, in concorso del ministro della pubblica istruzione col ministro di grazia e giustizia, affinchè gli studi giuridici possano portare a conseguenze di maggior profitto sia per lo sviluppo delle attività della gioventù nostra, sia per la

necessaria evoluzione della nostra cultura giuridica.

Passando agli stipendi del personale dell'Amministrazione della giustizia, nota la relazione che è stata assidua e costante l'opera dei vari ministri guardasigilli nel senso di migliorare le condizioni dei nostri magistrati; e non è certo questo il momento di invocare ulteriori provvidenze.

Sia lecita però un'osservazione circa il trattamento di ben 500 pretori, i quali sono pagati con lo stipendio annuo di lire 3,000 corrispondente a lire 250 al mese gravate della ritenuta per la tassa di ricchezza mobile e per la pensione. Non è certo questo uno stipendio che possa incoraggiare i giovani migliori alla carriera della magistratura, quando, come tutti sappiamo, il costo della vita è aumentato e continua ad aumentare, in modo che lo stipendio di 250 lire al mese non solo non può soddisfare le esigenze di un giovane colto, laureato in legge, e che debba tenere alto il decoro della magistratura, ma neppure si può dare ad un modesto capotecnico. Il quale stipendio deve ravvisarsi ancor più inadeguato per i giovani magistrati, che vengono confinati in sedi lontane da centri civili, prive di comunicazioni e dove il vivere sociale è circondato da condizioni di enorme inferiorità.

Anche il personale sussidiario della magistratura, quello cioè costituito dal personale di cancelleria, merita di essere maggiormente considerato.

Io vedo nello specchio degli stipendi, secondo la legge del 27 dicembre 1914, che gli aggiunti di cancelleria e segreteria cominciano la carriera con lo stipendio di 1,000 lire annue lorde, corrispondenti a meno che 75 lire mensili.

Ora non vi è usciere, non vi è commesso, inserviente delle Amministrazioni centrali e locali, che non fruisca di uno stipendio maggiore.

Ed è qui una delle ragioni per cui si lamentano non poche deficienze nel personale delle cancellerie, una delle ragioni per cui questo personale è costretto ad aggrapparsi ad altri elementi di lucro, a scritturazioni, a compensi racimolati in qualunque modo, perchè, evidentemente, con 75 lire al mese lorde non è possibile sopperire nemmeno alle esigenze più elementari della vita.

Quindi è necessario che si provveda; e certo non invano io rivolgo fervido appello al cuore dell'onorevole ministro di

grazia e giustizia, perchè, appena le condizioni dello Stato lo consentano, si accinga a migliorare, per lo meno gradatamente, gli stipendi iniziali dei poveri paria delle cancellerie.

Osservo poi che la relazione invoca l'attuazione di una serie di riforme, che da molto tempo sono l'aspirazione delle classi forensi e del paese nostro. Per esempio, quella del Codice di procedura civile, di cui lo stesso onorevole ministro Orlando ebbe a presentare il 24 maggio 1909 un importante quanto conciso progetto. È questa una necessità che s'impone da parecchi anni e più specialmente oggi che, realizzandosi le aspirazioni della patria, si aggregano a noi popolazioni già soggette all'Austria, che verremmo a mettere in condizioni di inferiorità rispetto agli ordinamenti giudiziari.

Giacchè a tutti è noto, come il nostro Codice di procedura civile rispetto ai Codici di carattere germanico sia di una evidente inferiorità, dovuta alle tradizioni nostre e specialmente al tempo in cui il Codice di procedura civile nostro è stato emanato, senza che successivamente vi siano state apportate riforme essenziali.

La riforma del processo civile fu promessa anche nel discorso della Corona. Essa è ormai matura, giacchè le elaborazioni della scienza e il pensiero dei legislatori si sono sempre intorno ad essa esercitati.

Orbene, come fu vanto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile apporre la sua firma al Codice di procedura penale, così confido e mi auguro che sia vanto altrettanto luminoso dell'onorevole Orlando quello di proporre e condurre in porto la riforma del Codice di procedura civile, se non integralmente, almeno in qualche parte essenziale del Codice stesso.

Un'altra riforma s'impone con non minore urgenza, ed è quella di alcuni istituti del Codice di commercio. Accenno semplicemente alle società anonime e al fallimento. Di questo istituto si occupa con paterna cura anche la relazione dell'onorevole Luciani, il quale naturalmente non ha potuto dimenticarsi di essere autore di un bellissimo trattato in materia.

Egli propugna l'estensione del fallimento, istituto di diritto commerciale, anche alle decozioni di carattere civile. Tutto ciò può corrispondere al desiderio della scienza ed anche alle esigenze della pratica, purchè l'istituto del fallimento, quale è oggi regolato dal Codice di commercio, cessi dall'essere

piuttosto che un provvido rimedio pel commercio, una risorsa pei falliti di mala fede, uno sfruttamento pei curatori, un ostacolo all'esercizio delle legittime azioni dei creditori.

Un altro istituto secondario, che appartiene alla stessa categoria del fallimento, merita l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli ed è quello così detto dei piccoli fallimenti, il quale ha mancato completamente al suo scopo, perchè con questo istituto non si è mai riusciti e non si riesce praticamente a raggiungere il benchè minimo fruttuoso effetto.

Passando ad altri argomenti, prego l'onorevole ministro guardasigilli di prendere in considerazione, quello molto urgente, ed a lui particolarmente noto, delle tasse giudiziarie, che si sono anche in questi ultimi tempi rigorosamente inacerbite. Vi sono tasse che sembrano assolutamente assurde.

Per esempio, in questi giorni, mi è accaduto di dover provvedere alla registrazione di una sentenza della Corte di cassazione, che dà atto della rinuncia ad un ricorso. È stata tassata la sentenza in esame con lire 91.40. Lire 91.40 per recedere da un ricorso! Una cifra, che assolutamente fa impressione per la sua enormità, giacchè in qualche caso supera il deposito fatto per ricorrere! La spiegazione si ha purtroppo nelle esattissime risultanze degli ultimi provvedimenti fiscali: la tassa fissa di lire 30, per effetto del decreto legislativo 12 ottobre 1915, è stata raddoppiata, e si hanno lire 60; tre decimi lire 18, addizionale del 5 per cento, lire 3, tassa di bollo lire 10 e cioè in tutto lire 91. Perchè non si applica anche alle sentenze il concetto della tassa proporzionale?

Aggravando ogni giorno più le tasse giudiziarie, si raggiungerà un effetto opposto a quello che è l'intuito di tutti i provvedimenti fiscali: si creeranno cioè ostacoli sempre maggiori per chi ha bisogno di ricorrere alla giustizia!

L'onorevole relatore non si è occupato, poichè veramente la materia da esso trattata era abbondantissima, delle riforme a qualche istituto del codice civile. Ora questo tema è certo d'una così grande importanza, che il momento non consente che esso possa essere adeguatamente trattato.

Voglio fare soltanto una preghiera all'onorevole ministro guardasigilli, e credo che anche il momento ne consigli l'opportunità: e cioè che egli trovi in quei pieni poteri che il Governo ha avuto dalla Ca-

mera, la ragione di qualche provvedimento che proibisca, che limiti, che almeno diminuisca l'esorbitanza dell'usura, vera piaga, oggi esacerbata a danno della povera gente.

L'onorevole ministro deve sapere che vi è tutta una organizzazione intorno agli affari di usura. Qui in Roma, per citare un caso, vi sono una quantità di piccole Casse di prestito su pegni, banchi di prestito su polizze del Monte di pietà, che, simulando contratti di vendita delle polizze, riescono a far pagare l'interesse usurario del 2 per cento al mese, arricchendosi così a spese della gente più bisognosa.

Gli esercenti di queste Casse od agenzie di prestiti sono autorizzati dalla Regia questura, la quale rilascia loro la patente, e invano lottano le provvide amministrazioni dei Monti di pietà per eliminarle.

Orbene, onorevole ministro, poichè si sono adottati provvedimenti che riguardano, in genere, il regime economico della nazione, si adottino provvedimenti che limitino, se non si può sopprimerlo interamente, anche questo scandaloso esercizio autorizzato dell'usura. Come si è provveduto per i piccoli fitti, si faccia anche qualche cosa a favore di coloro che sono costretti dalla necessità a ricorrere a piccoli prestiti sulle polizze di pegno dei loro indumenti e dei loro lenzuoli. È un problema scottante che io raccomando al cuore generoso e pietoso dell'onorevole ministro, nella certezza che egli vorrà esapra escogitare, di concerto con gli onorevoli suoi colleghi del Gabinetto, qualche provvedimento adatto a sottrarre da un'usura così grave tante povere persone, che maggiormente soffrono i disagi dell'eccezionale momento che attraversiamo.

Un'ultima raccomandazione debbo rivolgere all'onorevole ministro, che attiene agli economati dei benefici vacanti.

Tra i 34 mila internati delle provincie della zona di guerra vi sono non pochi titolari di benefici ecclesiastici, parroci e vice parroci, che sono stati confinati con provvedimento di polizia dell'autorità militare. All'internamento è susseguito da parte del Ministero di grazia e giustizia il sequestro dei benefici, fatto non per misura di repressione, ma di conservazione: una specie di sequestro conservativo. Ora, poichè sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista patriottico, nessun addebito può farsi a quei titolari di benefici in dipendenza del loro internamento, trattandosi di un

provvedimento adottato senza controllo, senza contraddittorio, e non soggetto, almeno per ora, a revisione, sembra giusto che il Ministero di grazia e giustizia non consideri l'internamento stesso come un atto punitivo e lasci quindi ai titolari quella libertà di azione nella custodia, nel governo e nello sfruttamento del beneficio, che è consentita a ciascun cittadino per il governo del suo patrimonio.

Mi consta che parecchi titolari di benefici, privati in questo modo delle loro rendite, avevano delegato ad un loro procuratore generale l'amministrazione dei benefici medesimi; ma ciò non è sembrato sufficiente all'Amministrazione degli economati, la quale, come ho detto, ha adottato il provvedimento di conservazione. Orbene, se da un punto di vista generale può essere ritenuto logico e razionale che, per i benefici vacanti di fatto e non di diritto, si addivenga all'anzidetta misura di conservazione, io prego l'onorevole ministro di studiare se non sia possibile, con un provvedimento di pura giustizia e di equità, consentire l'amministrazione diretta per mezzo di procura, sia pure sotto la doverosa sorveglianza degli economati.

Ed ho finito. Confido che l'onorevole ministro vorrà fare sulle varie questioni, su cui ho brevemente intrattenuto la Camera, rassicuranti dichiarazioni. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccaro.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Micheli.

(*Non è presente*).

Per iscriversi e poi non esser presenti, avrebbero fatto meglio ad iscriversi addirittura sul bilancio futuro!... (*Benissimo! — Ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda.

MEDA. Desidero poche risposte ad alcuni quesiti che trovano posto in questa discussione. Al principio dell'attuale Sessione, avevo presentato un'interpellanza relativa agli effetti dell'articolo 7 della seconda delle tre convenzioni del 12 giugno 1902 firmate all'Aja, articolo da cui derivano le fraudolenti procedure di divorzio all'estero e di riacquisto della cittadinanza italiana dopo lo scioglimento all'estero del matrimonio contratto in Italia, colla libertà di susseguente nuovo matrimonio nel nostro paese.

La interpellanza non poté essere svolta allora per le contingenze parlamentari: ma credo che ora lo stato di guerra con l'Austria-Ungheria abbia reso più interessante l'argomento; ed io vorrei conoscere l'opinione dell'onorevole ministro sull'efficacia che ancora possono avere fra noi quelle convenzioni nei riguardi di cittadini italiani che contraggano la nazionalità dello Stato nostro nemico: vorrei sapere cioè se egli ritiene che, data la innegabile mutazione dei rapporti giuridici prodottasi fra i due Stati belligeranti, un italiano che ha ottenuto il divorzio in Ungheria, possa farlo riconoscere valido in Italia. E ciò all'infuori del provvedimento del Ministero dell'interno il quale, a norma delle disposizioni della legge sulla cittadinanza, e giusta un parere del Consiglio di Stato, può negare il riacquisto della cittadinanza italiana; provvedimento che ha carattere quasi di polizia, mentre a me pare che, data la situazione internazionale, la questione assuma un carattere squisitamente giuridico, e non tocchi soltanto il diritto privato, dacchè investe una materia così importante di ordine pubblico.

E poichè mi trovo a parlare di questo tema, mi permetto di pregare l'onorevole ministro di grazia e giustizia a tener presente, che, guerra o non guerra, la materia del regolamento internazionale dei conflitti di diritto privato dovrà essere riveduta *ab imis*, e che se ne dovrà approfittare per togliere di mezzo l'urtante disparità che si è venuta a creare tra le classi sociali, dal momento che basta spendere qualche somma per sottrarsi alle sanzioni di indissolubilità del matrimonio contenute nella nostra legge, mentre invece bisogna rispettarle integralmente quando non si hanno i danari per fare un viaggio all'estero e per soggiornarvi qualche tempo. Le convenzioni 12 giugno 1902 dell'Aja, del resto, sono denunciabili di quinquennio in quinquennio col preavviso di sei mesi; per noi la prossima scadenza, decorrendo il termine dalla ratifica che fu il 15 luglio 1905, sarà il 17 luglio 1920; avremo quindi, se mai, il tempo di prepararci a fare allora, se non si potrà far prima, quello che ha già fatto nel 1912 la Francia, la quale, come è noto, quelle convenzioni ha denunciate per averle trovate in contrasto con principi inalienabili di diritto interno. Ripeto però che la revisione si imporrà forse ben prima, perchè è evidente che subito dopo la guerra, tutta la materia dei regolamenti giuridici fra

le nazioni dovrà essere riveduta: non dico che saranno le questioni di diritto privato quelle che occuperanno principalmente la futura e speriamo prossima conferenza della pace; ma è certo che la conflagrazione lascerà una condizione di spiriti, la quale non permetterà alla coscienza nazionale di tollerare che i cittadini possano rinnegare anche temporaneamente la patria per procurarsi dei vantaggi e delle comodità in onta alle nostre leggi.

Una seconda questione che intendo accennare all'onorevole ministro, è quella che riguarda le conseguenze della nostra adesione alla conferenza diplomatica di Parigi del 1910, intesa ad assicurare la repressione della stampa licenziosa e pornografica: l'onorevole Orlando sa che la necessità di provvedere è già stata prospettata all'onorevole ministro dell'interno, perchè realmente la difesa dei costumi e la protezione della pubblica moralità al ministro dell'interno particolarmente incombe; ma è pur vero che ora è questione di modificare un articolo del Codice penale, il 339; sicchè l'iniziativa di un disegno di legge spetterebbe piuttosto al Guardasigilli, e in ogni caso il disegno di legge dovrà essere presentato di concerto tra i due Dicasteri.

Comunque, a me preme di segnalare all'onorevole ministro di grazia e giustizia il movimento determinatosi in questi ultimi tempi nel paese, il quale, con larga concordia e con notevole energia, ha reclamato che si dia sollecita esecuzione agli impegni che abbiamo assunti davanti agli Stati civili nella conferenza di Parigi del 1910; nel protocollo della quale è stabilito che gli Stati firmatari dovranno introdurre nella loro legislazione le modificazioni necessarie a rendere la legislazione propria conforme al principio fondamentale sancito nell'articolo I del protocollo medesimo.

Non dubito che l'onorevole ministro mi dirà che il Governo sente all'unisono colla parte più sana del paese, e che non indugerà a disporre perchè l'articolo 339 del Codice penale sia modificato o meglio sostituito, in modo da offrire alle autorità amministrative e giudiziarie quell'arma efficace, di cui oggi sono sfornite, per reprimere la corruzione prodotta dalla stampa pornografica; corruzione di cui gli eventi attuali fanno sentire sempre più vivo il danno e la vergogna.

Un terzo oggetto sul quale richiamo l'attenzione del ministro si connette pure

al problema della moralità pubblica; ed è quello che riguarda la ricerca della paternità. Nell'ordine del giorno della Camera è iscritta la proposta di legge da me presentata alla Camera ed elaborata da una Commissione presieduta dall'autorevole collega onorevole Stoppato. Questa proposta di legge, che si dovrebbe dire matura, e che rientra nell'ordine dei provvedimenti che erano stati chiesti da molte parti della Camera all'aprirsi della legislatura ventiquattresima, per migliorare la condizione della prole illegittima e circondare di qualche maggiore garanzia la condizione sociale della donna, io non chiedo che venga portata subito in discussione; ma se il ministro ci dirà che egli la guarda con occhio benevolo e che ha in animo, quando le circostanze lo consentano, di affrettare anche questa riforma, in cui l'Italia è stata preceduta da quasi tutte le nazioni civili, egli avrà la gratitudine di tutti coloro in cui è vivo il senso della necessità di modificare ed integrare le norme regolatrici della filiazione.

Per ultimo volevo intrattenere il ministro in ordine alle tasse giudiziarie, ma ne ha parlato l'onorevole Sandrini: riassumo quindi in una parola il mio pensiero. So quante sono le esigenze finanziarie del momento, e non mi meraviglio che si chieda anche nell'amministrazione della giustizia un sacrificio maggiore da parte dei cittadini: però esprimo il voto che il ministro di grazia e giustizia, resistendo, se sia il caso, e fin dove la patria lo consenta, ai colleghi del tesoro e delle finanze, miri ad impedire che la giustizia, la quale costa già tanto in Italia, diventi, per dir così, una merce di difficile acquisto. Noi siamo già nella condizione che molte volte i cittadini debbono rinunciare a far valere i loro diritti, perchè quello che conseguirebbero colla vittoria non vale il sacrificio che dovrebbero fare per le spese: certo meglio è che si aumenti il prezzo della carta bollata che non quello del sale, siamo d'accordo: ma non dimentichiamo che è garanzia suprema di ordine e di pace sociale che il cittadino non sia costretto a rinunciare ad ottenere nelle vie legali la rivendicazione dei suoi diritti e la protezione dei suoi interessi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano.

PEANO. Ho chiesto di parlare in quest'ora solenne non per fare un lungo di-

scorso, ma per richiamare l'attenzione del ministro su di un problema che credo urgente e necessario esaminare oggi.

Se fossimo stati in tempi normali, avrei voluto intrattenermi sulla opportunità che sia presentato alla Camera il Codice dei minorenni, preparato da una Commissione presieduta dal senatore Quarta. Ma tralascio tale argomento, perchè sarebbe troppo lungo discutere particolarmente i vari e gravi problemi che vi si riferiscono.

Queste riforme devono essere esaminate e discusse quando il Parlamento può senza preoccupazioni dedicarvi tutta la sua attenzione, trattandosi di modificare la nostra legislazione civile e penale.

Un punto però è essenziale in questo disegno di legge, quello che riflette la tutela dei minorenni. La tutela in Italia, noi lo sappiamo, per la mancanza del magistrato delle tutele, si svolge poco fruttuosamente. Ricorderò a questo proposito le parole contenute nella relazione presentata dalla Commissione di statistica e di legislazione per il 1911, e da poco tempo pubblicata. Quella relazione così si esprime:

« Dall'esame dei dati raccolti non può non trarsi la convinzione che molte deficienze permangono tuttora e che una lunga strada rimanga a percorrere prima di poter con fondamento affermare che il delicatissimo servizio della tutela, la cui funzione dipende la sorte morale e materiale di tanti minorenni, proceda in modo se non perfetto, almeno soddisfacente ».

Citerò dei dati. Nel 1911 in Italia vi erano 29,999 tutele con patrimonio. Sapete quante volte furono convocati i consigli di famiglia? 17,651 volte. Per le tutele senza patrimonio, che ammontavano a 125,283, i consigli di famiglia furono riuniti 55,855 volte. Di guisa che per più della metà delle tutele il consiglio di famiglia non ha mai funzionato.

Orbene siffatta condizione di cose è molto grave, specialmente se si riflette all'ora presente, se si pensa ai figli dei militari, morti in guerra. Non è quando le tutele funzionano in modo così difettoso che si può esser certi che questi orfani saranno tutelati, difesi, assistiti. Bisogna evitare che in loro riguardo si eserciti lo sfruttamento, che è tanto più da temere se si pensa che in forza delle leggi dello Stato essi avranno una pensione, se non larga, certo sufficiente, specie se si tiene conto della condizione dei figli dei contadini e degli operai.

Io dunque prospetto al ministro la necessità di fondare o un istituto nazionale, come si è fatto per il patronato « Regina Elena » per i figli dei morti pel terremoto, o di qualche altra forma di istituzione anche meglio adatta, ma tale, da assicurare che i figli dei militari, morti in guerra, abbiano una tutela efficace, che siano educati a quei nobili principî per cui i loro padri sacrificarono la vita.

Occorre far partecipare le donne agli uffici di tutela chiamandole alle funzioni di tutore e nei consigli di famiglia. Occorre che in ciascun comune vi sia un Comitato apposito che invigili su quei fanciulli, e che possa estendere la sua azione di protezione anche nei casi in cui la madre investita della paterna potestà non sappia, non possa, non voglia esercitarla convenientemente.

Ricorderò a titolo di elogio come nella citata relazione della Commissione di statistica e legislazione, si ricordi l'opera del pretore di Giarre, il quale ha costituito nel suo mandamento un Consiglio composto del sindaco, del parroco, di maestri e di medici per l'assistenza degli orfani.

Perciò io mi permetto di pregare l'onorevole ministro per quanto riflette la tutela di questi orfani, che possono essere sfruttati e che invece è doveroso per la patria assistere con speciali cure, di trovare modo affinchè si provveda efficacemente in loro favore, e sarebbe anzi opportuno che si collegassero questi provvedimenti con altri che possono essere adottati dal Ministero dell'interno. Ho visto con piacere, a questo proposito, che furono devolute a favore dell'infanzia abbandonata, con preferenza ai figli dei militari, con decreto luogotenenziale 13 giugno prossimo passato, le rendite delle opere pie dotali, rendite che ammontano a circa 4 milioni all'anno. Di più si è destinato a questo stesso fine il terzo delle rendite delle opere pie elemosiniere in genere, giusta l'articolo 6 della legge 18 luglio 1904, che ammontano a 3 milioni e duecento mila lire all'anno. Tutto sommato si tratterebbe di 7 milioni all'anno, che potrebbero essere erogati allo scopo di assistere, di educare questi fanciulli; e ciò senza tenere conto delle varie forme e fonti di soccorso, provenienti dalla iniziativa privata, di cui abbiamo continui esempi. Fra le altre, ricordo l'opera nazionale per i contadini sorta sotto la presidenza del nostro illustre collega onorevole Luzzatti.

Io non voglio indicare all'onorevole ministro mezzi e provvedimenti. Voi, onorevole Orlando, avete tanta coltura, tanto cuore, tanto sentimento, che, certo, apprezzerete al giusto valore la mia proposta e la necessità di adottarla, affinché i figli dei generosi nostri soldati, morti per la patria, abbiano una educazione quale meritano, e quale loro si conviene, ispirata al culto della patria ed alle memorie sacre di questa ora solenne. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

LUCIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI, *relatore*. Brevissime parole, onorevoli colleghi. Avuto riguardo anzi alla brevità di questa discussione mi sono rivolta la domanda se fosse il caso che io prendessi la parola. Ma, se non per altro, debbo parlare per adempiere al dovere di ringraziare qualcuno dei colleghi che, come l'onorevole Sandrini, hanno avuto parole molto benevole all'indirizzo della mia modestissima opera.

E giacchè ho ricordato l'onorevole Sandrini, permettetemi che mi associ anche ai sentimenti, da lui manifestati, di ammirazione all'indirizzo dei magistrati e degli avvocati, nonchè dei funzionari delle cancellerie giudiziarie, i quali, in quest'ora solenne per la patria, hanno dato l'esempio di essere non meno degli altri sensibili alla grande idealità che ha determinato la nostra guerra, ed hanno saputo abbandonare la toga e i loro studi per accorrere sui campi di battaglia a compiervi il loro dovere, ed alcuni per dare a quella idealità il sacrificio della loro vita! (*Approvazioni*).

Pochi sono stati gli argomenti toccati. Me ne occuperò assai brevemente e fuggacemente, anche perchè alcuni di essi sono di competenza particolare dell'onorevole ministro, rientrando nel campo della più elevata politica, nel quale io non sento di avere autorità d'intervenire, anche perchè la politica propriamente detta esula dalla competenza specifica della Giunta generale del bilancio, a nome della quale ho l'onore di parlare.

L'onorevole Lombardi ha toccato un argomento veramente scottante, quello che si riferisce al contenuto di un discorso del Sommo Pontefice pronunziato nel Conclistoro di ieri. Non so a questo proposito quale risposta vorrà dare l'onorevole ministro, al quale le domande dell'onorevole Lombardi erano rivolte. Penso però che egli non avrà che a confermare le opi-

nioni ed i propositi tante volte esposti da quel banco, opinioni e propositi, i quali rispecchiano la nostra piena fiducia, la piena convinzione di quanti nutrono sentimenti di amor patrio, che la legge delle guarentigie, come ha resistito a tante altre crisi, resisterà ancora alla crisi attuale, e vi resisterà non solo per il profondo senso giuridico che l'inspirò, non soltanto nei propositi che la determinarono, ma principalmente per l'equità e la moderazione che ne hanno sempre guidata l'attuazione, costantemente scevra da ogni spirito di persecuzione, come da ogni trepidazione. Non esito quindi a manifestare la mia opinione personale che nessuna preoccupazione — ed oggi meno che mai dopo tanti anni di sicurtà e serena applicazione — deve turbarci per l'efficace funzionamento della legge stessa, per la sua sufficienza a garantire i diritti degli alti istituti interessati, per la inattaccabilità dei diritti dello Stato, i quali restano e resteranno sempre intangibilmente garantiti dalle disposizioni della legge e della coscienza delle popolazioni italiane. (*Approvazioni*).

L'onorevole Sandrini si è occupato delle spese del Palazzo di Giustizia, un argomento particolare, che non manca tuttavia di qualche importanza, del quale prego l'onorevole ministro d'interessarsi, perchè effettivamente il Palazzo di Giustizia di Roma richiede una spesa di manutenzione assolutamente eccessiva, e sproporzionata anche alla grande opera. Me ne sono occupato abbastanza diffusamente nella relazione, e non vi insisto.

Ha parlato anche dei concorsi per l'ammissione alla magistratura attribuendomi, e su questo prendo, come si suol dire, la parola per fatto personale, un'opinione che effettivamente non ho manifestato.

L'onorevole Sandrini ha creduto di rilevare dalla mia relazione questa opinione: che cioè, per rendere migliori i risultati dei concorsi, bisogna abbassare (mi pare che queste sieno state le sue parole) il livello culturale del concorso stesso. Questo sarebbe un rimedio semplicista che non farebbe onore ad un Paese che, come il nostro, suole essere chiamato la culla del diritto.

No; ho detto che, per evitare il ripetersi di certi clamorosi insuccessi, quali sono quelli che abbiamo dovuto constatare negli ultimi concorsi, nei quali il numero degli idonei non ha quasi mai raggiunto quello di posti messi a concorso, sarebbe intanto

savio partito quello di proporre agli esaminandi temi piuttosto facili, nella trattazione dei quali non è escluso che le qualità speciali dei giovani meglio preparati possano riflettere ed offrire elementi sufficienti di graduazione. Ho ancora osservato, e ripeto, che certi temi, non facili per le materie che riguardano, ed esposti per giunta in forma sibillina, danno occasione a dannosi scoraggiamenti, con sacrificio anche di giovani abbastanza bene preparati, che, tuttavia, si trovano in non favorevole condizione per il fatto di presentarsi, forse per la prima volta, alla prova di un concorso.

Sono, del resto, d'accordo con l'onorevole Sandrini nel riconoscere che la ragione principale della scarsezza dei risultati che si ottengono nei concorsi per la magistratura, come in tutti gli altri, sta nella leggerezza con la quale si compiono gli studi universitari dalla grande maggioranza dei giovani.

L'onorevole Sandrini ha toccato un argomento al quale ha anche accennato l'onorevole Meda: quello delle spese di giustizia.

Effettivamente, onorevoli colleghi, le spese di giustizia sono divenute oramai eccessive. Comprendo che non se ne può far colpa al ministro (il quale indubbiamente è stato indotto a prestare il suo consenso agli ultimi inasprimenti dalle eccezionali circostanze che attraversiamo); ciò non toglie però che esse abbiano oramai assunto un carattere addirittura proibitivo.

Veda, onorevole ministro: l'eccessivo costo della giustizia sarebbe ancora tollerabile, se si riuscisse almeno ad infrenare la tendenza alla litigiosità, che nel nostro Paese è notevolissima, superiore forse a quella di tutti gli altri paesi civili. Ma l'esperienza insegna che non si ottiene neanche questo risultato. Risultato dell'alto costo della giustizia è quindi che, mentre noi rendiamo difficile l'accesso al giudice forse a coloro ai quali si contestano sacrosante ragioni, non impediamo che si moltiplichino i giudizi, triste frutto di una serie di condizioni che qui sarebbe lungo ricordare, frutto della ignoranza nei litiganti e talvolta della rapacità dei patroni, frutto del quale, purtroppo, le enormi spese di giustizia non impediscono il crescere rigoglioso a danno dei contribuenti.

La litigiosità infatti è tanto più alta nelle regioni meno progredite: ne tiene il primato la Sardegna, che paga all'Era-

rio un ingente contributo di tasse giudiziarie.

È quindi sperabile che si faccia una buona volta punto nella corsa all'aumento delle tasse di bollo e di registro; ed io mi auguro che, dopo gli ultimi inasprimenti, altri non seguano, perchè essi passerebbero ogni limite e renderebbero la giustizia un articolo di lusso non accessibile che ai ricchi.

Si eviterà con ciò di dar luogo alle anomalie come quella della quale ha parlato qualche collega: quella per cui la semplice desistenza da un ricorso per Cassazione debba essere assoggettata ad una tassa di registro assolutamente sproporzionata alla natura dell'atto e forse al valore della controversia, ad una tassa di registro così esuberante, da scoraggiare chi, accortosi di essere sopra una falsa strada, voglia con la desistenza ritrarsene.

L'onorevole Meda si è occupato di alcuni veramente importanti argomenti. Primo tra cui quello della ricerca della paternità, argomento non nuovo, ma pieno di interesse sociale; argomento intorno al quale sono state formulate, come l'onorevole Meda ben conosce, una serie di disegni di legge; argomento nel quale una soluzione soddisfacente, che io sappia, non è stata ancora proposta. Siamo tuttavia concordi nel riconoscere che esso meriti tutta l'attenzione e tutto l'amore dei giuristi.

Egli si è anche occupato di un argomento che da qualche anno è, si può dire, di moda: quello cioè dell'abbandono della cittadinanza italiana, allo scopo di rendere possibile a coloro che l'abbandonano di giovare di certi istituti non accolti dalla nostra legislazione, per poi riprendere la nazionalità italiana dopo raggiunto lo scopo.

La questione merita di essere considerata e risolta in modo uniforme, non soltanto per l'importanza sostanziale che essa presenta, ma per eliminare la stridente sperequazione tra gli abbienti e i meno abbienti in tema così alto e delicato, quale è quello che si riferisce al diritto di famiglia e alla sorte dei matrimoni.

Non è assolutamente tollerabile che il matrimonio si consideri indissolubile o meno, che certe disposizioni fondamentali della nostra legislazione siano o meno osservate, secondo lo stato finanziario dei cittadini.

La questione del divorzio torna di tratto in tratto a dividere in Italia partiti politici e scuole di diritto. Essa probabil-

mente continuerà ancorà a lungo a dividere gli animi.

Non è questo il momento di parlarne a fondo: la Camera non tollererebbe in quest'ora, nella quale ben altri problemi agitano la coscienza pubblica, una discussione sul vessato tema.

Una cosa però credo che si possa affermare. Se si crede che il divorzio sia un bene, che esso giovi alla moralità della famiglia e alla sorte della prole, ebbene si aprano a due battenti le porte della legislazione a questo istituto, e facciamo che tutti possano giovarsene, ricchi o poveri che siano. Se, invece, si crede che prevalgono le ragioni per escluderlo, allora si eviti che con sottili artifici e attraverso una forma di frode legislativa, si possa raggiungere per vie traverse un risultato non consentito dalle nostre leggi. Penso pertanto che, almeno sotto questo punto di vista, l'argomento non tarderà a reclamare una soluzione risolutiva; e forse, come l'onorevole Meda ha osservato, la guerra attuale e le sue conseguenze ne forniranno l'opportunità.

L'onorevole Peano si è occupato molto competentemente di un tema di alta importanza riguardante la tutela dei minorenni, oggi, purtroppo, assai trascurata.

Sono infatti assai frequenti i casi nei quali i consigli di famiglia o di tutela o non si costituiscono del tutto, come egli ha osservato, e se si costituiscono, è soltanto per semplice formalità: si nomina il tutore, il pro-tutore, e tutto finisce là. È però doveroso riconoscere che la Commissione per la statistica giudiziaria si è seriamente e ripetutamente occupata del grave problema ed ha compiuto anche una serie di indagini, e adottato una serie di deliberazioni, consacrate nei suoi atti, intesa a riparare al grave sconcio.

Riconosco con l'onorevole Peano che oggi più che mai l'argomento deve richiamare la nostra attenzione a causa della guerra attuale, la quale purtroppo lascerà uno strascico di dolori e di lagrime e priverà anche un grandissimo numero di fanciulli del conforto dell'assistenza e del consiglio paterno. Esso quindi merita lo studio attento dell'onorevole ministro. Associe pertanto la mia preghiera a quella autorevolmente formulata dall'onorevole Peano. L'Italia non assolverebbe completamente i suoi sacri doveri verso i figli combattenti con slancio sublime per la fortuna e l'onore della Patria, se non assicurasse ai loro

poveri orfani un'efficace assistenza, affinché il ricordo dell'eroismo dei genitori non sia mai contristato da quello, non dico dell'ingratitude, ma dell'insufficienza delle provvidenze dirette ad alleviare i lutti della guerra.

Venendo ad altro, poichè ho la parola non mi sembra inutile pregare il ministro di volere manifestare il suo pensiero su di un dubbio che circola e angustia l'animo di molti colleghi: quello che il Governo pensi di valersi delle facoltà straordinarie accordategli dalla legge del maggio scorso, per realizzare una riforma della quale si è molto parlato, ma che ha suscitato avversione e resistenza tutte le volte che si è annunciata, quella riguardante l'abolizione di un certo numero di uffici giudiziari.

Qualunque opinione si abbia in proposito, quali che siano le ragioni militanti a favore dell'abolizione, l'onorevole ministro deve riconoscere che non sarebbe certo questo il tempo opportuno per una riforma di questo genere, la quale turberebbe molti interessi, alcuni assai rispettabili, susciterebbe perniciose gelosie e dividerebbe gli animi in un momento nel quale conviene invece non risparmiare sacrifici, per conservare intatta la meravigliosa concordia della quale l'Italia dà nobile esempio.

Prego perciò l'onorevole Orlando, giacchè l'opportunità se ne offre, di dare affidamento ai colleghi perchè essi siano a loro volta in grado di tranquillizzare per questo riguardo le popolazioni che rappresentano.

Non voglio infine terminare queste brevi parole senza rivolgere all'onorevole ministro (e credo così d'interpretare il pensiero di tutti i colleghi) una sincera, aperta, incondizionata lode per il fine senso giuridico, la maturità di propositi, la grande moderazione, alla quale sono informate le leggi che, appunto in dipendenza della delegazione legislativa conferita al Governo in occasione della guerra, sono state dopo il 23 maggio pubblicate sotto forma di decreti reali o luogotenenziali.

L'onorevole Orlando ha aggiunto con questo una pietra alla sua insigne reputazione di giurista ed ha fatto opera patriottica, perchè ha dimostrato che, se l'Italia ha potuto provare sui campi di battaglia come il valore dei suoi figli sappia non risparmiare sacrifici per il conseguimento del grande fine che la nostra guerra si è proposto, essa tuttavia, non dimentica delle sue tradizioni, ha provveduto

con profondo sentimento di giustizia, ugualmente schivo da arbitrarie ingiustificate innovazioni e da soverchio feticismo per le vecchie formule, a quelli che possono dirsi i bisogni civili della guerra, ai bisogni che rispondono alla necessità di attenuare i disagi provenienti dalla conflagrazione bellica e di assicurare efficacemente anche la difesa interna del Paese. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Mi rendo conto della grande sobrietà di questa discussione: il sentimento profondo della ragione di essa è un nuovo titolo di onore per il Parlamento nostro. Non ripeterò una frase vieta e volgare: cioè che il momento tremendo che l'umanità attraversa, rappresenti, secondo alcuni, la bancarotta del diritto e secondo altri (i quali così pure mantengono al diritto l'efficienza d'un grande astro luminoso) una eclissi del diritto. Questo io non credo, perchè fui educato ad una scuola che non disgiungeva l'idea del diritto da quella di conflitto e di competizione. Non è la lotta che neghi il diritto: essa è, invece, spesso una condizione pel trionfo del diritto, col quale il suo risultato non può contraddire. E se da questa lotta riuscirà confermato il diritto, noi, giuristi educati al culto dell'idea del diritto, non potremo che compiacercene.

Ma certamente il momento attuale non è il più propizio alle discussioni o alle grandi riforme. Mi rendo conto come confisca alla dignità ed alla forza d'una nazione, pure impegnata nel più grave dei cimenti, il dimostrare ch'essa provvede con calma, con serenità, con alacrità ai problemi della vita quotidiana; e, sotto questo aspetto, ringrazio l'onorevole Sandrini del pensiero pietoso che ha rivolto ai magistrati ed agli avvocati caduti per la patria. Quanti per la patria son caduti, ci sono tutti egualmente cari, senza distinzione o di classe o di regione o di attività professionale. Ma questa sacra, augusta eguaglianza, che parifica tutti gli eroi caduti per la patria in un unico pensiero di ammirazione e di rispetto, non interdice certamente che con pensiero anche più intimo e familiare noi pensiamo ai caduti, che più da vicino ci appartengono. Ed in questo momento a me Guardasigilli ed alla Camera — che discute dell'ordinamento della giustizia — non disconviene che il pensiero più particolarmente si rivolga ai circa 600 magistrati e

circa 700 cancellieri che in questo momento combattono. Quattordici sono caduti tra i primi, con percentuale elevata, 18 fra i secondi, e caduti eroicamente non pochi tra essi, dimostrando così che l'aver dedicato la vita alle opere di pace e all'ideale di giustizia non ha loro impedito di riuscire eguali nell'eroismo e nel valore spiegato dai loro fratelli d'armi. (*Approvazioni*).

E un pensiero di ringraziamento rivolgo alla magistratura tutta, che ha affrontato l'ora decisiva della Patria con sì grande abnegazione e zelo da rendere non nocivo, o almeno da non fare sensibilmente avvertire, il danno di una così grande deficienza del personale destinato all'attività giudiziaria.

Ho detto che seicento magistrati sono sotto le armi; ma bisogna aggiungere che circa quattrocento sono venuti meno, perchè i concorsi e le promozioni si sono arrestati per doveroso riguardo a quei giovani che combattono, a cui non si può togliere (il che sarebbe un premio alla rovescia del sacrificio loro) la possibilità di addirsi alla carriera giudiziaria. Quindi i concorsi sono stati sospesi e così, per una causa e per l'altra, sono circa mille magistrati, quasi la quarta parte dell'intero personale giudiziario che manca; e ciò malgrado, i servizi della giustizia in Italia procedono regolarmente e normalmente, e si può dire della giustizia italiana quello che in una famosa occasione fu detto: « La seduta continua ».

Ma io dico: per quanto conferisca alla dignità di un popolo, nelle sue ore più tragiche, il perseverare nelle opere della pace (e di ciò io volli dare una prova convocando la Commissione per la riforma del Codice di procedura penale proprio in questo periodo), si intende, d'altra parte, che non può esser questa l'ora delle grandi riforme; e non può essere per una ragione che, mi si permetta dire, è tutta materiale. Non è già la serenità che manchi, poichè dovrebbe essere dover nostro di legislatori il sapere astrarre dall'incubo tragico per provvedere ai bisogni del paese, ma è il tempo materiale che manca. Manca al Parlamento, il cui concorso certamente io richiedo come prezioso ed immancabile; e manca un po', consentitelo, anche al ministro, il quale è stato obbligato a considerare la legislazione così di frequente sotto l'aspetto eccezionale, che proprio non lo accuserete di troppo se non gli è rimasto tempo per considerarla come occupazione ordinaria.

Ed io ringrazio vivamente il nostro egregio relatore, cui manifesto il mio compiacimento per l'opera veramente mirabile da lui fatta nella sua relazione al bilancio, per le parole cortesi che ha voluto rivolgermi per ciò che riguarda questa opera veramente formidabile, veramente immane, di adattamento della legislazione nostra ai bisogni eccezionali che la guerra ha determinati. Quest'opera legislativa ha dovuto investire tutti gli istituti, ha dovuto toccare tutti e cinque i codici, ha dovuto, ora mettersi contro la tradizione, ora lavorare al di fuori di ogni tradizione. E, francamente, io nella mia carriera di uomo politico, trarrò argomento di grande vanto dalle lodi cortesi dell'amico Luciani, che per altro si potrebbero anche attribuire alla benevolenza di lui, ma soprattutto dal mancato biasimo, poichè io sono ormai un uomo politico troppo navigato per non sapere che l'uomo pubblico (e in questa mia espressione non c'è nulla di amaro, poichè è una constatazione puramente di fatto), che l'uomo pubblico può aspirare soltanto a questo: a non essere censurato; chè se poi pretende ad essere lodato, veramente ne vuole di troppo.

Ora il fatto che questa opera legislativa così straordinaria, così formidabile, a proposito della discussione del bilancio, non abbia incontrato obiezioni, rappresenterà nella mia vita politica una delle ragioni di maggior conforto.

Questo che ho detto in forma complessiva e sintetica vale di risposta a tutte le osservazioni che furono fatte qui dagli egregi colleghi, e che ricordano riforme che da gran tempo l'opinione pubblica e il Parlamento ritengono urgenti e indispensabili.

Essi hanno fatto bene a ricordarle, anche come affermazione di quel principio di serenità che deve accompagnare le grandi Assemblee legislative in tutti i momenti. Essi (se mi si permette un'espressione di contabilità di Stato, che si adatta proprio alla discussione attuale dei bilanci) hanno fatto come quando s'inscrive in un bilancio un capitolo *per memoria*; noi, dunque, *per memoria* le abbiamo iscritte in questa discussione, ed è bene che ciò sia avvenuto per gli argomenti delle gravi riforme, che anche il Paese aspetta e di cui l'ordinamento giuridico italiano ha bisogno, come, ad esempio, quella della riforma del giudizio civile.

A proposito della quale, mentre ringrazio l'onorevole Sandrini del lusinghiero cenno al progetto da me presentato,

debbo notare che egli volle poi con argute allusioni, non del tutto infondate, ricordare la situazione, un po' anormale, in cui ci troveremo il giorno in cui dovremo presentare il nostro Codice di procedura alle popolazioni redente, le quali davvero, sotto questo aspetto, non faranno un grandissimo progresso. In questo senso, trovo augurale che questo evento rappresenti anche una spinta ulteriore a quella riforma, che è davvero importante ed urgente.

E lo stesso io dico per quanto riguarda le altre riforme, cui l'onorevole Sandrini ha alluso; e lo stesso anche in un certo senso all'onorevole Meda per l'argomento importantissimo da lui toccato, il quale si scompone in due parti: l'una di carattere direi generale, e l'altra di carattere particolare.

Su quella generale debbo anche a lui ripetere che riconosco la gravità indiscutibile dei problemi che ha sollevato, sia per quanto riguarda la stampa immorale (contro la quale ricordo un mio articolo giovanile, di cui ancora mi tengo), e sia per quanto riguarda la questione del divorzio, che in Italia è invero così irregolarmente costituito da essere consentito solo a chi possa spendere una determinata somma. C'è anche qualcuno che si è specializzato in questa materia, e ci sono anche tariffe per il baratto di nazionalità, che poi si risolve necessariamente in un riacquisto.

Io riconosco, e non posso non riconoscere, che questa situazione è certamente anormale, ed occorre che Parlamento e Governo la riprendano in attento esame; ma l'onorevole Meda, col suo gesto equanime, riconosce che non è questo il momento di discorrerne.

Quanto alla questione particolare, mi duole davvero di non potergli immediatamente dare una risposta, essendo questione molto ardua e delicata quella del principio della sussistenza o meno della Convenzione dell'Aja di diritto internazionale privato relativamente a questo stato di guerra mondiale.

L'onorevole Meda, con la sua sapienza ed acutezza, riconosce anticipatamente che la questione non è di mia esclusiva competenza. Qui c'è una triplice competenza per l'una e per l'altra questione: competenza del Ministero di grazia e giustizia in quanto è il diritto il sostrato di tutti questi gravi problemi; e competenza del Ministero dell'interno e degli esteri per ciò che si riferisce alla cittadinanza; e prescindiamo pure dal ricercarne le ragioni, perchè la divisione

della materia amministrativa in Italia non discende da concetti sistematici e scientifici.

Difatti, la materia della cittadinanza appartiene al Ministero degli interni e al Ministero degli esteri, forse perchè i trattati e le convenzioni internazionali, come prima fonte di competenza derivano dal Ministero degli esteri.

Ora questo punto della permanenza o meno delle convenzioni dell'Aja in relazione allo stato di guerra è un punto controverso, come del resto la stessa domanda dell'onorevole Meda riconosce ed ammette, perchè se la cosa fosse semplice, egli certamente non avrebbe avuto bisogno di chiedere quale sia il pensiero del Governo.

Tra me e l'onorevole ministro degli esteri, più specialmente competente, non dico che non si sia formato l'accordo, perchè l'accordo soggettivo non può mancare e c'è; ma non è possibile il dare in un'aula parlamentare una risposta definitiva su questo argomento; e l'onorevole Meda perfettamente lo intenderà.

Detto questo, così rapidamente, per ciò che riguarda le questioni più generali, dirò pure rapidamente delle questioni particolari.

All'onorevole Sandrini assicuro che terrò molto conto della sua giusta osservazione circa l'eccessivo prolungarsi di questo periodo transitorio di spese per opere complementari del Palazzo di Giustizia. Egli ricorderà che, come spesso avviene nelle nostre opere pubbliche, il tempo eccessivo che occorre per il completamento fa sì che si verifichi poi una certa impazienza, perfettamente legittima, per la inaugurazione; e allora avviene che le opere di finitura complementari si vanno facendo durante il tempo in cui l'edificio è già occupato.

Ma, ripeto, riconosco giusto il lamento confermato dall'autorevolissimo relatore e prometto che me ne occuperò con zelo.

Per quanto riguarda la questione dell'usura, che l'onorevole Sandrini ha esaminato sotto l'aspetto di qualche provvedimento da prendere coi poteri eccezionali, dichiaro lealmente che la questione non l'ho esaminata sotto questo punto di vista. Lo farò.

Per quanto riguarda le tasse giudiziarie, questa non è davvero una piccola questione. È, anzi, una grossissima questione!

Anche qui gli egregi preopinanti, l'onorevole Sandrini, l'onorevole Meda e l'onorevole Luciani, mi hanno usato una generosità di cui li ringrazio (specialmente l'onorevole

Sandrini, che seguì il congresso forense di Palermo), in quanto in quel congresso io tuonai contro le tasse giudiziarie, che veramente sono eccessive. Esse possono davvero diventare proibitive della giustizia; e dir questo costituisce la più fiera ed aspra censura.

Dirò all'onorevole Luciani che neppure si può essere perfettamente certi che questo inferire delle tasse giudiziarie non abbia conseguenze sulla litigiosità. È una questione molto dubbia, perchè l'indice della litigiosità in Italia certamente diminuisce; ma questa diminuzione si potrebbe attribuire ad un aumento di civiltà, essendo ormai cosa indiscutibile e risaputa che l'indice di litigiosità è in proporzione perfettamente inversa al grado di civiltà. Quindi, il progredire complesso di un Paese sulla via della civiltà potrebbe spiegare la diminuzione dell'indice di litigiosità. Ma quando consideriamo che questa diminuzione si è verificata soltanto negli ultimissimi anni, ed in relazione coi veramente enormi inasprimenti fiscali che negli ultimissimi tempi sono avvenuti, si può davvero credere all'effetto proibitivo di questi inasprimenti. E, allora, la questione assurge ad importanza fiscale, perchè l'inferire fiscalmente fa inaridire la fonte del reddito fiscale. Di questo, pertanto, si dovrebbe occupare il ministro del tesoro anche più del ministro guardasigilli.

Ma tutti i colleghi hanno riconosciuto che se c'era un momento, un quarto d'ora in cui il ministro guardasigilli non poteva decentemente domandare che per lui si facesse una eccezione, quando tutte le fonti del diritto fiscale sono state chiamate a contribuire, è stato propriamente questo.

Ciò è stato generosamente riconosciuto dai colleghi che hanno parlato e non ho altro da dire in proposito, se non partecipare al loro augurio, e aggiungere la piena fiducia che tutta la materia delle tasse giudiziarie sia ripresa in esame e coordinata in maniera più razionale, perchè alcuni di questi aumenti, che hanno avuto un effetto così gravoso, hanno sorpreso me stesso, perchè sono derivati dal principio dell'euritmia fiscale, essendo il nostro un sistema complesso.

Noi non abbiamo la figura autonoma delle tasse giudiziarie: le tasse giudiziarie vengono attraverso la tassa di bollo e la tassa di registro; quindi l'aumento delle tasse di registro, fatte a tutt'altro scopo, ha avuto un altro effetto.

Dico, in verità, che il caso citato dall'onorevole Sandrini l'avevo rilevato spontaneamente, e lo ritengo un'enormità, tale da rendere necessario un esame di tutte tali questioni, quando tutte queste tasse non avranno un valore di tasse di guerra, e quindi porteranno in loro medesima la ragione della loro revisione.

Ringrazio finalmente l'onorevole Luciani di darmi modo di dichiarare alla Camera, nella maniera più esplicita, più precisa e più definitiva, che il Governo non ha mai pensato, e non pensa, di servirsi dei poteri eccezionali che gli furono affidati, per ciò che concerne l'eventuale riduzione degli uffici giudiziari.

Il Governo non ci ha mai pensato, e manifesto la mia sorpresa come mai questa voce si sia diffusa, tanto da rendere perfettamente giustificata — e rinnovo il mio ringraziamento — la domanda fatta dall'onorevole Luciani. Il Governo non ci ha mai pensato per molte ragioni: primo, perchè crede di non poterlo fare: secondo, perchè queste riforme possono considerarsi utili secondo un punto di vista che qui non è il caso di discutere; ma una cosa è certa, che non vanno considerate dal punto di vista economico. È diminuire queste questioni, è svalutarle il considerarle dal punto di vista di un guadagno di 100 o 200 mila lire.

Non che non si possa considerare l'eventuale, radicale riforma dell'ordinamento giudiziario, e che questo non possa portare alla soppressione di qualche eventuale ufficio inutile; ma io escludo assolutamente che ciò possa fare il Governo coi suoi poteri eccezionali, e che possa farlo per la ragione meschina di una ben scarsa e insufficiente economia: insufficiente e scarsa sia in relazione alla gravità dei problemi che queste questioni importano, sia in relazione all'effetto degli utili che si possono trarre.

Quindi, rinnovo all'onorevole Luciani e alla Camera l'assicurazione che a ciò il Governo non ha pensato e non pensa.

Domando seusa se ho omesso di rispondere a qualche punto particolare; ma resta inteso che terrò conto di tutte quante le osservazioni fatte, oralmente, in quest'aula e per iscritto, nella già lodata relazione del collega Luciani.

Però, all'onorevole Peano, che ha toccato un punto molto importante e che per questo non può esser compreso in quella dichiarazione generica che ho fatto di tener conto di tutte le raccomandazioni, debbo dare una risposta specifica.

Egli, muovendo dalla considerazione, purtroppo giusta, intorno alla maniera non soddisfacente con cui funziona l'istituto della tutela (il che potrà far parte di studi e di riforme più profonde in avvenire) ha richiamata la mia attenzione intorno alla grave e penosa questione degli orfani dei militari caduti in guerra.

Qui davvero bisogna che la Patria assolva un dovere di onore e di pietà al tempo stesso verso questi figli dei nostri poveri caduti; e io non solo do affidamento, ma prendo impegno di provvedere nel senso che fu da lui indicato ed anche, tenuto conto delle osservazioni praticamente da lui fatte, di costituire per questi orfani speciali organi di tutela e di patronato.

Posso anche aggiungere che studi sono in corso in questo senso e che si è anche discusso fra i membri del Governo se convenga estendere a questi nuovi pietosissimi casi la competenza di quel patronato « Regina Elena », che fu costituito per gli orfani delle vittime del terremoto. Ma forse, purtroppo, il moltiplicarsi dei casi renderà meno facile il servirsi di questo istituto che ha un altro campo d'azione; forse converrà procedere a creare degli istituti di patronato generale. Il concetto fondamentale, al quale ha accennato l'onorevole Peano, cioè di provvedere con un organo apposito alla tutela degli orfani dei caduti in guerra, è in ogni modo pienamente accettato dal Governo, che cercherà di farne seguire al più presto l'attuazione. (*Approvazioni*).

Io debbo, con brevi parole, rispondere all'onorevole Lombardi. Io, come l'onorevole Luciani del resto prevedeva, non ho da dire alla Camera nulla di nuovo, che non valga a confermare quella linea di condotta, che, con inecrollabile serenità, l'Italia ha seguita dal 1870 ad oggi.

L'onorevole Lombardi ha citato un frammento del mio discorso di Palermo, non mostrandosi interamente convinto, o, almeno, disposto ad interamente lodare quella frase, che allude al principio di larga interpretazione, seguito nell'applicare la legge delle Guarentigie.

Io rassicuro subito l'onorevole Lombardi, dichiarandogli che, quando allusi a lacune e quindi alla necessità di una interpretazione, altro non intesi se non di riconoscere per tal modo e vieppiù confermare quel carattere, che il Governo italiano — non questo solo, nè questo diversamente dagli altri — ma il Governo italiano dal 1870 ad oggi, ha sempre attribuito e intende sempre attribuire alla Legge delle Guaren-

tigie: cioè a dire, il carattere di un documento di diritto obbiettivo ed interno. E come tutti i documenti di diritto obbiettivo, come tutte le leggi - tutte, senza eccezione - possono presentare e presentano nella loro applicazione qualche lacuna, cioè qualche caso non specificamente previsto, era perfettamente naturale che in relazione ad una contingenza veramente eccezionale, veramente straordinaria, come quella della presente guerra, qualche simigliante lacuna avesse a presentarsi nell'applicazione pratica di quella legge, pur in sè stessa così ammirabile. Or il Governo queste inevitabili lacune ha colmate coi sistemi d'interpretazione di tutte le leggi di diritto obbiettivo: cioè, col riferimento a ciò che costituisce indubbiamente, onorevole Lombardi, lo spirito cui la legge contestualmente si informava, e cioè di riconoscere e tutelare quella determinata forma di sovranità.

E non ho proprio nulla da aggiungere e nulla da togliere. Così, come questo documento non ha alcun carattere che non sia di diritto veramente nostro, nazionale ed interno, così esso nulla ha di carattere contrattuale, di guisa che occorra per confortare o integrare la nostra azione il consenso o il plauso di alcun'altra parte. (*Approvazioni*). Si tratta di diritto obbiettivo, come ho detto; noi abbiamo l'obbligo di osservarlo e di rispettarlo come tale; e come tale lo abbiamo osservato e rispettato, non aspirando ad alcuna gratitudine e non temendo alcun rimprovero. (*Approvazioni*).

In punto di fatto (e qui il fatto solo importa, perchè, lo ripeto ancora, versiamo in tema di diritto obbiettivo), in punto di fatto, dicevo, l'unica riserva riguarda il sapere se gli ambasciatori delle potenze, con le quali l'Italia entrava in guerra o veniva a rottura di rapporti diplomatici, si siano oppur no allontanati dall'Italia di loro libera volontà.

Io ripeto alla Camera, nel modo più formale e preciso, che essi si sono allontanati di loro perfetta e libera volontà. (*Approvazioni*). E non è troppo ardito il supporre che essi, personalmente, preferissero di andarsene, ma facendo credere che se ne andassero per forza: questo, ad ogni modo, è affare che riguarda loro, non noi. (*Commenti*). Per conto nostro, torno a dire che se ne sono andati, perchè se ne sono voluti andare. (*Commenti*).

L'Italia ha rispettato e rispetterà questa legge e la manterrà, considerandola come

una ragione di gloria per l'Italia contemporanea, ragione di gloria in tanto maggiore, in quanto (e qui mi piace riconfermare la allusione che ho fatta dianzi), mentre nelle tradizioni parlamentari inglesi si suol dire che la politica estera si reputa al di fuori dei partiti, in Italia dal 1870 ad oggi, quella politica ecclesiastica, incardinata sulla osservanza pura e semplice della Legge delle Garantigie come una fonte di diritto italiano, è stata seguita senza eccezione da tutti i Governi e da tutti i Guardasigilli che si sono succeduti a questo posto, da Pasquale Stanislao Mancini a Giuseppe Zanardelli. E, ripeto, una grande gloria dell'Italia, e noi, al di fuori di ogni sentimento di utilità, intendiamo perseverare su questa via.

A parte le altre vittorie che la guerra nostra dovrà serbare all'Italia, è già questa una grande vittoria, una grande affermazione: che il Papato, il quale nella storia delle alterne e grandi vicende, da esso traversate, non ha trovato giammai garanzie sufficienti nè nell'ampiezza dei confini territoriali, nè nella garanzia e nella protezione di questo o di quell'altro Stato possente, ha potuto, in mezzo a questa, che è forse la più terribile procella che l'umanità abbia provata, mantenere intatto il suo prestigio e godere di tanta libertà e indipendenza. Così (e cito questo fatto a titolo di onore per il nostro paese) noi abbiamo assistito, in Roma, in una delle maggiori Basiliche della Cristianità, ad un funerale ordinato dal Santo Padre in suffragio di tutti i caduti della guerra, senza eccezione, comprendendo quindi fra loro anche i nostri nemici. E quale magnifico spettacolo di serenità e d'imparzialità non abbiamo avuto in Italia, allorchè il Papa ha potuto affermare limpidamente con piena autorità, nell'ultimo concistoro il pensiero suo, dinanzi a tutti i cardinali qui convenuti e che abbiamo egualmente rispettati, senza ricercare se appartenenti a nazioni nemiche. Ebbene, vorremmo che tutti gli Stati combattenti potessero dire lo stesso per ciò che riguarda il rispetto alla libertà dei Principi della Chiesa chiamati in Roma ad ascoltare la parola del Pontefice! (*Vivissimi e prolungati applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dei capitoli, avver-

tendo che quelli sui quali non vi sono oratori iscritti e nessuno chieda di parlare, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

TABELLA A.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,395,000.

Capitolo 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 107,000.

Capitolo 3. Ministero - Personale straordinario - Retribuzioni (*Spese fisse*), lire 4,657.

Capitolo 4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 200.

Capitolo 5. Ministero - Spese d'ufficio, lire 85,000.

Capitolo 6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero, lire 50,000.

Capitolo 7. Ministero - Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*), lire 38,500.

Capitolo 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 140,000.

Capitolo 9. Indennità di supplenza e di missione, lire 850,000.

Capitolo 10. Indennità e spese varie per gli esami di ammissione e promozione nel personale dell'Amministrazione centrale e giudiziario, lire 60,000.

Capitolo 11. Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 80,000.

Capitolo 12. Spese postali, lire 13,000.

Capitolo 13. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 14. Spese di stampa, lire 79,040.

Capitolo 15. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 16. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri, lire 33,000.

Capitolo 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 18. Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio, lire 25,000.

Capitolo 19. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 20. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 26,000.

Capitolo 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 20,000.

Capitolo 23. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 63,000.

Capitolo 24. Spese per le ispezioni agli atti dei notai, agli archivi e ai Consigli notarili (articoli 127 a 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), per memoria.

Su questo capitolo è iscritto per parlare l'onorevole Micheli. Ne ha facoltà.

MICHELI. Comprendendo le esigenze dell'attuale situazione e la necessità di coordinare ogni studio e ogni sforzo nostro a quelli che sono i problemi utili del paese nel momento presente, ho creduto di limitarmi ad alcune brevi dichiarazioni sopra un capitolo del bilancio.

Non sarà fuor di luogo che io richiami, nell'interesse della classe alla quale mi onoro di appartenere, e soprattutto in quello del pubblico interesse, l'attenzione del guardasigilli sulla recente legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, pubblicata colla data del 16 febbraio 1913, n. 89.

Essa ha dato nella pratica dei risultati troppo sconfortanti, perchè il ceto notarile possa tacerne. Molte lacune e vari difetti erano stati già rilevati nel disegno di legge passato attraverso l'opera di molti ministri, accomodato da molte Commissioni, senza che nessuna mai riuscisse ad imprimervi una impronta uniforme. Esso, dopo non pochi rimaneggiamenti subiti in Senato, venne nelle ultime sedute del febbraio 1913 approvato dalla Camera, quasi senza discussione, evitata di proposito per pericolo che la riforma, da lunghi anni attesa, potesse naufragare, e con essa scom-

parissero le poche disposizioni giovevoli. Così si rese impossibile l'introduzione di qualsiasi emendamento anche dove la necessità ne era evidente, per i competenti.

Purtroppo questo non giovò a mantenerci il beneficio delle concessioni ottenute, perchè in sede di regolamento se ne restrinsero alcune, e nell'applicazione se ne snaturarono altre fra le più importanti.

L'esperimento ha comunque superato le previsioni più pessimistiche, ed oggi tutti i notai sono concordi nel riconoscere la grande insufficienza ed i molti errori del nuovo ordinamento, il quale è venuto sensibilmente a peggiorare l'antico.

Non occorre che io insista su tale necessità, che so intesa anche dall'onorevole ministro. Egli vorrà senza dubbio prendere nella dovuta considerazione le questioni più controverse o proporre le provvidenze più urgenti, perchè una classe tanto benemerita possa infine raggiungere quei miglioramenti che a tutte le altre classi sociali vennero giustamente concessi.

Occorre limitare alla esclusiva competenza notarile la redazione di atti che oggi vengono stipulati in concorso di molti altri pubblici ufficiali; istituire la cassa di previdenza tante volte promessa; rivedere la tabella del numero delle residenze, onde possa essere ristretta nei limiti dalla legge fissati; mitigare le eccessive penalità, talvolta feroci ed ingiuste, comminandosi, secondo le attuali disposizioni, la sospensione dall'esercizio sino ad un anno, per omissione di formalità che non perturbano la sostanza dell'atto, e ciò, con grave danno per il decoro del ceto e per la reputazione del professionista colpito, il quale di fronte al pubblico ignaro, rimane scosso nella fiducia, e qualche volta rovinato per sempre.

Sorvolo su altri punti, come quello dei ripetuti ed ingiustificati fiscalismi per impinguare le casse degli archivi, che son certo dovranno formare, a suo tempo, ragione di attento esame da parte dell'onorevole ministro.

Accennerò solo a due questioni assai dibattute, improrogabili, le quali tengono in continua, quanto composta agitazione, la classe notarile. Quella dei concorsi speciali od interni, per i quali ho presentato una proposta di legge, alla quale mi richiamo e che raccomando all'approvazione del guardasigilli, e l'altra delle associazioni distrettuali.

Quanto alle associazioni notarili distrettuali, obbligatorie per le minoranze dissen-

zienti, cui accenna una interrogazione da tempo posta all'ordine del giorno del collega Lombardi, furono invocate prima e dopo la nuova legge, per infrenare gli abusi, e rimuovere la illecita concorrenza, per la quale nessuna disposizione coercitiva di legge potrà mai avere efficacia, giacchè un grande numero di notai non ritrae dalla professione il necessario per vivere.

I mali lamentati si sono maggiormente aggravati, e le associazioni sono state reclamate con maggior vigore, anche da molti colleghi notarili.

Oggi specialmente il notariato attraverso una terribile crisi, a causa della notevole diminuzione negli affari, delle scarse contrattazioni e dell'aumentato costo della vita.

Molto è stato fatto a favore delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, degli impiegati. Nessuno ha pensato ai notai che non domandano sacrifici alla nazione, ma chiedono provvedimenti che valgano a limitare il loro grave disagio economico, e quello delle famiglie dei numerosi richiamati alle armi, alcuni dei quali hanno già lasciato la vita sul campo della gloria.

Permettete, onorevoli colleghi, che io termini queste brevi parole, inviando un commosso e reverente saluto alla loro memoria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi rineresce che il tempo non mi abbia consentito di prender parte alla discussione generale, perchè mi sarei permesso, per quanto l'ora, come bene ha osservato l'onorevole ministro, non consenta di pensare a riforme, perchè ben altre preoccupazioni agitano la nostra mente, di ripetere alcune raccomandazioni, che in altra occasione, quando ebbi la fortuna di vedere l'onorevole Orlando al banco del Governo, feci al ministro ottenendo delle risposte, che per me suonavano affidamento. Debbo riconoscere che alcune delle risposte si convertirono in progetti di legge, che, se non riuscirono a diventare leggi dello Stato, non dipese da buon volere del ministro, ma dagli eventi parlamentari.

Io credo che oltre alle riforme che debbono venire maturandosi, quale quella del codice di procedura civile e come quella, tante volte chiesta, del codice di commercio e del regime delle società anonime, l'onorevole ministro dovrà pensare a porre un rimedio a quella così detta magistratura onoraria, la quale, dico il vero, desidererei che ve-

nisse radiata dai ruoli organici, perchè non dà alcun affidamento. Questa magistratura è un allenamento di carriera; ma io credo che la giustizia non debba far le spese...

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, le ricordo che il capitolo 24 riguarda soltanto, e per memoria, notai e archivi notarili!

CAVAGNARI. Ho fatto un poco di esordio... (*Si ride*).

Vi sono è vero delle eccezioni, onorevole ministro; ed una eccezione, che cito a ragion d'onore, io la trovo nel mio collegio, dove risiede un magistrato, che fa proprio onore alla classe, e della cui scelta io la ringrazio sentitamente a nome delle popolazioni. Ma in omaggio a quel principio che l'eccezione conferma la regola, io non desisto dalla mia persuasione.

Vengo ora, richiamato dalla benevolenza sempre indulgente del nostro illustre Presidente, all'argomento che mi ha indotto a parlare.

Ho cercato tutto il mattino un regolamento per l'applicazione della nuova legge sul notariato e non l'ho trovato. Mi perdoni perciò l'onorevole ministro se chiedo a lui qualche informazione. La legge sull'ordinamento del notariato, mi pare all'articolo 4, prometteva entro sei mesi un regolamento, il quale, per verità, venne in ritardo e se ne giustificò il motivo. Ma, o io non sono riuscito nelle mie ricerche, o nel regolamento del 10 settembre 1914 e in un altro successivo del 22 aprile 1915 non si trova quanto l'articolo quattro della stessa legge 18 febbraio 1913 stabilisce. Non ho infatti trovato quella disposizione, per la quale dovevano essere indicati in un elenco il numero e le residenze dei notai per ciascun distretto, e tutte le altre condizioni da osservarsi per la distribuzione delle piazze notarili, in relazione al numero degli abitanti, alle località, alle comunicazioni, e a tante altre circostanze.

Dico ciò perchè l'applicazione delle disposizioni della nuova legge hanno fatto sì, se non m'inganno, che il numero di questi funzionari sia stato ridotto, per cui è facile che possano accadere inconvenienti non lievi.

Posso citare, e questo è il motivo speciale che mi ha determinato a parlare, il caso di un mandamento del mio collegio ove vi erano due notai: uno di questi ha pagato eroicamente il suo tributo alla patria, in questa santa guerra che sosteniamo per rivendicare il nostro diritto. Orbene, onorevole ministro, io suppongo

che quel mandamento non potrà aver più che il notaio rimasto. E allora, facendo tesoro di quelle giuste disposizioni che sono consegnate nella legge, vorrei raccomandare all'onorevole ministro di evitare che il notaio rimasto sia costretto a mantenere il suo ufficio all'estremità del mandamento, con grandissimo incomodo di coloro che ne hanno bisogno.

Questa, la semplicissima raccomandazione che volevo fare all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio l'onorevole Cavagnari delle sue cortesi parole e soprattutto della lode datami di non aver mancato agli affidamenti dati dal banco dei ministri: lode che essendo rara, è di tanto più preziosa.

Per quanto riguarda la questione delle tabelle notarili, esse furono già approvate sotto le Amministrazioni che mi precedettero. L'onorevole Cavagnari ha manifestato il legittimo desiderio di averne notizia e copia, e io piglio l'impegno di fargliela avere.

Per ciò che riguarda la maniera di applicazione dei criteri della legge, io non potrei così, senza conoscenza specifica del caso cui egli si riferisce (ed evidentemente non posso averla) dargli affidamenti e spiegazioni esaurienti; ma gli prometto di prendere nota del caso cui si è riferito, augurando a me stesso di poterne accontentare i desideri sempre sobri e lodevoli.

Per quanto riguarda l'onorevole Micheli, non posso naturalmente seguirlo nel giudizio, che egli ha manifestato intorno all'ultima legge sul notariato e sugli archivi notarili: giudizio che mi sembra eccessivamente severo, in quanto, se ho bene inteso le sue parole, egli vorrebbe dire che addirittura ogni aspettativa della classe notarile sia stata delusa.

Ora, indubbiamente, la nuova legge alcune delle aspirazioni manifestate dalle associazioni notarili ha accolte, alcuni dei desiderata ha sodisfatti, e indubbiamente in molte parti ha apportato un contributo di maggiore certezza del diritto nella materia che rappresenta, onde io credo (e mi duole di dissentire dalla recisa opinione dell'onorevole Micheli) ch'essa rappresenti un progresso della legislazione nostra nella materia.

Con ciò, io non voglio dire che argomenti così ardui, così difficili e così com-

plési non possano sempre dar luogo alla manifestazione di ulteriori voti e anche all'accertamento di eventuali lacune.

Io, per esempio, potrò dire al collega onorevole Micheli che alcune delle proposte mie non furono dalla legge accolte; e la esperienza quotidiana, che io faccio (io vorrei che non mi si accusasse di eccessivo amor proprio), ma l'esperienza che io faccio - dicevo - non mi convince che il non avere accolto le proposte che io avevo formulato sia stato un bene o un vantaggio.

Ma da questo al promettere all'onorevole Micheli di rimettere immediatamente in questione una legge, la quale si può dire or ora il Parlamento ha approvato, ci corre di troppo; ed io non potrei, e me ne duole, dare un così largo affidamento all'onorevole Micheli.

Certo però, qualche lacuna su qualche punto particolare può e deve essere colmata; ed in quanto egli si riferisca a qualche sua iniziativa su documenti speciali, su cui non è il caso per ora di intrattenerci, egli sa che ha il mio consenso per ciò che riguarda questi problemi particolari; e questo consenso mi è lecito qui di riconfermare.

Per quanto poi riguarda la gravissima questione delle associazioni notarili, anche qui io non debbo ritornare sulla *vexatissima quaestio*.

L'onorevole Micheli, che così autorevolmente si fa organo dei voti e delle aspirazioni della classe notarile, sa che neppure la classe stessa è concorde su tal questione così grave e così delicata.

Ciò malgrado, io, come l'onorevole Micheli sa, perchè ha fatto allusione a qualche manifestazione del mio pensiero sul riguardo, non mi rifiuto di considerare la questione delle associazioni notarili, non sotto il punto di vista di una riforma organica o definitiva di quanto la legge ha stabilito in proposito, seguendo una via di mezzo fra l'obbligatorietà delle associazioni stesse e la loro facoltatività; ma, ripeto, non mi rifiuto di considerare se, in relazione al momento eccezionale che si traversa, e durante il periodo di guerra, e quindi servendomi dei poteri eccezionali che al Governo sono stati affidati dalla legge del maggio ultimo, non siano da introdurre delle modificazioni per questa parte, le quali potranno servire a due scopi: l'uno, di diminuire il disagio che la classe attraversa in questo periodo eccezionale; l'altro, di fare anche una specie di esperimento per vedere

praticamente come funzioni questa tanto dagli uni lodata e tanto dagli altri deprecata istituzione dell'associazione notarile, e regolarci così secondo che l'esperienza indichi per quanto possa riguardare le riforme definitive.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 24 si intende approvato.

(È approvato).

Capitolo 25. Spesa per la Commissione di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili e per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (articoli 98 e 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 26. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,900,000.

Capitolo 27. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Re regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria. — Capitolo 28. Magistrature giudiziarie - Personale (*Spese fisse*), lire 21,794,195.

Capitolo 29. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale (*Spese fisse*), lire 13,833,671.

Capitolo 30. Spese per l'ufficio di pubblica clientela in Alessandria: per indennità a presidenti di sezione e consiglieri di Corti di appello in funzione di presidenti di Corti di assise; ai magistrati incaricati dell'istruzione dei procedimenti penali ed a quelli applicati ai relativi uffici, e per indennità di applicazione ad impiegati in disponibilità, giusta la legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e stipendi conservati ad uscieri di Corte (*Spese fisse*), lire 201,740.

Capitolo 31. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 12,000.

Capitolo 32. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 105,200.

Capitolo 33. Assegni agli uscieri giudiziari e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (*Spese fisse*), lire 1,000,000.

Capitolo 34. Uscieri giudiziari - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 16,000.

Capitolo 35. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 482,274.

Capitolo 36. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari, lire 200,635.

Capitolo 37. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari, lire 200,000.

Capitolo 38. Manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, lire 255,200.

Capitolo 39. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 5,938,000.

Capitolo 40. Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (*Spese fisse*), lire 2,460,000.

Capitolo 41. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 42. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 1,365.

Capitolo 43. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti (*Spese fisse*), lire 432.

Capitolo 44. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 1,000.

Capitolo 45. Completamento dei lavori di costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel Palazzo di giustizia (Castel Capuano in Napoli) (*Spesa ripartita*), 5ª ed ultima rata, lire 100,000.

Capitolo 46. Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Legge 18 luglio 1911, numero 836) (*Spesa ripartita, per memoria*).

Capitolo 47. Spese per l'attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del regolamento sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, *per memoria*.

Categoria IV. *Partite di giro*. — Capitolo 48. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 481,715.18.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 3,321,897.

Debito vitalizio, lire 8,020,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria, lire 46,509,915.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 57,851,812.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 102,797.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 102,797.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 57,954,609.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 481,715.18.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria), lire 57,954,609.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 481,715.18.

Totale generale, lire 58,436,324.18

Ponno a partito il totale generale della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in lire 58,436,324.18.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame dell'appendice n. 1 che comprende lo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916.

TABELLA B.

Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi*. — Capitolo 1. Consolidato 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262), lire 100,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 1,650.

Capitolo 3. Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 8,570,000.

Capitolo 4. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 11,450.

Capitolo 5. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 93,100.

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 6. Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, *per memoria*.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 130,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 4,265,000.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,300,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,673,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Contributi*. — Capitolo 12. Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, lire 1,000,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali. — Esazione di capitali.* — Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,747,005.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 8,776,200.

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, *per memoria.*

Altre rendite patrimoniali, lire 4,395,000.

Proventi diversi, lire 2,983,000.

Totale del titolo I — *Entrata ordinaria*, lire 16,154,200.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 1,000,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Esazione di capitali, lire 2,747,005.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 3,747,005.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 19,901,205.

Passiamo ora alla discussione dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto (tabella C).

TABELLA C.

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per l'amministrazione centrale.* — Capitolo 1. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 653,750.

Capitolo 2. Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 62,000.

Capitolo 3. Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, ecc. applicati (*Spese fisse*), lire 44,000.

Capitolo 4. Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,250.

Capitolo 5. Indennità pel Consiglio d'amministrazione, lire 3,000.

Capitolo 6. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 8,000.

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie, lire 8,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 22,000.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria — Spesa per rilegatura di registri e volumi, lire 11,500.

Capitolo 10. Spese d'ufficio, lire 24,780.

Capitolo 11. Spese postali e telegrafiche, lire 1,000.

Capitolo 12. Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 16,975.

Capitolo 13. Spesa di manutenzione e

adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, lire 7,000.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 15. Compensi per lavori straordinari, lire 38,700.

Spese pel servizio in provincia. — Capitolo 16. Aggio per le riscossioni (*Spesa d'ordine*), lire 255,000.

Capitolo 17. Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione, lire 14,000.

Capitolo 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi, lire 18,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 19. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 180,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 20. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti — Legge 22 giugno 1874, numero 1962, lire 76,000.

Capitolo 21. Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 22. Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 98,000.

Capitolo 23. Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 24. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 146,000.

Capitolo 25. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 240,000.

Capitolo 26. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (*Spesa d'ordine*), lire 920,000.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 144,000.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 3,500.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 29. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 340,000.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo eregistro (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 31. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 350.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 33. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500.

Capitolo 34. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese, lire 10,000.

Capitolo 35. Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea (*Spese fisse*), lire 6,000.

Capitolo 36. Assegno per la manutenzione ed ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia della Somalia italiana (*Spese fisse*), lire 3,000.

Capitolo 37. Assegno per la manutenzione di chiese aperte al culto cattolico in Libia (*Spesa fissa*), lire 15,000.

Capitolo 38. Assegno per la manutenzione ed ufficiatura della chiesa nazionale italiana di Sant'Antonio in Pera di Costantinopoli (*Spesa fissa*), lire 10,000.

Capitolo 39. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e beneficenza, lire 75,000.

Capitolo 40. Assegno al titolare di una cappella italiana di culto cattolico in Bucarest, lire 2,500.

Capitolo 41. Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani, lire 6,000.

Capitolo 42. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 800,000.

Capitolo 43. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,500.

Capitolo 44. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 570,000.

Capitolo 45. Spese per eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese, lire 30,000.

Capitolo 46. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei

danneggiati dalle truppe borboniche — Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,500.

Capitolo 47. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 15,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 48. Spesa per concentramento di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2,050.

Capitolo 49. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 855,000.

Capitolo 50. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellaniesoppresses (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 185,000.

Capitolo 51. Assegni ai canonicati della cattedrale di Girgenti (articolo 11 della legge 27 giugno 1913, n. 639), lire 15,000.

Capitolo 52. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 53. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 375,000.

Capitolo 54. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1857, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 130,000.

Capitolo 55. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 56. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 97,000.

Capitolo 57. Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione, lire 3,000.

Capitolo 58. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1839, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,600,000.

Capitolo 59. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 9,056,350.

Spese diverse. — Capitolo 60. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 345,000.

Capitolo 61. Spesa per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato, lire 80,000.

Capitolo 62. Sussidi a missionari all'estero, nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 15,000.

Capitolo 63. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 64. Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 65. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 500,000.

Capitolo 66. Fondo di riserva per le spese imprevedute, lire 30,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 67. Spese per rinvenimento, custodia e trasporto degli oggetti di pertinenza del Fondo per il culto, andati sepolti nel terremoto del 28 dicembre 1908, lire 10,000.

Capitolo 68. Concorso dell'Amministrazione del Fondo per il culto nelle spese di riparazione ad edifici ecclesiastici danneggiati dal terremoto di Catania dell'8 maggio 1914, lire 10,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 69. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Riassunto. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per l'amministrazione centrale, lire 906,955.

Spese pel servizio in provincia, lire 287,000.

Debito vitalizio, lire 180,000.

Contributi allo Stato, lire 270,500.

Imposte e tasse, lire 1,453,500.

Spese di liti e contrattuali, lire 360,000.

Spese patrimoniali, lire 1,821,350.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 13,448,900.

Spese diverse, lire 443,000.

Fondi di riserva, lire 530,000.

Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria*, lire 19,701,205.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 20,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali, lire 180,000.

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 200,000.

Insieme (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 19,901,205.

Riassunto delle precedenti due tabelle B e C. — Titolo I. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte ordinaria.* — Entrata, lire 16,154,200.

Spesa, lire 19,701,205.

Differenza, — lire 3,547,005.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 1,000,000.

Spesa, lire 20,000.

Differenza, + lire 980,000.

Riepilogo della categoria prima. — *Parte ordinaria e straordinaria (insieme).* — Entrata, lire 17,154,200.

Spesa, lire 19,721,205.

Differenza, — lire 2,567,005.

Titolo II. — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 2,747,005.

Spesa, lire 180,000.

Differenza, + lire 2,567,005.

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della categoria prima — *Entrate e spese effettive*, — lire 2,567,005.

Differenza della categoria seconda — *Trasformazione di capitali*, + lire 2,567,005.

Differenzi totali, ».

ELENCO N. I.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 16. Aggio per le riscossioni.

Capitolo 19. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 22. Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali.

Capitolo 24. Tassa di manomorta.

Capitolo 25. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 26. Versamento all'erario della imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui mandati.

Capitolo 29. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.

Capitolo 31. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo 33. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici.

Capitolo 42. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.

Capitolo 43. Doti dipendenti da pie fondazioni.

Capitolo 44. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 46. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).

Capitolo 47. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866.

Capitolo 48. Spesa per concentramento di monache.

Capitolo 49. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo 50. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie sopresse.

Capitolo 53. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo 54. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Capitolo 58. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Capitolo 59. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge

7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.

Capitolo 60. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo 63. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 64. Somme da versarsi al tesoro dello Stato per ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

SPESA STRAORDINARIA.

Capitolo 69. Uscita di capitali per estinzione di debiti o di altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 16. Aggio per le riscossioni.

Capitolo 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, di applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.

Capitolo 24. Tassa di manomorta.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 29. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati — Manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri.

Passiamo ora all'esame dell'appendice n. 2 che comprende lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916.

TABELLA D.

Entrata:

Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Consolidato 3 per cento lordo, lire 183.

Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 29 giugno 1906, n. 262), lire 36,000.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, lire 693,027.

Capitolo 4. Consolidato 3.50 per cento netto (Leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483), lire 345,500.

Capitolo 5. Prodotto di beni stabili, lire 23,000.

Capitolo 6. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc., lire 261,000.

Capitolo 7. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 1,500.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Ricuperi e proventi diversi, lire 47,000.

Capitolo 9. Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, lire 48,500.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione*. — Capitolo 10. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 70,000.

Capitolo 11. Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 130,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati. — Capitolo 12. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 2,000.

Capitolo 13. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi, lire 8,000.

Capitolo 14. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 86,500.

Capitolo 15. Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 500.

Capitolo 16. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 3,000.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rendite patrimoniali, lire 1,360,210.

Proventi diversi, lire 95,500.

Totale del titolo I. — *Entrata ordinaria*, lire 1,455,710.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione, lire 200,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati, lire 100,000.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 300,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 1,755,710.

TABELLA E.

Spesa:

Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 22,000.

Capitolo 2. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 3,000.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 9,000.

Capitolo 4. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale, lire 12,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere (*Spesa obbligatoria*), lire 6,700.

Capitolo 6. Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*) lire 2,000.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 8. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni — Tasse di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 2,200.

Imposte e tasse. — Capitolo 10. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 14,500.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 55,000.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua (*Spesa obbligatoria*), lire 52,000.

Capitolo 13. Tassa di bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 800.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*), lire 160,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,800.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 220,000.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*) lire 4,800.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,700.

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 26,000.

Casuali. — Capitolo 22. Spese casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 50,000.

Capitolo 24. Fondo di riserva per le spese imprevedute, lire 500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese straordinarie diverse.* — Capitolo 25. Compensi per lavori straordinari, lire 3,800.

Capitolo 26. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spese d'ordine ed obbligatorie*), lire 14,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di spettanza dell'Amministrazione.* — Capitolo 27. Reimpiego del prezzo beni

e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitali di spettanza degli enti conservati. — Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 87,000.

Capitolo 29. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 11,000.

Capitolo 30. Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 31. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.

Capitolo 32. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 75,000.

Capitolo 33. Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia, lire 5,000.

Capitolo 34. Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi, lire 1,070.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 35. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 57,970.

Capitolo 36. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1º comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 313, *per memoria.*

Capitolo 37. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1º, legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5, Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), *per memoria.*

Riassunto. — Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 54,700.

Spese di liti e contrattuali, lire 6,200.

Imposte e tasse, lire 122,300.

Spese patrimoniali, lire 332,600.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 727,700.

Casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva, lire 50,500.

Totale del titolo I. *Spesa ordinaria*, lire 1,296,200.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese straordinarie diverse, lire 17,800.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Di spettanza dell'Amministrazione, lire 200,000.

Di spettanza degli enti conservati, lire 100,000.

Totale del titolo II. *Spesa straordinaria,* lire 317,800.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 1,614,000.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo primo (*Spesa ordinaria*), lire 83,740.

Titolo secondo (*Spesa straordinaria*), lire 57,970.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 141,710.

Insieme (*Parte prima e seconda*), lire 1,755,710.

Riassunto delle precedenti due tabelle D ed E. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Spese.* — *Parte prima.* — Titolo I. — Spesa ordinaria, lire 1,296,200.

Titolo II. — Spesa straordinaria, lire 17,800.

Parte seconda. — Titolo I. — Spesa ordinaria, lire 83,740.

Titolo II. — Spesa straordinaria, lire 57,970.

Entrate. — Titolo I. — Entrata ordinaria, lire 1,455,710.

Differenza ».

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Spese.* — *Parte prima.* — Titolo II. — Spesa straordinaria, lire 300,000.

Entrate. — Titolo II. — Entrata straordinaria, lire 300,000.

Differenza ».

Riepilogo delle differenze. — Categoria prima. *Entrate e spese effettive,* ».

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali,* ».

Differenze totali, ».

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 1. Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 8. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita di beni — Tasse di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Capitolo 10. Tassa di manomorta.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati, e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo 13. Tassa di bollo sui mandati.

Capitolo 44. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifizi ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del per-

sonale addetto al culto, e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentrazione di religiose.

SPESA STRAORDINARIA.

Capitolo 26. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo 27. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione di debiti degli enti soppressi.

Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.

Capitolo 29. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.

Capitolo 30. Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.

Capitolo 35. Fondo a disposizione.

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere.

Capitolo 8. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di cense e vendita beni — Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Capitolo 10. Tassa di manomorta.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua.

Procediamo ora all'esame dell'appendice n. 3 comprendente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1915-16.

TABELLA F.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna. — Entrata. — Parte prima. Gestione economale. Entrate effettive — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 162,406.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 3,700.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 4,066.66

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 422.56

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 7,300.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 56,500.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 10,766.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,090.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi sui capitoli di spesa, per memoria.

Totale delle entrate effettive, lire 247,251 e centesimi 22.

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente. — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, per memoria.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 15,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 25,000.

Totale del movimento di capitali, lire 242,000.

Totale della parte I, lire 489,251.22.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 15,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da rivestire per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Totale della parte II, lire 127,000.

Totale generale (Parte I e II), lire 616,251 e centesimi 22.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna. — *Spesa*. — Parte prima. *Gestione economale*. — Spese effettive. — *Spese d'amministrazione* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 67,900.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio — Retribuzioni, lire 1,925.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 16,000.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,600.

Capitolo 5. Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 4,000.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 5,000.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 2,200.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 1,375.

Capitolo 9. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 2,300.

Capitolo 10. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 1,200.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 12. Imposte e tasse, lire 10,500.

Capitolo 13. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 15,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 14. Spese di liti e contrattuali, lire 3,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 15. Spese di amministrazione e manutenzione per la proprietà economali, lire 750.

Capitolo 16. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 951.26.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 17. Pensioni ed assegni continuativi, *per memoria*.

Capitolo 18. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 30,000.

Capitolo 19. Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri, lire 66,000.

Capitolo 20. Sussidi ai nuovi investiti de benefici ecclesiastici, lire 3,000.

Spese diverse. — Capitolo 21. Indennità ai subeconomi di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 1,600.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 2,500.

Capitolo 23. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 3,000.

Capitolo 24. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno, lire 1,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 25. Fondo di riserva, lire 5,849.96

Totale delle spese effettive, lire 247,251.22.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme*. — Capitolo 26. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 27. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 28. Anticipazione per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli, lire 15,000.

Capitolo 29. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 30. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 25,000.

Totale del movimento di capitali, lire 242,000.

Totale della parte I, lire 489,251.22.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 31. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 15,000.

Capitolo 32. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 33. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Totale della parte II, lire 127,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 616,251.22.

TABELLA G.

Economato generale dei benefici vacanti di Firenze. — Entrata. — Parte prima. Gestione economale. — Entrate effettive. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 196,220.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 23,500.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria*.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 7,696.29.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 25,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 215,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 32,000.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 3,300.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa, *per memoria*.

Totale delle entrate effettive, lire 502,716 e centesimi 29.

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente. — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 1,000.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, lire 200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 25,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 10,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 60,000.

Totale del movimento di capitali, lire 296,000.

Totale della parte I, lire 798,716.29.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da rinvestire per conto dei terzi, lire 60,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 200,000.

Totale della parte II, lire 310,000.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 1,108,716.29.

Spesa. — Parte prima. — Gestione economale. — Spese effettive — Spese d'amministrazione. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 116,900.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio — Retribuzioni, lire 3,460.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 33,500.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,000.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 6,000.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 12,000.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 5,000.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,540.

Capitolo 9. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 2,500.

Capitolo 10. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 1,500.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 12. Imposte e tasse, lire 31,000.

Capitolo 13. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature era-

riali e per il controllo della Corte dei conti, lire 24,900.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 14. Spese di liti e contrattuali, lire 6,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 15. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, lire 32,34.

Capitolo 16. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 45,526.28.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 17. Pensioni ed assegni continuativi, lire 1,549.

Capitolo 18. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 36,000.

Capitolo 19. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 148,000.

Capitolo 20. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 6,000.

Spese diverse. — Capitolo 21. Indennità ai sub-economi di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, per memoria.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 2,000.

Capitolo 23. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 2,000.

Capitolo 24. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno, lire 2,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 25. Fondo di riserva, lire 13,308.67.

Totale delle spese effettive, lire 502,716.29.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 26. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 1,000.

Capitolo 27. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 28. Anticipazione per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e pensioni a funzionari economici e loro vedove e figli, lire 25,000.

Capitolo 29. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 10,000.

Capitolo 30. Somministrazione di fondi ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 60,000.

Totale del movimento dei capitali, lire 296,000.

Totale della parte I, lire 798,716.29.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 31. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 32. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 60,000.

Capitolo 33. Restituzione di depositi, lire 200,000.

Totale della parte II, lire 310,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 1,108,716.29.

TABELLA H.

Economato generale dei benefici vacanti di Milano. — *Entrata.* — Parte prima. *Gestione economale.* — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 131,868.70.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito, lire 3,000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, per memoria.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, per memoria.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 4,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 80,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 8,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,500.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa, per memoria.

Totale delle entrate effettive, lire 229,868 e centesimi 70.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, per memoria.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, lire 200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. Capitolo 12. — Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 15,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 1,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 100,000.

Totale del movimento di capitali, lire 316,000.

Totale della parte I, lire 545,868.70.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 60,000.

Totale della parte II, lire 80,000.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 625,868.70.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale*. — Spese effettive. — *Spese d'amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 71,880.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio — Retribuzioni, lire 1,000.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 21,000.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,500.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 5,250.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 7,000.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 2,320.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 1,000.

Capitolo 9. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 1,500.

Capitolo 10. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione, loro vedove e figli, lire 1,500.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 12. Imposte e tasse, lire 9,500.

Capitolo 13. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature

erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 10,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 14. Spese di liti e contrattuali, lire 800.

Spese patrimoniali. — Capitolo 15. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, *per memoria*.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, lire 2,146.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 37,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 43,200.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 5,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Indennità ai subeconomi di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 1,000.

Capitolo 21. Spese casuali, lire 1,000.

Capitolo 22. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 1,000.

Capitolo 23. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno, lire 1,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 24. Fondo di riserva, lire 3,672.70.

Totale delle spese effettive, lire 229,868.70.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme*. — Capitolo 25. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 26. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 27. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli, lire 15,000.

Capitolo 28. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 1,000.

Capitolo 29. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 100,000.

Totale del movimento di capitali, lire 316,000.

Totale della parte I, lire 545,868.70.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 30. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 31. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 32. Restituzione di depositi, lire 60,000.

Totale della parte II, lire 80,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 625,868.70.

TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Napoli. — Entrata. — Parte prima. Gestione economale. — Entrate effettive. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Rendite sul Debito pubblico, lire 113,006.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 13,500.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 44,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 28,000.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 65,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 170,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 34,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degl'impiegati, lire 4,600.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa (*Spese effettive, per memoria.*)

Totale delle entrate effettive, 472,606.50.

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente. — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 6,000.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 600,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate a funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri economati, lire 25,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 8,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 200,000.

Totale del movimento di capitali, lire 839,000.

Totale della parte I, lire 1,311,606.50.

Parte seconda. *Gestioni speciali. — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 80,000.*

Capitolo 16. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Totale della parte II, lire 230,000.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 1,541,606.50.

Spesa. — Parte prima. Gestione economale. — Spese effettive. — Spese d'amministrazione. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 168,100.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio — Retribuzioni, lire 2,520.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 43,000.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,500.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 20,920.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 18,500.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 4,000.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 4,980.

Capitolo 9. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 2,000.

Capitolo 10. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 4,000.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 12. Imposte e tasse, lire 31,800.

Capitolo 13. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 11,800.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 14. Spese di liti e contrattuali, lire 10,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 15. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche, lire 8,800.

Capitolo 16. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 10,080.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 17. Pensioni ed assegni continuativi, lire 7,370.

Capitolo 18. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 27,000.

Capitolo 19. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 60,000.

Capitolo 20. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 8,000.

Spese diverse. — Capitolo 21. Indennità ai subeconomi di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 2,500.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 23. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 4,000.

Capitolo 24. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno, lire 2,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 25. Fondo di riserva, lire 12,736.50.

Totale delle spese effettive, lire 472,606.50.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 26. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 6,000.

Capitolo 27. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 600,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 28. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli, lire 25,000.

Capitolo 29. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 8,000.

Capitolo 30. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 200,000.

Totale del movimento di capitali, lire 839,000.

Totale della parte I, lire 1,311,606.50.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 31. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 80,000.

Capitolo 32. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 33. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Totale della parte II, lire 230,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 1,541,606.50.

TABELLA K.

Economato generale dei benefici vacanti di Palermo. — *Entrata.* — Parte prima. *Gestione economale.* — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 43,557.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, e di altri titoli di credito, lire 6,450.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 114.75.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, *per memoria.*

Capitolo 5. Fondo delle Onze 2,000, lire 23,405.84.

Capitolo 6. Fondo delle Onze 1,600, lire 17,646.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 7. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 21,000.

Capitolo 8. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 31,000.

Entrate diverse. — Capitolo 9. Ricuperi e proventi diversi, lire 152,000.

Capitolo 10. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,530.

Capitolo 11. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive, lire 297,704 e centesimi 9.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 12. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 13. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro e in depositi fruttiferi, lire 100,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 14. Riscossione di quote di stipendi e di pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 15,000.

Capitolo 15. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 6,000.

Capitolo 16. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 171,000.

Totale della parte I, lire 468,704.09.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 17. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 18. Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi, lire 15,000.

Capitolo 19. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 20. Fondo sul terzo pensionabile inassegnato, lire 77,310.

Capitolo 21. Fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue, lire 13,751.96.

Capitolo 22. Fondo per le pensioni di Asturias, lire 58,436.13.

Totale della parte II, lire 364,498.09.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 833.202.18.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale*. — Spese effettive. — *Spese d'amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 78.300.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio - Retribuzioni, lire 1,640.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 28,500.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,000.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 3,500.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 6,000.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 1,300.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,860.

Capitolo 9. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 1,500.

Capitolo 10. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 2,150.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 12. Imposte e tasse, lire 22,470.

Capitolo 13. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 10,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 14. Spese di liti e contrattuali, lire 7,100.

Spese patrimoniali. — Capitolo 15. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, *per memoria*.

Capitolo 16. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 503.60.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 17. Pensioni ed assegni continuativi, lire 4,290.

Capitolo 18. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 13,000.

Capitolo 19. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 13,000.

Capitolo 20. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 3,000.

Capitolo 21. Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti, lire 74,100.

Spese diverse. — Capitolo 22. Indennità ai sub-economi di cui all'articolo 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 1,000.

Capitolo 23. Spese casuali, lire 1,000.

Capitolo 24. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 4,000.

Capitolo 25. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno, lire 1,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 26. Fondo di riserva, lire 11,890.49.

Totale delle spese effettive, lire 295,704.09.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme*. — Capitolo 27. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 2,000.

Capitolo 28. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 100,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 29. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari comunali, loro vedove e figli, lire 15,000.

Capitolo 30. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 6,000.

Capitolo 31. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 173,000.

Totale della parte I, lire 468,704.09.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 32. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 33. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 15,000.

Capitolo 34. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Capitolo 35. Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato, lire 77,310.

Capitolo 36. Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue, lire 13,751.96.

Capitolo 37. Spese sul fondo delle pensioni di Asturias, lire 58,436.13.

Totale della parte II, lire 364,498.09.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 833,202.18.

TABELLA L.

Economato generale dei benefici vacanti di Torino. — Entrata. — Parte prima. Gestione economale. — Entrate effettive. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 645.644.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 16,250.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 312,278.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 1,000.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 7,500.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 39,500.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 25,400.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 4,720.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese, per memoria.

Totale delle entrate effettive, lire 1 milione 52,292.50.

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente. — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 500.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, lire 1,200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri economati, lire 25,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 8,450.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale del movimento di capitali, lire 1,504,950.

Totale della parte I, lire 2,557,242.50.

Parte seconda. *Gestioni speciali. — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 5,000.*

Capitolo 16. Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 300,000.

Totale della parte II, lire 405,000.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 2,962,242.50.

Spesa. — Parte prima. Gestione economale. — Spese effettive. — Spese d'amministrazione. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 157,320.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio — Retribuzioni, lire 1,320.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 58,000.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 2,200.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 12,000.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 10,500.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 4,100.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 1,980.

Capitolo 9. Sussidi in casi speciali da impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 3,000.

Capitolo 10. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 3,000.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, per memoria.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 12. Imposte e tasse, lire 129,620.

Capitolo 13. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 56,200.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 14. Spese di liti e contrattuali, lire 2,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 15. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, lire 68,000.

Capitolo 16. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 61,140.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 17. Pensioni ed assegni continuativi, lire 41,920.

Capitolo 18. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 90,000.

Capitolo 19. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 115,500.

Capitolo 20. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 10,000.

Capitolo 21. Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860), lire 200,000.

Spese diverse. — Capitolo 22. Indennità ai sub-economi di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 5,000.

Capitolo 23. Spese casuali, lire 3,800.

Capitolo 24. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 4,000.

Capitolo 25. Spesa per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno, lire 2,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 26. Fondo di riserva, lire 9,682.50

Totale delle spese effettive, lire 1,052,292 e centesimi 50.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 27. Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per

conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 500.

Capitolo 28. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 1,200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 29. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni ai funzionari economali, loro vedove e figli, lire 25,000.

Capitolo 30. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 8,450.

Capitolo 31. Somministrazione di fondi ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale del movimento di capitali, lire 1,504,950.

Totale della parte I, lire 2,557,242.50.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 32. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 5,000.

Capitolo 33. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 34. Restituzione di depositi, lire 300,000.

Totale della parte II, lire 405,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 2,962,242.50.

TABELLA M.

Economato generale dei benefici vacanti di Venezia. — *Entrata.* — Parte prima. *Gestione economale.* — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 17,080.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 6,600.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, per memoria.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 54.91.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 7,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 72,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 26,100.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,800.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa, *per memoria*.

Totale delle entrate effettive, lire 130,634 e centesimi 91.

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente. — Capitolo 10. Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria*.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, lire 200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 15,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 3,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, lire 248,000.

Totale della parte I, lire 378,634.91.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 20,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 60,000.

Capitolo 18. Esazione per conto del fondo clero veneto, lire 260,000.

Totale della parte II, lire 370,000.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 748,634.91.

Spesa. — Parte prima. Gestione economale — Spese effettive. — Spese d'amministrazione. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 62,100.

Capitolo 2. Personale straordinario ed avventizio - Retribuzioni, lire 1,825.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 12,000.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,500.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 2,000.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 6,000.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 2,200.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 1,000.

Capitolo 9. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 1,000.

Capitolo 10. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 300.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 12. Imposte e tasse, lire 8,100.

Capitolo 13. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 4,300.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 14. Spese di liti e contrattuali, lire 200.

Spese patrimoniali. — Capitolo 15. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali, *per memoria*.

Capitolo 16. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 432.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 17. Pensioni ed assegni continuativi, lire 1,972 e centesimi 76.

Capitolo 18. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 7,000.

Capitolo 19. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 11,500.

Capitolo 20. Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 1,000.

Spese diverse. — Capitolo 21. Indennità ai sub-economi di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 1,200.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 1,000.

Capitolo 23. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 1,000.

Capitolo 24. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno, lire 1,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 25. Fondo di riserva, lire 2,005.15.

Totale delle spese effettive, lire 130,634.91.

Movimento di capitali. — Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme. — Capitolo 26. Rinvesti-

mento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 27. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 28. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli, lire 15,000.

Capitolo 29. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 3,000.

Capitolo 30. Somministrazione di fondi ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, lire 248,000.

Totale della parte I, lire 378,634.91.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 31. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 20,000.

Capitolo 32. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 33. Restituzione di depositi, lire 60,000.

Capitolo 34. Pagamenti per conto del fondo clero veneto, lire 260,000.

Totale della parte II, lire 370,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 748,634.91.

Do lettura dell'appendice numero 4: Stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario 1915-16.

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Numero progressivo	ARCHIVI NOTARILI	Entrata ordinaria (proventi d'archivio)				Entrata straordinaria	Partite che si compensano con la spesa	Entrata complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16	Persor
		Redditi patrimoniali	Tasse versate dai notari	Tasse direttamente riscosse	Diverse				
1	Acqui	»	9,860	3,520	240. »	50	1,718. 40	15,388	7,8
2	Alba	»	12,665	3,670	587. »	10	1,600. 40	18,532	11,1
3	Alessandria	»	13,400	3,200	611. »	25	1,803. 40	19,030	8,4
4	Ancona	»	17,200	2,420	475. »	100	1,317. 20	21,512	7,6
5	Aosta	»	7,100	2,700	320. »	35	831. »	10,986	5,9
6	Aquila (Abruzzi)	»	12,000	4,050	540. »	75	858. 40	17,523	8,8
7	Arezzo	»	11,600	1,800	405. »	125	932. 20	14,862	6,7
8	Ariano di Puglia	»	7,400	3,105	405. »	15	831. »	11,756	6,2
9	Ascoli Piceno	»	6,800	1,200	275. »	25	627. 49	8,927	5,0
10	Asti	»	20,000	3,675	460. »	40	1,533. 40	25,708	9,5
11	Avellino	»	13,000	5,950	800. »	75	1,309. 60	21,134	11,1
12	Avezzano	»	6,900	1,450	165. »	15	427. 40	8,957	2,6
13	Bari delle Puglie	»	41,200	5,700	1,050. »	200	2,369. 20	50,519	21,2
14	Bassano Vicentino	»	6,400	795	225. »	65	407. 40	7,892	3,3
15	Belluno	»	10,300	1,200	282. 52	120	459. 80	12,362	5,3
16	Benevento	»	17,000	3,300	900. »	200	1,862. »	23,262	13,3
17	Bergamo	»	23,000	2,150	1,440. »	200	1,335. 80	28,125	18,3
18	Biella	»	11,200	2,280	465. »	20	716. »	16,681	6,4
19	Bobbio	»	2,200	1,320	150. »	50	303. 60	4,023	2,1
20	Bologna	»	34,000	7,800	1,120. »	100	2,116. 80	45,136	18,3
21	Borgotaro	»	1,600	570	2,197. »	75	327. 40	4,769	2,2
22	Breno	»	4,400	395	130. »	15	186. 20	5,126	1,1
23	Brescia	»	26,750	4,500	810. »	50	1,320. 80	33,430	14,4
24	Cagliari	»	20,000	3,375	615. »	30	1,100. 80	25,120	11,1

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Spesa ordinaria (d'amministrazione)				Spesa straordinaria	Partite che si compensano con l'entrata	Spesa complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16	Riepilogo	
Personale	Locali	Spese d'ufficio	Diverse				— Differenze da prelevare dal Fondo	+ Differenze da versare al sopravanzi
7,810. »	1,300	668. 50	827.	150	1,718. 40	12,473. 90	»	2,914. 50
11,140. »	900	975. »	1,792. »	250	1,600. 40	16,657. 40	»	1,875. »
8,400. »	1,800	845. »	1,025. »	150	1,803. 40	14,023. 40	»	5,016. »
7,600. »	1,100	500. »	1,190. »	150	1,317. 20	11,857. 20	»	9,655. »
5,900. »	900	515. »	1,303. »	150	831. »	9,599. »	»	1,387. »
8,843. 54	840	885. »	2,102. »	250	858. 40	13,778. 94	»	3,744. 46
6,700. »	500	440. »	1,784. »	250	932. 20	10,606. 20	»	4,256. »
6,200. »	650	350. »	1,678. »	550	831. »	10,259. »	»	1,497. »
5,050. »	450	315. »	792. »	200	627. 40	7,434. 40	»	1,493. »
9,500. »	1,050	1,427. 90	2,240. »	700	1,533. 40	16,451. 30	»	9,257. 10
11,100. »	2,640	625. »	1,112. »	250	1,309. 60	17,036. 70	»	4,098. »
2,900. »	300	245. 25	797. »	125	427. 40	4,794. 65	»	4,162. 75
21,418. 84	4,000	875. »	3,834. »	350	2,369. 20	32,847. 04	»	17,672. 16
3,100. »	25	467. 20	930. »	300	407. 40	5,229. 60	»	2,662. 80
5,100. »	850	525. »	1,155. »	200	459. 80	8,289. 80	»	4,072. 52
13,300. »	3,000	782. 90	3,402. »	200	1,862. »	21,546. 90	»	1,715. 10
18,356. 60	1,600	1,987. 90	2,287. »	1,000	1,335. 80	19,567. 30	»	8,558. 50
6,400. »	1,800	497. 90	1,413. »	150	716. »	10,976. 90	»	5,704. 10
2,540. »	340	142. 90	560. »	70	303. 60	3,956. 50	»	67. 10
18,100. »	4,500	2,610. »	3,184. »	700	2,116. 80	31,210. 80	»	13,926. »
2,820. »	600	177. »	523. »	100	327. 40	4,547. 40	»	222. »
1,800. »	340	238. »	390. »	200	186. 20	3,154. 20	»	1,972. »
14,552. »	2,388	685. »	1,990. »	400	1,320. 80	21,335. 80	»	12,095. »
11,260. »	650	562. 90	2,262. »	400	1,100. 80	16,235. 70	»	8,885. 10

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Numero progressivo	ARCHIVI NOTARILI	Entrata ordinaria (proventi d'archivio)				Entrata straordinaria	Partite che si compensano con la spesa	Entrata complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16
		Redditi patrimoniali	Tasse versate dai notari	Tasse direttamente riscosse	Diverse			
25	Caltagirone	»	8,700	2,500	380. »	30	958. 40	12,568. 40
26	Caltanissetta.	»	25,300	5,800	1,100. »	80	1,874. 40	34,154. 40
27	Camerino	»	2,500	1,090	362. 90	15	402. 40	4,370. 30
28	Campobasso.	»	10,600	3,250	657. »	115	969. 60	15,591. 60
29	Casale Monferrato . . .	»	15,000	2,550	580. »	60	1,222. »	19,412. »
30	Cassino.	»	24,025	6,155	1,240. »	200	2,190. 60	33,810. 60
31	Castelnuovo di Garfagnana	300. »	2,230	1,310	440. »	20	382. 40	4,682. 40
32	Castrovillari.	»	7,500	2,330	390. »	70	816. »	11,106. »
33	Catania.	»	52,000	12,750	1,438. 56	200	4,168. »	70,556. 56
34	Catanzaro.	»	16,000	2,840	590. »	35	1,052. »	20,517. »
35	Chiavari	»	7,250	3,450	300. »	15	539. 80	11,554. 80
36	Chieti.	»	9,091	1,100	360. »	35	726. »	11,312. »
37	Como.	»	27,000	2,800	825. »	45	1,298. 20	31,963. 20
38	Cosenza.	»	19,000	3,350	688. 36	70	1,109. 60	24,217. 96
39	Cremona	»	16,500	1,740	475. »	35	929. 60	19,679. 60
40	Cuneo	»	13,670	2,960	435. »	30	878. 4	17,973. 4
41	Fermo	»	6,050	1,360	300. »	35	631. »	8,376. »
42	Ferrara.	»	15,000	3,850	395. »	35	927. 20	20,207. 20
43	Finalborgo	»	5,000	1,000	245. »	40	382. 40	6,667. 40
44	Firenze.	150. »	56,000	10,200	1,760. »	100	2,822. 80	71,032. 80
45	Forlì.	»	15,350	2,400	870. »	70	979. 60	19,669. 60
46	Frosinone.	»	10,500	950	361. »	170	778. 40	12,759. 40
47	Genova.	»	60,000	12,675	1,760. »	300	3,078. 80	77,813. 80

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Spesa ordinaria (d'amministrazione)				Spesa straordinaria	Partite che si compensano con l'entrata	Spesa complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16	Riepilogo	
Personale	Locali	Spese d'ufficio	Diverse				Differenze in	
							— da prelevare dal Fondo	+ da versare al sopravanzi
7,500. »	1,500	305. »	1,476. »	100	958. 40	11 839. 40	»	729. »
16,664. »	2,050	1,035. »	3,624. »	600	1,874. 40	25,847. 40	»	8,307. »
2,550. »	700	152. 90	520. »	45	402. 40	4,370. 30	»	»
8,020. »	1,400	587. »	1,017. »	250	969. 60	12,243. 60	»	3,348. »
11,700. »	1,900	902. 90	1,652. »	170	1,222. »	17,546. 90	»	1,865. 10
18,100. »	2,090	632. 90	4,414. »	650	2,190. 60	28,077. 50	»	5,733. 10
2,950. »	181	150. »	617. »	150	382. 40	4,430. 40	»	252. »
5,900. »	720	302. 90	1,118. »	140	816. »	8,996. 90	»	2,109. 10
24,399. »	2,800	1,750. »	5,638. »	550	4,168. »	39,305. »	»	31,251. 56
11,701. 10	1,400	477. 90	2,342. »	150	1,052. »	17,126. »	»	3,391. »
4,400. »	2,000	257. 90	1,224. »	100	530. 80	8,521. 70	»	3,033. 10
6,200. »	960	500. »	1,208. »	200	726. »	9,794. »	»	1,518. »
14,600. »	2,392	964. »	2,626. 31	250	1,293. 20	22,125. 51	»	9,837. 69
9,520. »	1,800	496. 90	1,252. »	250	1,109. 60	14,428. 50	»	9,789. 46
11,118. 73	1,300	525. »	1,462. »	150	929. 60	15,485. 33	»	4,194. 27
8,220. »	1,740	732. 90	2,015. »	250	878. 40	13,836. 30	»	4,137. 10
5,360. »	50	465. »	992. »	130	631. »	7,628. »	»	748. »
7,720. »	700	790. »	1,170. »	100	927. 20	11,407. 20	»	8,800. »
2,620. »	600	223. »	825. »	115	382. 40	4,765. 40	»	1,902. »
25,898. 01	1,810	2,250. »	6,688. »	700	2,822. 80	40,148. 81	»	30,883. 99
9,400. »	1,000	520. »	1,737. »	150	979. 60	13,786. 60	»	5,883. »
5,350. »	600	307. 90	1,107. »	100	778. 40	8,243. 30	»	4,516. 10
31,180. »	6,120	1,610. »	7,483. »	1,000	3,078. 80	50,461. 80	»	27,352. »

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Numero progressivo	ARCHIVI NOTARILI	Entrata ordinaria (proventi d'archivio)				Entrata straordinaria	Partite che si compensano con la spesa	Entrata complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16
		Redditi patrimoniali	Tasse versate dai notari	Tasse direttamente riscosse	Diverse			
48	Gerace	»	8,000	1,920	350. »	120	706. »	11,096. »
49	Girgenti	»	19,600	4,805	620. »	35	1,350. 80	26,410. 80
50	Grosseto	»	6,300	2,045	240. »	30	542. 40	9,157. 40
51	Isernia	»	11,000	3,180	3,005. »	120	908. 40	18,213. 40
52	Ivrea	»	14,250	2,100	885. »	50	979. 60	18,264. 60
53	Lagonegro	»	6,700	1,520	320. »	30	472. 40	9,042. 40
54	Lanciano	»	18,100	3,670	625. »	150	1,159. 60	23,704. 60
55	Larino	»	8,500	2,800	450. »	150	776. »	12,676. »
56	Lecco	»	38,000	8,980	1,280. »	200	2,365. 60	50,825. 60
57	Livorno	»	10,000	1 300	505. »	70	1,057. 20	12,932. 20
58	Lodi	»	6,150	1,065	1,842. 98	50	646. »	9,753. 98
59	Lucca	»	23,100	8,900	1,440. »	100	1,432. »	34,972. »
60	Lucera	»	32,000	4,850	980. »	70	1,434. 40	39,334. 40
61	Macerata	»	11,600	1,330	570. »	66	1,036. »	14,602. »
62	Mantova	»	24,000	6,075	883. 92	70	2,143. 20	33,172. 12
63	Massa	»	7,500	1,130	380. »	50	696. »	9,756. »
64	Matera	»	7,100	1,380	400. »	60	636. »	9,576. »
65	Melfi	»	6,950	2,550	580. »	70	777. 80	10,927. 80
66	Messina	»	27,000	13,000	4,757. 52	150	2,165. 60	47,073. 12
66	Milano	316. »	114,000	10,180	1,912. »	180	3,824. »	130,412. »
68	Mistretta	»	3,850	745	1,396. 50	30	397. 40	6,418. 90
69	Modena	4,295. 50	19,700	5,600	780. »	50	2,464. 40	32,889. 90
70	Modica	»	20,100	3,300	570. »	55	1,080. 80	25,105. 80

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Spesa ordinaria (d'amministrazione)				Spesa straordinaria	Partite che si compensano con l'entrata	Spesa complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16	Riepilogo	
Personale	Locali	Spese d'ufficio	Diverse				Differenze in	
							- da prelevare dal Fondo	+ da versare al sopravanz
							»	
5,820. »	480	335. »	1'408. »	100	706. »	8,849 »	»	2,247. »
11,800. »	3,500	927. 90	2,782. »	250	1,350. 80	20,610. 70	»	5,800. 10
2,760. «	500	252. 90	1,521. 82	75	542. 40	5,652. 12	»	3,505. 28
7,500. »	680	715 »	1,316. »	150	908. 40	11,260. 40	»	6,944. »
9,660. »	1,650	465 »	1,307. »	160	979. 60	14,221. 60	»	4,043. »
2,920. »	480	385. »	987. »	130	472. 40	5,374. 40	»	3,668. »
9,700. »	880	585. »	1,910. »	200	1,159. 60	14,434. 60	»	9,270. »
5,800. »	600	330. »	1,603. »	100	776. »	9,244. »	»	3,432. »
17,292. »	200	1,330. »	5,984. »	400	2,365. 60	27,571. 60	»	23,254. »
9,040. »	900	260. »	1,330. »	80	1,057. 20	12,667. 20	»	265. »
7,394. 98	430	180. »	668. »	35	643. »	9,353. 98	»	400. »
14,479. »	3,455	930. »	4,444. »	300	1,432. »	25,100 »	»	9,872. »
16,574. »	1,060	1,115. »	3,974. »	1,300	1,434. 40	25,457. 40	»	13,877. »
5,900. »	900	682. 90	1,243. »	75	1,036. »	9,836. 90	»	4,765. 10
14,892. »	320	795. »	3,030. »	200	2,143. 20	21,380. 20	»	11,791. 92
5,750. »	120	260. »	882. »	125	696. »	7,833. »	»	1,923. »
6,300. »	250	345. »	873. »	100	636. »	8,504. »	»	1,072. »
6,700. »	750	470. »	1,369. »	150	777. 80	10,216. 80	»	711. »
17,900. »	200	1,400. »	5,964. »	700	2,165. 60	28,329. 60	»	18,743. 52
27,848. 03	1,000	2,200. »	6,962. »	2,700	3,824. »	44,534. 03	»	85,877. 97
3,060. »	550	327. 90	828. »	75	397. 40	5,238. 30	»	1,180. 60
14,900. »	1,989	1,210. »	3,068 »	400	2,464. 40	24,031. 40	»	8,858. 50
11,140. »	2,800	315. »	1,755. »	75	1,080. 80	17,165. 80	»	7,940. »

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Numero progressivo	ARCHIVI NOTARILI	Entrata ordinaria (proventi d'archivio)				Entrata straordinaria	Partite che si compensano con la spesa	Entrata complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16
		Redditi patrimoniali	Tasse versate dai notari	Tasse direttamente riscosse	Diverse			
71	Mondovì	»	13,000	3,750	635. »	40	1,079. 60	18,504. 60
72	Monteleone (Calabria)	»	7,800	1,300	460. »	70	524. 80	10,154. 80
73	Napoli	»	100,000	24,400	3,313. 12	150	4,733. 60	132,596. 72
74	Nicastro	»	7,300	1,570	275. »	80	437. 40	9,662. 40
75	Nicosia	»	8,000	3,640	495. »	20	697. 20	12,852. 20
76	Novara	»	18,500	4,300	540. »	100	1,979. 60	25,419. 60
77	Novi Ligure	»	6,200	2,775	365. »	1,450	699. 75	11,489. 75
78	Nuoro	»	2,415	465	333. »	50	342. 40	3,655. 40
79	Oneglia	»	4,800	1,845	245. »	35	452. 40	7,377. 40
80	Oristano	»	7,100	1,280	300. »	40	534. 80	9,254. 80
81	Padova	»	25,000	6,925	770. »	20	1,670. 80	34,385. 80
82	Palermo	»	58,500	17,780	4,171. 15	600	3,481. 20	84,532. 35
83	Pallanza	»	9,600	3,550	265. »	70	599. 80	14,084. 80
84	Palmi	»	7,800	2,025	445. »	100	514. 80	10,884. 80
85	Parma	»	18,500	3,130	590. »	35	958. 40	23,213. 40
86	Patti	»	7,443	5,000	420. »	70	776. »	13,709. »
87	Pavia	»	6,270	1,540	390. »	50	674. 80	8,924. 80
88	Pavullo nel Frignano	»	2,350	90	125. »	30	251. 20	2,846. 20
89	Perugia	»	21,700	2,900	650. »	350	978. 40	26,578. 40
90	Pesaro	»	7,000	570	295. »	50	574. 80	8,489. 80
91	Piacenza	»	15,400	3,110	513. 25	200	954. 60	20,177. 85
92	Pinerolo	»	8,750	2,910	350. »	30	627. 20	12,667. 20
93	Pisa	»	13,800	1,800	550. »	45	1,007. 20	17,202. 20

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Spesa ordinaria (d'amministrazione)				Spesa straordinaria	Partite che si compensano con l'entrata	Spesa complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16	Riepilogo	
Personale	Locali	Spese d'ufficio	Diverse				— da prelevare dal Fondo	+ da versare al sopravanzi
9,520. »	1,500	720. »	1,942. »	150	1,079. 60	14,911. 60	»	3,593. »
4,580. »	600	300. »	919. »	150	524. 80	7,073. 8	»	3,081. »
53,544. 33	3,200	2,960. »	12,934. »	2,100	4,733. 60	79,471. 93	»	53,124. 79
3,256. »	509	395. »	742. »	75	437. 40	5,414. 40	»	4,248. »
7,320. »	1,500	260. »	1,461. »	75	697. 20	11,313. 20	»	1,539. »
9,520. »	1,750	820. »	2,132. »	150	1,979. 60	16,351. 60	»	9,068. »
6,250. »	750	575. »	1,503. »	200	699. 75	9,977. 75	»	1,512. »
2,790. »	30	230. »	223. »	400	342. 40	3,655. 40	»	»
3,000. »	600	205. »	1,192. »	75	452. 40	5,524. 40	»	1,853. »
4,580. »	650	285. »	1,394. »	75	534. 80	7,518. 80	»	1,736. »
12,931. »	1,200	1,430. »	3,394. »	550	1,670. 80	21,175. 80	»	13,210. »
31,256. »	3,227	2,210. »	9,640. »	1,500	3,481. 20	54,314. 20	»	30,218. 15
5,100. »	1,450	550. »	1,540. »	75	599. 80	9,314. 80	»	4,770. »
5,100. »	50	395. »	1,560. »	75	514. 80	7,604. 80	»	3,280. »
8,400. »	3,200	625. »	1,640. »	300	953. 40	15,123. 40	»	8,090. »
6,180. »	1,096	420. »	1,988. »	150	776. »	10,610. »	»	3,099. »
5,220. »	660	450. »	1,070. »	150	674. 80	8,224. 80	»	700. »
1,710 »	15	125. »	485. »	125	251. 20	2,711. 20	»	135. »
9,220. »	1,300	690. »	2,040. »	300	978. 40	14,528. 40	»	12,050. »
4,710. »	380	295. »	1,000. »	100	574. 80	7,059. 80	»	1,430. »
10,627. »	650	725. »	2,172. »	150	954. 60	15,278. 60	»	4,899. 25
6,420. »	1,200	385. »	1,543. »	100	627. 20	10,275. 20	»	2,392. »
7,840. »	720	485. »	1,375. »	150	1,007. 20	11,577. 20	»	5,625. »

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Numero progressivo	ARCHIVI NOTARILI	Entrata ordinaria (proventi d'archivio)				Entrata straordinaria	Partite che si compensano con la spesa	Entrata complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16
		Redditi patrimoniali	Tasse versate dai notari	Tasse direttamente riscosse	Diverse			
94	Potenza	»	8,500	1,770	490. »	45	777. 20	11,582. 20
95	Ravenna	»	13,050	1,075	380. »	30	626. »	15,161. »
96	Reggio Calabria	»	11,000	4,100	520. »	120	828. 49	16,568. 40
97	Reggio Emilia	»	19,600	2,710	640. »	50	1,029. 60	23,999. 60
98	Rieti	»	4,350	875	355. »	30	422. 40	6,032. 40
99	Roma	»	90,000	12,800	2,330. »	300	3,282. 80	108,712. 80
100	Rossano	»	3,700	560	265. »	70	472. 40	5,067. 40
101	Rovigo	»	12,000	1,240	305. »	50	544. 80	14,139. 80
102	Sala Consilina	»	5,050	2,150	265. »	75	464. 80	8,004. 80
103	Salerno	»	27,000	7,505	1,280. »	60	2,020. 40	37,865. 40
104	Salò	»	4,600	410	150. »	45	292. 40	5,497. 40
105	Saluzzo	600. »	10,650	2,400	495. »	50	752. 20	14,947. 20
106	San Remo	»	9,500	4,250	360. »	45	624. 80	14,779. 80
107	S. Maria C. V.	50. »	27,900	6,050	1,450. »	150	2,016. 80	37,616. 80
108	S. Angelo dei Lombardi	»	8,000	3,120	465. »	50	686. »	12,321. »
109	Sarzana	»	11,500	5,250	375. »	30	702. 20	17,857. 20
110	Sassari	582. »	12,300	2,250	480. »	40	1,088. 40	16,740. 40
111	Savona	»	6,850	1,580	275. »	40	574. 80	9,319. 80
112	Sciacca	»	7,700	3,050	510. »	40	826. »	12,126. »
113	Siena	380. »	13,900	3,950	644. »	110	898. 40	19,882. 40
114	Siracusa	»	24,200	3,100	700. »	150	1,332. »	26,482. »
115	Solmona	»	5,998	3,400	300. »	50	422. 40	10,170. 40
116	Sondrio	»	11,000	1,575	415. »	50	737. 20	13,777. 20

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Spesa ordinaria (d'amministrazione)				Spesa straordinaria	Partite che si compensano con l'entrata	Spesa complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16	Riepilogo	
Personale	Locali	Spese d'ufficio	Diverse				Differenze in — da prelevare dal Fondo	+ da versare al sopravanz
6,919. »	10	465. »	1,409. »	100	777. 20	9,680. 20	»	1,902. »
6,541. »	1,209	520. »	678. »	200	626. »	9,764. »	»	5,397. »
7,900. »	1,000	670. »	1,772. »	150	828. 40	13, 20. 40	»	4,248. »
9,760. »	700	715. »	3,402 »	200	1,029. 60	15,806. 60	»	8,193. »
2,560. »	575	315. »	940. »	75	422. 40	4,887. 40	»	1,145. »
34,450. »	7,660	2,575. »	8,070. »	2,100	3,282. 80	58,137. 80	»	50,575. »
2,760. »	330	260. »	563. »	75	472. 40	4,460. 40	»	607. »
4,800. »	1,300	533. »	960. »	75	544. 80	8,217. 80	»	5,922. »
2,800. »	1,000	375. »	1,030. »	75	464. 80	5,744. 80	»	2,260. »
19,380. 63	3,400	1,210. »	4,558. »	600	2,020. 40	31,169. 03	»	6,696. 37
1,620. »	150	345. »	675. »	75	292. 40	3,157. 40	»	2,340. »
6,820. »	370	960. »	1,504. »	150	752. 20	10,556. 20	»	4,391. »
4,630. »	1,100	283. »	1,300. »	150	624. 80	8,137. 80	»	6,642. »
19,921. »	7,280	1,065. »	4,058. »	400	2,016. 80	34,740. 80	»	2,876. »
6,300. »	420	350. »	1,298. »	75	686. »	9,129. »	»	3,192. »
6,580. »	2,000	423. »	2,649. »	75	702. 20	12,429. 20	»	5,423. »
8,140. »	485	405. »	1,677. »	75	1,088. 40	11,870. 40	»	4,870. »
4,460. »	1,100	285. »	1,034. »	50	574. 80	7,503. 80	»	1,816. »
6,180. »	63	430. »	1,898. »	75	826. »	9,472. »	»	2,654. »
8,020. »	760	644. »	2,572. »	150	898. 40	13,044. 40	»	6,838. »
12,790. »	1,200	415. »	2,374. »	150	1,332. »	18,261. »	»	8,221. »
3,060. »	550	515. »	1,190. »	75	422. 40	5,812. 40	»	4,358. »
6,460. »	700	565. »	1,304. »	150	737. 20	9,916. 20	»	3,861. »

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Numero progressivo	ARCHIVI NOTARILI	Entrata ordinaria (proventi d'archivio)				Entrata straordinaria	Partite che si compensano con la spesa	Entrata complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16	
		Redditi patrimoniali	Tasse versate dai notari	Tasse direttamente riscosse	Diverse				
117	Spoletto	»	11,700	920	340. »	75	656. »	13,691	
118	Susa	»	6,500	1,970	420. »	120	493. 60	9,508	
119	Taranto	»	14,600	2,850	510. »	30	887. 20	18,877	
120	Teramo	»	17,000	5,050	500. »	15	879. 60	23,445	
121	Termini Imerese	»	13,300	3,840	630. »	250	1,108. 40	19,128	
122	Torino	»	75,000	18,550	2,850. »	250	3,774. »	100,424	
123	Tortona	»	6,800	2,350	275 »	70	574. 80	10,069	
124	Trani	600. »	27,200	3,020	872. 80	70	1,604. 40	33,367	
125	Trapani	»	29,000	3,470	845. »	45	1,512. »	34,872	
126	Treviso	»	22,000	4,950	810. »	250	1,201. »	29,210	
127	Udine	1,200. »	33,500	8,350	860. »	80	742 »	44,732	
128	Urbino	»	5,300	1,160	225. »	75	472. 40	7,332	
129	Vallo di Lucania	»	5,300	1,260	280. »	30	463. 60	7,339	
130	Venezia	»	22,000	5,800	788. 88	50	1,484. 40	30,123	
131	Vercelli	»	10,200	2,900	440. »	60	656. »	14,256	
132	Verona	»	24,000	3,400	660. »	100	1,232. »	29,392	
133	Vicenza	»	21,200	2,650	532. »	35	954. 60	25,377	
134	Vigevano	»	6,400	2,130	345. »	50	656. »	9,581	
135	Viterbo	»	3,200	2,100	1,965. »	35	636. »	7,990	
135	Voghera	400. »	9,150	2,400	341. »	50	724. 80	13,069	
	TOTALE		8,873. 50	2,289,667	503,905	99,851. 46	12,581	151,149. 75	3,066,027

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1915

Spesa ordinaria (d'amministrazione)				Spesa straordinaria	Partite che si compensano con l'entrata	Spesa complessiva risultante per l'esercizio finanziario 1915-16	Riepilogo	
Personale	Locali	Spese d'ufficio	Diverse				— da prelevare dal Fondo	+ da versare al sopravanzi
6,000. »	750. »	317. »	898. »	75	656. »	8,756. »	»	4,935. »
4,100 »	700. »	435. »	888. 70	70	498. 60	6 753. 30	»	2,756. 30
6,760. »	1,425. »	395. »	2,234. »	200	887. 20	11,901. 20	»	6,976. »
9,520. »	1,140. »	590. »	2,377. »	200	879. 60	14,706 60	»	8,738. »
9,460. »	1,700. »	480. »	1,790. »	75	1,108. 40	14,613. 40	»	4 515. »
26,618. »	9,875. »	2,460. »	8,368. »	600	3,774. »	51,695. »	»	48,729. »
4,640. »	800. »	340. »	989. »	75	574. 80	7,418. 80	»	2,651. »
15,940. »	860. »	585. »	2,034. »	300	1,604. 80	21,323. 40	»	12,043. 80
14, 60. »	3,600. »	855. »	3,234. »	300	1,512. »	23,561. »	»	11,311. »
9,400. »	500. »	1,100. »	2,002. »	350	1,200. »	14,552. »	»	14,658. »
14,060. »	5,500. »	1,265. »	2,426. »	400	742. »	24,393. »	»	20,339. »
2,560. »	250. »	327. »	950. »	75	472. 40	4,634. 40	»	2,598. »
3,650. »	600 »	310. »	769. »	70	463 60	5,853. 60	»	1,480. »
17,253. »	250. »	660. »	3,090. »	200	1,484. 40	22,937. 40	»	7,185. 88
6,240. »	1,300. »	745. »	1,268. »	75	656. »	10,284. »	»	3,972. »
11,820. »	1,250. »	710. »	2,502. »	250	1,232. »	17,764 »	»	11,628. »
9,986. »	1,700. »	885. »	2,022. »	250	954. 60	15,797. 60	»	9,574. »
6,000 »	1,100. »	345. »	753. »	75	656. »	8,929. »	»	652. »
5,760. »	375. »	252. »	838. »	75	636 »	7,936. »	»	»
5,650. »	1,330. 25	455. »	1,259. »	75	724. 80	9,485. 05	»	3,584. 75
1,292,666. 79	186,625. 25	92,463. 05	287,450. 83	37,330	151,149 75	2,047,685. 67	»	1,018,342. 04

Procediamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(È approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1915-16 tutti i pagamenti del capitolo n. 59 « *Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegnati agli economi spirituali durante le vacanze* » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1915 l'Amministrazione del Fondo per il culto è autoriz-

zata a corrispondere a titolo di sussidio all'opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, un assegno annuo di lire 6,000.

(È approvato).

Art. 5.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(È approvato).

Art. 6.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1915-16 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(È approvato).

Art. 7.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario 1915-16 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabella N).

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Ancona e Sipari a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

ANCONA. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio 1914, n. 742; (382)

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1435, relativo alla proroga al 30 giugno 1915 delle disposizioni del Regio decreto 1º settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia; (392)

Conversione in legge dei decreti: a) Numero 1026 del 22 settembre 1914 col quale sono concesse per l'esercizio finanziario 1914-15 nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; b) N. 1244 del 1º novembre 1914 per costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato; c) N. 1245 del 22 ottobre 1914 per nuova autorizzazione di spesa in aumento di quella stabilita per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906. (305)

SIPARI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge « Aggregazione del comune di San Biagio Saracinesco al mandamento di Atina ». (388)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 31 dicembre 1913, n. 1403, che modifica, per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi, il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851, serie 3ª (71):

Presenti e votanti . . . 270
Maggioranza 136
Voti favorevoli . . . 243
Voti contrari 27

(La Camera approva).

Conversione in legge dei Regi decreti 12 giugno 1912, n. 54, e 6 febbraio 1913,

n. 71, riguardanti il trattamento degli spiriti di cui all'articolo 43, primo comma del testo unico di leggi 16 settembre 1909, n. 704. — Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1913, n. 1392, che apporta modificazioni al regime fiscale degli spiriti (61-72):

Presenti e votanti . . . 270
Maggioranza 136
Voti favorevoli . . . 240
Voti contrari 30

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1913, n. 1370, portante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1913-14, allo scopo di affidare al Ministero delle colonie la gestione dei fondi occorrenti pel funzionamento delle scuole in Tripolitania ed in Cirenaica (87);

Presenti e votanti 270
Maggioranza 136
Voti favorevoli . . . 239
Voti contrari 31

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1913, n. 421, che ha recato modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (62):

Presenti e votanti . . . 270
Maggioranza 136
Voti favorevoli . . . 243
Voti contrari 27

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1100, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici, degli impiegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e degli appartenenti al Corpo delle guardie di città destinati in Libia (84):

Presenti e votanti . . . 270
Maggioranza 136
Voti favorevoli . . . 242
Voti contrari 28

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Agnelli — Albanese — Alessio — Altobelli — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Appiani — Artom — Astengo Auteri-Berretta.

Badaloni — Balsano — Bernabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Bellati — Beltrami — Berenini — Berlingieri — Berti — Bertini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bonacossa — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Borromeo — Borsarelli — Bouvier — Bovetti — Brandolini — Brunelli — Bruno — Buccelli — Buonini Icilio — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Calisse — Callaini — Canepa — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Capitanio — Cappelli — Carcano — Cartia — Casalegno — Casalini Giulio — Casciani — Casolini Antonio — Cassin — Cavagnari — Cavallari — Cavallera — Cavazza — Ceci — Cesia — Centurione — Charrey — Chiaraviglio — Chidichimo — Chimienti — Ciccarone — Ciccotti — Cicogna — Cimatì — Cimorelli — Cioffrese — Ciuffelli — Coeco-Ortu — Colonna di Cesarò — Congiu — Corniani — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Cugnolio.

Da Como — Daneo — Danieli — De Ambri — De Amicis — De Felice-Giuffrida — De Giovanni — Del Balzo — De Nava Giuseppe — De Ruggieri — De Vargas — De Viti de Marco — De Vito — Di Bagno — Di Campolattaro — Di Francia — Di Mirafiori — Di Palma — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Stefano — Dore.

Facchinetti — Falletti — Faustini — Federzoni — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Camillo — Fornari — Fortunati — Fraccacreta — Fradeletto — Frisoni — Frugoni.

Gallini — Gargiulo — Gaudenzi — Gazzelli — Giacobone — Giampietro — Giordano — Girardi — Girardini — Giuliani — Goglio — Grabau — Grassi — Gregoraci — Guglielmi.

Joele.

La Pegna — Larussa — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Lo Presti — Lucernari — Luciani — Lucifero.

Manfredi — Manna — Manzoni — Marcello — Mariotti — Martini — Maury — Mazzarella — Meda — Medici del Vascello — Mendaja — Miari — Miccichè — Micheli — Miglioli — Milano — Mirabelli — Modigliani — Molina — Mondello — Montauti — Montesor — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi. Nava Ottorino — Nofri.

Ottavi.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pantano — Paratore — Parlapiano — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Pavia — Peano — Pennisi — Petrillo — Piccirilli — Pietravelle — Pipitone — Pizzini — Pozzi.

Quarta.

Rastelli — Renda — Restivo — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rindone — Rizzone — Roi — Romanin-Jacq — Rondani — Rosadi — Rossi Luigi — Rota — Rubilli — Rubini — Ruini — Ruspoli.

Sacchi — Salomone — Salterio — Salvagnini — Sandrini — Sandulli — Saraceni — Sarrocchi — Saudino — Savio — Schanzer — Schiavon — Sciacca-Giardina — Sciorati — Sighieri — Simoncelli — Sioli-Le gnani — Sipari — Soderini — Soleri — Sonnino — Spetrino — Stoppato — Storoni — Suardi.

Talamo — Tamborino — Tasca — Teso — Theodoli — Torre — Tortorici — Toscano — Tosti.

Vaccaro — Valenzani — Valignani — Valvassori-Peroni — Vigna — Visocchi. Zaccagnino — Zegretti.

Sono in congedo:

Cirmeni.
De Capitani.
Rossi Eugenio.
Santamaria.
Vinaj.

Sono ammalati:

Bertarelli.
Chiesa Pietro.
Dell'Acqua.
Ginori-Conti.
Leonardi — Lucchini.
Maraini.
Ollandini.
Porcella.
Rizza — Ronchetti — Rossi Gaetano — Roth.
Tassara.

Assenti per ufficio pubblico:

Di Giorgio.
Marazzi.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e di una mozione presentate oggi.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*,
legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia vera la voce corsa di un possibile licenziamento di avventizi catastali.

« De Felice-Giufrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che indussero l'Amministrazione scolastica provinciale di Brescia a negare il pagamento del mensile di ottobre del 1914-15 ai maestri provvisori, e a rifiutare il pagamento dello stipendio dal giorno di apertura delle scuole elementari al giorno della nomina; mentre è troppo giusto che pretendendosi anche dai maestri provvisori lo svolgimento completo del programma, si paghi loro l'intero stipendio. Inoltre è evidente che il maestro non debba perdere lo stipendio per eventuali ritardi della nomina dovuti a cause assolutamente a lui estranee.

« Tovini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se sia vero che intenda utilizzare i prigionieri di guerra, come schiavi e come krumiri nei lavori pubblici.

« Treves ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se - di fronte al recentissimo atteggiamento del Vaticano - intenda limitare la sua azione alla semplice rettifica fatta pubblicare dalla *Stefani*, e che si riferisce ad una parte soltanto dell'allocuzione papale - ovvero non creda opportuno - tenendo conto della eccezionale situazione internazionale - fare innanzi al mondo civile - per rispetto alla verità, ed al tradizionalistico spirito italiano di tolleranza, ed anche per sventare pericolose insidie - la documentazione che il Sommo Pontefice, specialmente durante la presente scellerata conflagrazione europea, ha goduto la maggiore libertà ed indipendenza nell'esercizio del suo altissimo ministero.

« Altobelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, sulle condizioni di disagio create dalle vigenti disposizioni alle famiglie dei salariati ed impiegati dello

Stato e di Enti pubblici, i quali siano chiamati alle armi coi gradi di sottufficiali o di ufficiali subalterni.

« Ottorino Nava ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se, tenuto conto delle gravi difficoltà che si oppongono attualmente alla esecuzione di opere pubbliche, creda, come essi confidano, opportuno di prorogare al 31 dicembre 1916 il termine fissato al 31 dicembre 1915 per l'inizio delle opere igieniche per le quali vennero concessi mutui di favore in base al Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050, così e come si è già fatto con Decreto 18 novembre ultimo scorso in relazione alle altre opere di cui il Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Stoppato, Arrigoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda sia giusto disporre che i sottufficiali, che al momento del richiamo avevano il grado di caporal maggiore, abbiano, oltre la paga, l'indennità speciale giornaliera, che tutti gli altri sottufficiali hanno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lombardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per chiedere perchè non abbia ancora trasmesso al comune di Motta Camastra l'atto di morte del militare Tripolone Giuseppe di Francesco soldato di fanteria, ucciso il giorno 6 giugno a Freikoffel, senza del quale atto di morte la famiglia non può efficacemente presentare la domanda di sussidio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda sia conveniente ormai provvedere all'abolizione della qualifica di *fiscale* nella denominazione dei funzionari del pubblico ministero presso i tribunali militari, considerando che tale qualifica ormai è stata anche repudiata dalla denominazione di altre categorie di ufficiali civili e non risponde più per altro alla funzione eminentemente giuridica ed obbiettiva della magistratura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vinaj ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se in eventuali licenziamenti di avventizi catastali non creda di usare un riguardo almeno a quelli in servizio continuativo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sipari ».

« Il sottoscritto, compreso di ammirazione per l'opera benefica compiuta dal Comitato regionale di Palermo della Croce Rossa Italiana insieme a quella Direzione compartimentale di sanità, nella lotta contro la malaria in Sicilia, nell'esecuzione della provvida legge sul chinino di Stato, che ha messo i lavoratori delle zone malariche nella possibilità di prevenire l'infezione con una regolare profilassi e di troncarla alla comparsa delle prime manifestazioni, chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda attuare contro quelle Amministrazioni comunali siciliane che o non si mostrino zelanti sulla osservanza della legge, o non se ne curano affatto o talvolta l'ostacolano sia col non compilare i ruoli del chinino, sia col farlo a carico dei lavoratori, come si rileva dalle relazioni ufficiali sui servizi antimalarici; interroga inoltre il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se a rimuovere la prima scaturigine del flagello, non intenda dar vigoroso impulso agli studi diretti a preparare in Sicilia l'opera di regolarizzazione del corso delle acque montane nel periodo delle piogge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mondello ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulle cause, e sulle eventuali responsabilità, che determinarono il disastro ferroviario la mattina del primo dicembre corrente nella stazione di Messina, dove era pure occorsa una grave disgrazia alcune settimane avanti, e sui provvedimenti atti a impedire il ripetersi di simili sciagure. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mondello ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali disposizioni intenda impartire per evitare nel 1916 l'inconveniente lamentato nel 1915, circa il ritardo subito dagli appalti, e quindi riverberatosi nell'ultimazione

dei lavori, per le ricostruzioni dei paesi colpiti dal terremoto marsicano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sipari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga necessario far cessare l'inumana imposizione che il Genio civile va facendo a parecchi cittadini di Balsorano, cui intima di demolire le baracche provvisorie che a loro spese hanno aggiunte a quelle, troppo ristrette, date loro dallo Stato, quando questo non ha provveduto al sufficiente ricovero provvisorio, per cui qualche centinaio di famiglie restano ancora prive in quel paese. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sipari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e della guerra, per sapere se non credano opportuno, per considerazioni di equità e di rispetto al dolore dei congiunti, di esonerare dall'obbligo della denuncia le successioni dei militari caduti in guerra, limitatamente agli oggetti ed effetti personali ed al peculio sino ad una certa somma. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ottorino Nava ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non creda di provvedere adeguatamente al rimborso delle spese sostenute dai comuni e dai Comitati locali per l'assistenza ai profughi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ottorino Nava ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se intenda equiparare, specie nelle promozioni, la posizione degli ufficiali del corpo sanitario, anche di complemento, a quella degli ufficiali delle altre armi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« De Ruggieri, Cotugno, Capitano, Lombardi, Rubilli, Spetrino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere il motivo, per il quale i promossi a sergenti dopo il richiamo di mobilitazione, non usufruiscono dell'indennità stabilita dall'articolo 3 del decreto Luogotenenziale n. 1393, andato in

vigore il 12 settembre ultimo scorso, e se non intenda provvedere per togliere tale ingiustizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere:

1° perchè, a differenza di tutti gli altri corpi del nostro glorioso esercito, solo in quello sanitario non si facciano promozioni specie nella categoria farmacisti, quantunque questi benemeriti ufficiali prestino la loro opera efficacissima e siano esposti ai pericoli della guerra;

2° perchè ad essi ufficiali sanitari si faccia alternare il servizio reggimentale e l'ospedaliero in omaggio a quella giustizia distributiva che tanto conferisce alla disciplina ed allo zelo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Giuliani ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dei lavori pubblici e della marina, sulla necessità di eliminare quanto si verifica a danno dello Stato per le forniture dei carboni alle ferrovie e alla Regia marina.

« Fornari ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, sulla mancata costruzione delle opere ritenute indispensabili per restituire il normale funzionamento dei servizi ferroviari che Messina possedeva avanti il disastro tellurico.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri degli esteri e dell'agricoltura, per sapere se non credano opportuno denunziare, a termini del relativo articolo 8, la convenzione del 9 novembre 1907 fra l'Italia e la Germania per la protezione della proprietà letteraria ed artistica, approvata con Regio decreto 22 marzo 1908, n. 90.

« Ciccotti ».

La Camera italiana, riaffermando la fede nella vittoria delle armi alleate, che consenta una prossima restaurazione del Belgio e della Serbia, esprime fervido il voto che anche la nobilissima nazione polacca, che fu nei secoli un fattore prezioso di civiltà, preservando l'Europa dalle invasioni tartariche e turche, e che è destinata, anche nell'avvenire, ad un'azione poderosa di pa-

cifico equilibrio, possa essere ricomposta ad unità di Stato libero e indipendente.

Montresor, Arrivabene, Bianchini, Meda, Mariotti, Facchinetti, Schiavon, Micheli, Soderini, Stoppato, Federzoni, Theodoli, Corniani, Sioli-Legnani, Sandrini, Valvassori-Peroni, Simoncelli, Piccirilli, Agnelli.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per cui si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno qualora i ministri interessati non dichiarino di opporvisi nel termine regolamentare.

Quanto alla mozione, di cui è stata data lettura perchè munita di dieci firme, l'onorevole proponente si metterà poi d'accordo col Governo per stabilire il giorno in cui potrà essere discussa.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare l'onorevole Altobelli, che ha presentato una mozione già ammessa alla lettura dagli Uffici.

ALTOBELLI. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una mia mozione sull'assassinio di Miss Edith Cavell: prego il Governo che, pel suo svolgimento, si voglia compiacere di fissare la tornata di venerdì o sabato.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se il Presidente della Camera lo consente, non ho difficoltà che la mozione presentata dall'onorevole Altobelli sia iscritta nell'ordine del giorno subito dopo la discussione dell'esercizio provvisorio.

ALTOBELLI. Non si tratta di una discussione che richieda del tempo: non occorreranno che pochi minuti. Del resto il presidente del Consiglio deve considerare che se una mozione del genere della mia, non si discute relativamente subito, perde tutto il suo carattere di opportunità. D'altra parte la Camera sarà riaperta chi sa quando.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Camera non ha ancora deliberato le sue vacanze.

Io ho detto che si deve esaurire la discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio.

ALTOBELLI. Ripeto che non si tratta di una discussione, si tratta di una esposi-

zione di fatti, che potrà durare cinque o dieci minuti al massimo, e l'argomento merita veramente l'attenzione della Camera.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nessuno può prevedere, quando si propone una mozione, quanto la discussione su di essa possa durare.

ALTOBELLI. È stata già ammessa alla lettura degli Uffici, e non deve farsene che il semplice svolgimento.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di una mozione, onorevole Altobelli, se guarda meglio l'articolo 125 del regolamento, importa una discussione seguendo le norme stabilite per i disegni di legge.

ALTOBELLI. Questo significa che non si vuole farla discutere: lo si dica almeno chiaramente.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è così, onorevole Altobelli. Significa soltanto che bisogna mantenere l'ordine dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole presidente del Consiglio, questa mozione si metterebbe dopo la discussione dell'esercizio provvisorio, prima della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

La discussione dell'esercizio provvisorio comincerà domani; la relazione sarà distribuita stasera, e gli onorevoli deputati potranno fin da ora iscriversi per parlare.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In ordine ai lavori parlamentari vorrei proporre che domani il ministro del tesoro possa fare alla Camera la sua esposizione finanziaria, e subito dopo cominci la discussione dell'esercizio provvisorio. Quando la discussione sarà finita, allora stabiliremo l'ordine del giorno della Camera.

PRESIDENTE. E allora, la mozione dell'onorevole Altobelli?

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non intendo prendere nessun impegno sulla discussione di questa mozione, se non per quando sia terminata la discussione dell'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Altobelli si contenta?

ALTOBELLI. Oh! che vuole che dica io?... Quando l'onorevole presidente del Consiglio fa di simiglianti dichiarazioni...

Vorrei fare un'altra preghiera al Governo, sperando, questa volta, di essere più fortunato.

Ho presentato un'interrogazione che si riferisce ad una parte dell'allocuzione del Papa, la più scottante, che non è stata né rettificata dall'*Agenzia Stefani*, né confutata nel brillante discorso, poc'anzi pronunziato dall'onorevole ministro Orlando.

Vorrei pregare il Governo, dato il contenuto, e le finalità della interrogazione stessa, di rispondere domani in principio di seduta.

PRESIDENTE. Ma lei non può proporre questo. È il Governo che deve dire se intenda di rispondere o no ad una interrogazione, e quando.

ALTOBELLI. Ed allora faccia il Governo quello che crede.

PRESIDENTE. A una interrogazione il Governo può rispondere anche subito o nella tornata successiva, quando crede di usare di questa facoltà; ma non è il deputato che possa chiedere che un'interrogazione si discuta prima.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vorrei eliminare qualsiasi idea di minor cortesia verso il collega Altobelli; ma, per ciò che riguarda la risposta con precedenza alle interrogazioni, come osservava giustamente l'onorevole Presidente, bisogna che si segua il criterio obiettivo di ciò che il Governo crede di dovere immediatamente comunicare alla Camera. Il farne argomento di deferenza personale metterebbe il Governo in una situazione ben difficile...

ALTOBELLI. Personale?...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sì, dico personale, perchè qualunque deputato se fa un'interrogazione, la fa per avere la risposta subito, perchè più presto l'ha e meglio è. Ma è bene che si lasci al Governo questa iniziativa, da cui non posso in questo momento allontanarmi, anche perchè non so il contenuto dell'interrogazione dell'onorevole Altobelli, e non voglio saperlo, perchè sia libera e spontanea quella decisione che sarò per prendere, senza la suggestione del desiderio di fare cosa gradita all'onorevole Altobelli.

ALTOBELLI. Non c'entra il criterio personale; c'entra il criterio di attualità; voi così sfuggite alla questione: non volete rispondere perchè non vi torna comodo: ecco tutto. Lo sappiano però la Camera ed il Paese.

PRESIDENTE. Onorevole Altobelli, non è ammissibile una discussione su questo argomento.

L'articolo 118 del regolamento dice chiaramente: « Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annuncio fattone dal Presidente, rispondere subito, o nella tornata successiva in principio di seduta ».

Ricordino un po', una buona volta, il regolamento! (*Bravo! — Si ride.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves.

TREVES. Ho presentato una interrogazione che si riferisce all'argomento di un'altra che si deve svolgere domani.

Vorrei pregare il presidente del Consiglio di consentire che fossero svolte insieme.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Siccome questo mi pare conforme alle consuetudini...

PRESIDENTE. No, no! (*Ilarità.*)

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Allora non posso accontentare l'onorevole Treves.

La seduta è tolta alle 18.15.

Risposte scritte ad interrogazioni.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
ALBANESE: Consiglieri comunali ineleggibili	8265
ARRIGONI DEGLI ODDI: Prezzi dei carboni	8265
ASTENGO: Alluvioni in Liguria	8266
BORROMEO: Militari di 2ª categoria	8266
CANEPA: Autorità politica di Genova.	8266
CAFORALI: Forniture militari	8267
CASALINI: Esportazione dei latticini	8267
COTUGNO: Operai in zona di guerra	8268
— Assistenza civile in Bari	8268
DE FELICE-GIUFFRIDA: Pagamenti dei fitti	8268
DE RUGGIERI: Colonia libica	8268
FARANDA: Allievi ufficiali automobilisti.	8269
GIRETTI: Esportazione dello zucchero.	8269
MIGLIOLI: Rialzo dei generi di prima necessità	8269
MODICLIANI: Internati	8270
MONTEMARTINI: Viticoltura	8270
PALLASTRELLI: Sussidi alle famiglie dei richiamati	8271
RISSETTI: Sussidi alle famiglie dei soldati morti.	8271
SANARELLI: Cassa di previdenza dei sanitari	8272
SANDULLI: Applicazione di un decreto di amnistia	8272
SIMONCELLI: Occupazioni militari nelle regioni colpite dal terremoto	8273

	<i>Pag.</i>
TOSCANO: Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati	8273
VALENZANI: Albi dei curatori dei fallimenti.	8273
VINAJ: Sanitari nel servizio di leva	8274

Albanese. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — Per sapere se in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 212 e penultimo capoverso dell'articolo 214 nuovo testo unico legge comunale e provinciale, nonché alle norme contenute nell'articolo 156 nuovo regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, devono i prefetti impedire che i dichiarati ineleggibili a consiglieri comunali dalla Giunta provinciale amministrativa funzionino indebitamente colla esclusione dei proclamati in loro vece ».

RISPOSTA. — « Secondo la giurisprudenza giudiziaria (Corte di cassazione di Roma 8 luglio 1912; Consiglio di Stato, Sezione interna, 16 febbraio 1906) il consigliere comunale proclamato deve ritenersi in possesso del conferitogli ufficio fino al giorno in cui, esauriti tutti gli stati di giurisdizione, ne sia spogliato da decisione dell'autorità competente, che faccia definitivamente stato, nè più soggiaccia ad ulteriore impugnazione.

« Se pertanto contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa che abbia dichiarato ineleggibili alcuni consiglieri sia stato prodotto, a norma dell'articolo 91 legge comunale e provinciale, ricorso alla Corte di appello, i consiglieri predetti conservano la carica fino alla risoluzione della controversia. Nè il prefetto può impedire ad essi l'esercizio delle loro funzioni, e volere che i proclamati dalla Giunta provinciale amministrativa entrino senz'altro in carica.

« Il sottosegretario di Stato

« CELESIA ».

Arrigoni. — *Al ministro di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere se creda opportuno di adottare speciali provvedimenti allo scopo di alleviare il gravissimo danno che i consumatori risentono per lo straordinario aumento di prezzo dei carboni ».

RISPOSTA. — « L'aumento del prezzo dei carboni dipende da un complesso di cause, determinate dalle presenti condizioni di Europa, e che si riassumono nella difficoltà dei trasporti e nell'elevatezza dei noli.

« Forti contingenti di carbone sono sbarcati nei porti del Tirreno, altri attendono il turno di scarico ed altri sono in viaggio.

« Dall'Inghilterra si sono ottenute, e continuano ad ottenersi, notevoli concessioni di combustibile fossile, e le Ferrovie dello Stato continuano ad importarne dall'America. Non manca quindi il quantitativo occorrente, ma vi sono, per il rifornimento delle industrie, difficoltà dipendenti dalla insufficienza dei mezzi portuali e di trasporto terrestre, insufficienza che impedisce la rapida distribuzione dei carboni ammassati nei porti di arrivo, e, mentre congestiona il servizio nei porti stessi, non fa giungere il combustibile là dove abbisogna, con quella sollecitudine che sarebbe desiderabile.

« Alla rilevata insufficienza si sta riparendo, ma essa è dovuta a molte cause, tra le quali principalissima l'assorbimento dei carri ferroviari per le supreme esigenze dei trasporti militari. Il Governo si rende conto dei bisogni delle industrie e dei consumatori in genere e non manca di prendere i possibili provvedimenti per intensificare e sempre meglio disciplinare i servizi di scarico nei porti o di trasporto interno.

« È a sperare che questi sforzi possano valere ad assicurarci la regolarità dei rifornimenti del combustibile ed impedire ulteriori rialzi dei prezzi.

« *Il sottosegretario di Stato*

« COTTAFANI ».

Astengo. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Sulla urgente necessità, sulla opportunità e giustizia di provvedimenti a favore degli enti privati liguri danneggiati dalle recenti alluvioni di maggio, giugno e settembre 1915 ».

RISPOSTA. — « Si fa riserva di dare risposta alla soprascritta interrogazione, appena perverranno gli elementi già richiesti.

« Intanto si fa presente che da questo Ministero furono concesse lire 11 mila per soccorsi ad indigenti bisognosi dei comuni liguri danneggiati dalle ultime alluvioni.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CELESIA ».

Borromeo. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se il paragrafo 6° della circolare del Ministero della guerra n. 706 è applicabile alla 2ª categoria della classe 1876 (richiamata il 1º giugno) che codesto Ministero con telegramma n. 30081 del 12

giugno ultimo scorso al sindaco di Vimerate dichiarava doversi trattare analogamente alla 3ª categoria, e di conseguenza doversi sussidiare ».

RISPOSTA. — « I militari di 2ª categoria hanno l'obbligo di prestare sei mesi di effettivo servizio, giusta l'articolo 125 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, e passano nella posizione di trattenuti alle armi dal giorno successivo a quello in cui hanno compiuto detto periodo di servizio, dando titolo con decorrenza dal giorno stesso alla concessione del soccorso giornaliero alle loro famiglie bisognose, come è dichiarato nel numero 6 della circolare n. 706, a cui allude l'onorevole deputato Borromeo.

« Pertanto, i militari di 2ª categoria della classe 1876, i quali furono per la prima volta chiamati alle armi il 1º giugno prossimo passato, e che hanno compiuto col 30 novembre ultimo scorso il periodo di sei mesi di servizio d'obbligo, sono passati nella posizione di trattenuti alle armi col 1º corrente ed hanno titolo con decorrenza da tale giorno alla concessione del soccorso giornaliero alle loro famiglie bisognose.

« Ciò premesso, per queste famiglie, soltanto dopo l'accennato periodo di servizio, viene consentito lo stesso trattamento che a quelle dei militari di 3ª categoria, come il Ministero può aver dichiarato nella sua corrispondenza ufficiale.

« *Il ministro della guerra*

« ZUPELLI ».

Canepa. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se approvi il contegno dell'autorità politica di Genova, tutta intesa a modificare e deprimere l'animazione patriottica di questa generosa città, e particolarmente, se ritenga necessario che si affaticino ufficiali e truppa con picchetti armati tenuti quotidianamente per ordine della prefettura nelle caserme della città, senza che nulla, pur lontanamente, possa giustificare questa provocante misura; e che cosa pensi del divieto della conferenza dell'onorevole Macaggi, divieto di cui solo gli austriacanti possono essersi compiaciuti ».

RISPOSTA. — « A causa delle dimostrazioni che con frequenza si verificavano in Genova, l'autorità di pubblica sicurezza, incaricata del mantenimento dell'ordine pubblico, ritenne opportuno di avere a sua disposizione, per un certo tempo, un contingente di truppa.

« Non risulta che abbia ecceduto in tale richiesta, determinata e giustificata dalle condizioni del momento. nè risulta che sia derivato disagio alla truppa, che è rimasta quasi sempre in caserma, a disposizione dell'autorità richiedente.

« In quanto poi alla conferenza che l'onorevole Macaggi voleva tenere nel teatro « Carlo Felice », sta di fatto che essa fu proibita in forma pubblica, a norma dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1915, n. 674, ma venne poscia consentita nello stesso teatro in forma privata e ad inviti.

« Il sottosegretario di Stato
« CELESIA ».

Caporali. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se intenda concedere il lavoro delle forniture militari ai comuni ed ai Comitati di assistenza, che ne facciano richiesta, venendo così in soccorso delle classi lavoratrici disoccupate ed eliminando lo sfruttamento spietato che i fornitori fanno sui poveri operai ».

RISPOSTA. — « Il Ministero, nel concetto appunto di corrispondere con ogni premura alle richieste di lavoratori di vestiario che pervenissero da comuni e sodalizi aventi scopi filantropici o di tutela sociale, disponeva che gli stabilimenti vestiario ed i vari depositi dovessero ricorrere più che possibile, sempre s'intende in relazione ai bisogni ed alle esigenze del servizio, a tali enti, affidando loro le lavorazioni stesse. In tal senso venivano emanate norme alle Loro Eccellenze i comandanti di Corpo di armata, incaricandoli di seguire personalmente tali distribuzioni di lavoro, accentrando e regolando in modo da garantire l'osservanza degli intendimenti del Governo in materia, ed il soddisfacimento del servizio (circolare n. 5025 del 2 ottobre).

« Successivamente (circolare n. 3087 del 16 ottobre), vista la ingente quantità di domande del genere e la impossibilità materiale di poterle soddisfare, il Ministero incaricava le Loro Eccellenze i comandanti di Corpo d'armata di tener presente, e far conoscere, che i bisogni di lavorazioni per l'esercito sarebbero stati assai minori che nel precedente periodo, e quindi inadeguati alle richieste di lavoro che affluivano in copia anche dai più piccoli comuni; che non conveniva quindi creare illusioni e distogliere maestranze da altre occupazioni, o da indirizzo a differenti mestieri, col mirag-

gio di tali lavorazioni; che soltanto restringendo la distribuzione alle maestranze del genere, veramente disoccupate, poteva anche procurarsi un aiuto efficiente per le famiglie stesse, mentre una distribuzione più larga di lavoro sarebbe ridotta in misura talmente irrisoria da far perdere il suo beneficio.

« Il Ministero si è attenuto finora sempre, in quanto possibile, ai suesposti criteri.

« Il ministro
« ZUPELLI ».

Casalini. — *Al ministro di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere se di fronte al rincaro del prezzo dei latticini e delle uova, dovuto in notevole parte alle eccessive larghezze consentite nelle esportazioni, non creda di addivenire ad un divieto assoluto di esportazione che riuscirebbe certamente a frenare la corsa agli aumenti di detti generi di indispensabile consumo ».

RISPOSTA. — « L'esportazione dei latticini è in oggi limitata ai quantitativi mensilmente esportati in media negli anni precedenti. Questa misura, ispirata al fine di assicurare il quantitativo di prodotto necessario al consumo interno, e in pari tempo, di permettere la continuazione di un nostro importante ramo di traffico specialmente verso le Americhe, dove le nostre colonie fanno grande richiesta di formaggio pecorino, fu presa d'accordo fra le Amministrazioni interessate dopo un maturo esame della situazione ed in seguito all'accertamento della produzione interna e della consistenza dei nostri depositi.

« L'esportazione delle uova è severamente vietata. Soltanto in virtù della Convenzione italo-svizzera del 7 maggio u. s., per lo scambio dei prodotti fra i due paesi, il Governo italiano si è impegnato a consentire l'esportazione verso il territorio svizzero di 2000 quintali al mese di uova, quantitativo questo assai limitato, rispetto alla produzione totale, e la cui uscita dal Regno non può avere alcuna ripercussione sensibile sui prezzi di mercato. Non sembra quindi che il lamentato aumento sui prezzi dei suddetti generi di indispensabile consumo possa attribuirsi alla esportazione, così limitata, di essi, bensì ad una serie di cause concomitanti dovute alla presente situazione generale.

« Il sottosegretario di Stato
« COTTARAVI ».

Cotugno. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè siansi sospese le partenze di operai al fronte, da Ruvo di Puglia, Canosa, Spinazzola e Minervino, dove vi è urgenza, nota al Governo, di fronteggiare la disoccupazione dei lavoratori ».

RISPOSTA. — « All'arruolamento di operai in zona di guerra provvedono le Intendenze delle armate, le quali ne richiedono alle prefetture secondo le necessità dei lavori occorrenti alle operazioni militari da svolgersi, stabilendone anche le mercedi ed il periodo di lavoro.

« Le stesse Intendenze ne curano la sistemazione degli alloggiamenti in apposite baracche, non potendosi nella presente stagione tenerli attendati e neppure farli trasferire giornalmente dalle ordinarie abitazioni al luogo del lavoro.

« Dalle località di Ruvo di Puglia, Canosa, Spinazzola e Minervino, affluirono nella zona di guerra operai in numero superiore a quello richiesto; tuttavia anche l'esuberanza fu trattenuta per non farla ritornare ai propri paesi. Fu necessario però sospendere in modo assoluto nuovo invio di operai, anche per la difficoltà di provvedere ai relativi baraccamenti.

« Non può affermarsi quando sarà nuovamente ripreso l'arruolamento, poichè ciò dipende da un complesso di circostanze che possono valutare soltanto le Intendenze, alle quali, come si è detto, è affidato il compito di provvedere la mano d'opera borghese.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

Cotugno. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè non sia tuttora possibile affidare lavori pei soldati ai Comitati civili di Terra di Bari già eretti in enti morali e che darebbero garanzie di capacità e di moralità assai più apprezzabili di non pochi appaltatori ».

RISPOSTA. — « Al Comitato provinciale di assistenza civile di Bari, non appena è stato possibile, si sono accordate lavorazioni di indumenti, disponendo in tal senso con dispaccio 27 novembre presso quel comando di Corpo d'armata territoriale. I provvedimenti riguardanti tale concessione sono pertanto già in corso.

« Ciò in concreto, per quanto riguarda le lavorazioni che interessano l'onorevole interrogante, affidate al Comitato di Bari. In tesi astratta e generale, occorre tener

presente che mentre le richieste di lavoro che pervengono da Comitati, Enti di beneficenza e municipi sono numerose, i bisogni non sono tali da poter aderire a tali richieste nel tempo e nella quantità desiderata.

« Tuttavia, come si è detto colla risposta all'onorevole Caporali, questa Amministrazione fa ogni suo sforzo per aderire alle richieste che pervengono, preoccupata degli interessi che si connettono a tali concessioni e della necessità di sovvenire in questo eccezionale momento le classi disaggiate.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

De Felice-Giuffrida. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed al ministro di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere se non credano utile ed opportuno, in seguito alla mobilitazione, provvedere al problema delle pigioni di casa ».

RISPOSTA. — « La domanda contenuta nell'interrogazione presentata dall'onorevole De Felice-Giuffrida deve essere rivolta al Ministero di grazia e giustizia, alla cui iniziativa esclusivamente si deve il decreto 3 giugno 1915, n. 788, che concesse agevolazioni per il pagamento dei fitti.

« *Il sottosegretario di Stato*
« COTTAFANI ».

De Ruggieri. — *Al ministro delle colonie.* — « Per sapere, se crede, il presente stato politico e militare della nostra colonia libica e, in ogni caso, per conoscere se e quali provvidenze abbia preso ed ordinato al Governo della colonia predetta onde conoscere il numero, il nome e il trattamento dei nostri prigionieri e onde ottenere la loro eventuale liberazione ».

RISPOSTA. — « Il territorio da noi occupato e difeso in Tripolitania è il seguente: Tripoli ed Oasi da punta Tagiura a Gargaresch compresa Ain Zara, Homs e le altre prossime.

« In Cirenaica si sono sgombrati pochissimi presidii fra i più interni nel periodo di tempo che va dal 10 al 16 ottobre 1915.

« Nelle condizioni attuali la parte occupata è in stato di perfetta difesa.

« Si conoscono omai i nomi di quasi tutti i nostri prigionieri, si sa che il loro trattamento è umano e tanto il Governo centrale quanto i Governi locali della Cirenaica e della Tripolitania nulla hanno

asciato e nulla lasceranno d'intentato per la loro liberazione e si spera di potere ottenere un buon risultato.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GAETANO MOSCA ».

Faranda. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni per le quali gli allievi ufficiali automobilisti, che per disposizioni del Comando supremo debbono essere inviati per il periodo di un mese alle truppe, sono assegnati ai corpi di provenienza, anzichè all'Arma di artiglieria da cui i reparti automobilisti dipendono, non tenendo conto dell'ultima circolare del Comando supremo e degli speciali insegnamenti che in tali corsi si impartiscono ».

RISPOSTA. — « I corsi allievi ufficiali che si svolgono in zona di guerra sono costituiti e disciplinati con speciali norme del Comando supremo, all'infuori della ingerenza del Ministero, che di proposito si tiene estraneo ad essi, per lasciare anche in tal materia la più ampia autonomia a quel Comando.

« Ora, nelle dette norme, riunite in apposita circolare, è prescritto che gli allievi della specialità automobilisti siano inviati, durante il corso, a compiere un mese di servizio o presso le truppe dell'arma di provenienza o presso le batterie d'artiglieria, al fine di assicurarsi che essi abbiano le qualità militari necessarie e per compiere la preparazione pratica.

« Così stando le cose, la destinazione di questi allievi, per un mese, ai corpi di provenienza è perfettamente rispondente alle norme vigenti in materia e non già in opposizione ad esse, come l'onorevole interrogante ritiene; perocchè l'assegnazione ad un corpo diverso da quello di provenienza è stabilita esclusivamente per gli allievi che hanno già ottenuto la nomina al grado di aspirante ufficiale.

« In quanto poi al merito di siffatti provvedimenti e alla opportunità di assegnare gli allievi ad uno piuttosto che ad un altro reparto, è ovvio che trattasi di cosa dipendente dalle esigenze del servizio e che però deve esser lasciata alla esclusiva competenza dei Comandi superiori preposti alle truppe operanti, i quali hanno la responsabilità delle operazioni e dei servizi loro affidati.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

Giretti. — *Ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere, con riferimento ad altra analoga interrogazione dello stesso interrogante: 1º) se ed a quali condizioni è stata ed è eventualmente ancora autorizzata dal Governo la esportazione dello zucchero dall'Italia; 2º) se il Governo è stato informato della deliberazione presa dalla monopolistica « Unione Zuccheri » di aumentare il prezzo dello zucchero per i consumatori italiani e quali provvedimenti esso intenda prendere al riguardo ».

RISPOSTA. — « Il divieto di esportazione dello zucchero fu mantenuto. Fu consentita soltanto qualche eccezione per quantità assai limitate la cui uscita non può aver influito in alcuna misura sul mercato interno di tali derrate.

« Il Ministero di agricoltura non ha notizia della deliberazione presa dall' « Unione Zuccheri » di aumentare il prezzo dello zucchero per i consumatori italiani.

« Qualora tale aumento dovesse manifestarsi, in seguito, in misura allarmante, il Governo non mancherà di avvisare ai provvedimenti del caso.

« *Il sottosegretario di Stato*
« COTTAFVI ».

Miglioli. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se il Governo, di fronte al rialzo del prezzo di alimenti necessari al consumo popolare, rialzo che, come per il latte, la farina di granturco, ecc., non trova giustificazione fuori della speculazione che si compie su questi generi di prima necessità, non crederebbe opportuno ripetere una circolare ministeriale già emanata nel 1898, nella quale s'ingiungeva ai prefetti d'invigilare attentamente le operazioni dei soliti speculatori, perchè i generi di consumo popolare non abbiano a subire rialzi ingiustificati, sia per negligenza, sia per effetto di speculazioni colpevoli ».

RISPOSTA. — « Negli atti di questo Ministero e nella raccolta delle circolari dell'anno 1898, non risulta la circolare cui si riferisce la suddetta interrogazione. Non si è quindi in grado di fornire sulla medesima alcun schiarimento.

« A prescindere da ciò, si osserva che, per quanto riguarda i generi annonari di prima necessità, le Amministrazioni comunali hanno dalla legge (articolo 109, regolamento comunale e provinciale) la potestà

di stabilire le mete o i calmieri, per impedire gli ingiustificati rialzi dei generi.

« Il sottosegretario di Stato
« CELESIA ».

Modigliani. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se e quali provvedimenti abbia adottato allo scopo di impedire il ripetersi dello sconcio trattamento usato a cittadini italiani incensurati, allontanati dalle zone di guerra, e che, rimasti privi di mezzi per assoluto difetto di lavoro nelle località in cui erano stati confinati, hanno dovuto accettare il ricovero in carcere per non rimanere senza alloggio e senza sostentamento ».

RISPOSTA. — « Non risulta al Ministero che cittadini allontanati dalla zona di guerra, d'ordine dell'autorità militare, siano stati ricoverati in carcere per mancanza di alloggio e di sostentamento.

« Risulta, invece, che autorità governative e comunali, enti pubblici e privati, Comitati locali, tutti hanno dato opera attiva e lodevole per trovare ricovero agli internati presso famiglie private, cui si è corrisposta e si corrisponde tuttora una congrua retta giornaliera, e quando ciò non è stato possibile, per farli accogliere in ospizi od in altri locali, nei quali erano stati in precedenza predisposti tutti i servizi per il loro sostentamento ed assistenza.

« Che se poi l'onorevole interrogante abbia creduto di riferirsi a quanto è occorso in Volterra a tale Di Qual Giuseppe, si fa presente che qu sti venne, per motivi di pubblica sicurezza e non per altra cagione, trattenuto per breve tempo in stato d'arresto, e che, appena rilasciato, poté trovare da occuparsi nei lavori del Frenocomio di quella città, mercè l'interessamento del sottoprefetto.

« Il sottosegretario di Stato
« CELESIA ».

Modigliani. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se ritenga conforme alla legge e giustizia che cittadini italiani incensurati non solo siano allontanati dalla zona di guerra, ma siano confinati, d'ordine dell'autorità militare, in località ove è loro impossibile guadagnarsi da vivere, e se non creda di intervenire immediatamente affinchè a questi cittadini sia restituito il diritto di libero soggiorno fuori della zona di guerra ».

RISPOSTA. — « Premesso che l'allontanamento di persone dalla zona di guerra viene sempre predisposto in modo esclusivo dall'autorità militare, per la difesa dei supremi interessi della Nazione, si osserva che gli internati i quali possono provvedere al loro mantenimento hanno avuto ed hanno tuttora ampia libertà di scegliere e di cambiare la loro residenza, purchè non vadano a stabilirsi nelle località sottoposte a stato di guerra.

« Ugual libertà di movimento non si è potuta lasciare agli internati, sprovvisti di mezzi di sussistenza, essendosi dovuto per essi predisporre ed organizzare i servizi relativi al loro ricovero, nutrimento ed assistenza.

« Ciò non pertanto in molteplici casi si è aderito allo spostamento di internati da un comune ad un altro, essendo risultato giustificate le relative domande degli interessati.

« Il sottosegretario di Stato
« CELESIA ».

Montemartini. — *Al ministro di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere se e come intenda assicurare alla viticoltura italiana la quantità e qualità di solfato di rame necessario alla campagna del 1916 ».

RISPOSTA. — « Il rifornimento del solfato di rame occorrente per combattere la peronospora per la prossima campagna del 1916 non offre fortunatamente luogo ad esagerati timori.

« Il Ministero da parte sua non ha mancato di fare tutto il possibile per assicurare tutte le importazioni necessarie ad integrare la limitata produzione nazionale.

« Ed a tale riguardo posso informare l'onorevole interrogante che, sia per l'ammontare delle importazioni già avvenute, sia per le trattative che il Ministero attivamente conduce coll'Inghilterra e cogli Stati Uniti affinchè non soffrano ritardo le concessioni per l'esportazione in Italia del rame necessario alla preparazione del solfato di rame, si ha ragione di confidare che anche per la prossima campagna tutto il fabbisogno sarà completo.

« La garanzia sulla qualità dei sali di rame messi in vendita può aversi con relativa facilità a mezzo di analisi del prodotto. Esse sono eseguite rapidamente dalle Stazioni agrarie e dai Laboratori di analisi esistenti presso g'Istituti governativi, ai quali gli agricoltori possono rivolgersi, data

la tenuità della tassa che debbono corrispondere.

« Anzi per meglio conseguire lo scopo il Ministero ha già disposto che le analisi dei sali cuprici e degli zolfi ramati vengano eseguite a tassa ridotta.

« L'associazione, anche in questo caso, potrà facilitare, e di molto, il conseguimento dello scopo voluto. I consorzi di agricoltori, acquistando in comune grosse partite di solfato di rame a titolo garantito, possono ottenere tale sostanza a prezzo vantaggioso, e corrispondente soprattutto alla effettiva quantità di metallo contenuto.

« *Il sottosegretario di Stato*
« COTTAFANI ».

Pallastrelli. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga necessario emanare disposizioni precise che valgano ad evitare gli inconvenienti gravi tuttora verificantisi nella assegnazione dei sussidi alle famiglie dei richiamati, ad onta dei provvedimenti presi e delle circolari esplicative comunicate alle autorità dipendenti. Ciò specialmente nei riguardi delle famiglie dei piccoli proprietari per le quali, nel più dei casi, il possesso mancando, quando si tratta di terreno, delle braccia per lavorarlo, si trasforma in un onere ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni, che regolano la concessione del soccorso alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti attualmente alle armi, indicano con sufficiente chiarezza i criteri di valutazione del bisogno che dà diritto al soccorso stesso.

« Si richiede infatti (giusta il decreto-legge 13 maggio 1915, che ha in ciò confermato l'istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati, prima vigente) che i congiunti dei predetti militari si trovino in condizioni di bisogno, e che essendo totalmente a carico dei militari stessi siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

« Non si comprende quindi come possano verificarsi difficoltà nell'applicazione e come possano sorgere i gravi inconvenienti cui l'onorevole interrogante accenna, specie quando si ponga mente che per l'esecuzione di tali disposizioni sono state istituite in ogni comune apposite Commissioni, che composte, com'è noto, del Sindaco, del comandante locale dell'arma dei carabinieri Reali, del presidente della Congregazione di carità, e, ove occorre, anche

del medico condotto, si trovano pienamente in grado di aver diretta conoscenza, specie nei piccoli comuni, delle condizioni economiche di ciascuna delle famiglie sulle quali debbono portare il loro esame.

« Deve piuttosto ritenersi che i lamentati inconvenienti possano verificarsi, come infatti si verificano, soltanto nel caso che le Commissioni non si attengano strettamente alle cennate disposizioni.

« All'uopo sebbene si faccia in principal modo affidamento sia, come si è detto, sulla diretta conoscenza dei bisogni locali che le Commissioni hanno, sia sullo spirito di patriottismo e il sentimento di responsabilità da cui esse sono senza dubbio animate, si è tuttavia deferito il compito d'invigilare su l'opera loro ai Comandi di Divisione, che sono in grado, avendo molti comuni nella loro giurisdizione, di assicurarsi pure che venga in essi seguita uniformità di criteri.

« In ordine poi alle specifiche circostanze fatte presenti dall'onorevole interrogante si osserva che qualora famiglie di piccoli proprietari, o per l'impossibilità di ricavare, a causa delle attuali circostanze, alcun frutto dalle loro proprietà, o per qualsiasi altro motivo, vengano a trovarsi, per effetto dell'allontanamento del congiunto richiamato o trattenuto alle armi, nelle richieste condizioni di bisogno, nulla vieta alle Commissioni comunali di accordar loro il soccorso.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

Risetti. — *Al ministro della guerra.* — « Perchè voglia emettere un provvedimento per cui alle famiglie povere dei soldati morti per ferite o per malattie sia continuato per un certo tempo il sussidio giornaliero, da computarsi poi, occorrendo, sulla pensione loro competente, affinchè il grande dolore da esse provato per la morte dei loro cari non sia aggravato dalla cessazione del sussidio necessario alla vita ».

RISPOSTA. — « La continuazione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi morti per cause siano oppur no dipendenti dal servizio militare, è già prevista dalle disposizioni vigenti.

« Infatti il numero 6 (lettera d) dell'istruzione 3 luglio 1907, sulla concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei richiamati stabilisce che nel caso in cui il richiamato muoia per cause di servizio,

la famiglia acquisti diritto a pensione, il soccorso giornaliero deve essere continuato a pagare per 90 giorni dalla morte del militare e cessare colla data in cui gli interessati abbiano ottenuta la pensione oppure il relativo acconto, consentito dalle recenti disposizioni.

« Col n. 2 della circolare 13 settembre 1915, n. 706, diramata a tutti i comuni per mezzo dei distretti militari, il Ministero, a maggiormente avvantaggiare le famiglie dei militari morti per causa di servizio o divenuti inabili per malattia o ferite riportate nell'attuale guerra, ha stabilito che in quei casi eccezionali, in cui entro i 90 giorni dalla data della morte del militare gli interessati non abbiano potuto ottenere la pensione od un acconto di essa, il soccorso giornaliero sia continuato fino al giorno in cui l'ottengono.

« Con tale circolare è stato anche stabilito che ai congiunti dei richiamati morti per cause di servizio, già ammessi a percepire il soccorso giornaliero, ma che non si trovano in condizioni di aver diritto a pensione, il soccorso stesso deve essere continuato sino al 90° giorno susseguente a quello del congedamento della classe, alla quale i richiamati defunti appartenevano, trattamento questo che viene usato anche alle famiglie dei richiamati morti per cause indipendenti dal servizio, giusta quanto stabilisce il n. 6 (lettera a) della citata Istruzione.

« È infine da rilevare che le disposizioni accennate riguardanti la continuazione del soccorso giornaliero sono applicabili non solo alle vedove ed agli orfani dei richiamati, ma anche agli altri congiunti e cioè ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle, stati ammessi al beneficio del soccorso giornaliero dalle recenti disposizioni.

« Da ciò che si è esposto, chiaramente quindi apparisce che le disposizioni adottate in materia hanno provveduto in misura ancora più larga di quanto lo stesso interrogante richiede, per i casi ai quali egli si è interessato.

« Il ministro
« ZUPELLI ».

Sanarelli. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Sulla opportunità di introdurre una disposizione nella legge sulla Cassa di previdenza dei sanitari, affinché sia computato come utile, agli effetti della pensione, il tempo di aspettativa pel richiamo in servizio militare ».

Sanarelli. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda conveniente modificare la legge sulla Cassa di previdenza pei medici condotti, nel senso che anche il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare, sia considerato utile agli effetti del raggiungimento della pensione, mentre, allo stato presente, la legge considera utile per la pensione soltanto le aspettative per motivi di salute ».

RISPOSTA. — « Premesso che le due interrogazioni hanno analogo contenuto, assicurasi che tra il Ministero dell'interno e quello del tesoro (Direzione generale degli Istituti di previdenza) hanno, da tempo, avuto luogo intese per quanto concerne il trattamento di pensione da farsi, durante la guerra, ai sanitari chiamati o trattenuti sotto le armi, dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché ai medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

« È intendimento dei due Ministeri interessati che il suddetto servizio militare venga, con norme speciali, calcolato utile non solo agli effetti del raggiungimento del diritto a pensione, ma anche a quelli della sua misura.

« E, a tale scopo, saranno quanto prima concretati i conseguenti provvedimenti.

« Il sottosegretario di Stato
« CELESIA ».

Sandulli. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — Per sapere se, per la discordia di opinioni manifestatasi sulla questione dell'applicabilità dell'articolo 1° del decreto 27 maggio 1915, ai delitti punibili, oltre che con le pene ordinarie in esso enunciate, anche con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non reputi opportuno, a fine di eliminare la varietà di trattamento fra imputati dei medesimi delitti, che un decreto interpretativo ne determini la risoluzione in maniera obbligatoria per tutti, e che una circolare ministeriale stabilisca il criterio da seguire ».

RISPOSTA. — « Le difficoltà giurisprudenziali manifestatesi nell'applicazione dell'ultimo decreto di amnistia sono inerenti all'applicazione di qualunque legge. E l'intervento legislativo, volto al fine di ottenere su punti particolari una uniformità di giudicati, non può essere opportuno che in casi affatto eccezionali ».

« L'esservi ricorso per la questione relativa ai vigilati speciali - nel caso sembrò veramente necessario togliere una grave discrepanza nell'applicazione dell'amnistia - costituisce non già un argomento favorevole, ma un precedente contrario alla ripetizione di un provvedimento, del quale, come si diceva, l'uso va eccezionalmente limitato di fronte alle prerogative dell'autorità giudiziaria, relative all'interpretazione della legge.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CHIMIENTI ».

Simoncelli. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non sia il caso di affrettare l'accertamento dei danni prodotti dalle occupazioni per attendamenti e servizi militari nelle regioni colpite dal terremoto, considerando, anche nell'interesse dell'Amministrazione, che col decorso tempo si renderà sempre più difficile lo accertamento ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione militare non manò di prendere interessamento per i danneggiati in dipendenza delle requisizioni di materiali e derrate occorsi alle truppe ed alla popolazione superstita dopo il terremoto del 13 gennaio corrente anno, ed al riguardo, d'accordo coi Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'interno, provvide all'emanazione del decreto-legge in data 22 agosto ultimo scorso, n. 1432, che istituisce apposita Commissione tecnico-amministrativa, alla quale sarà affidato l'incarico di procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti ai danneggiati. Presentemente sono in corso le ulteriori pratiche amministrative che si riferiscono alla nomina dei componenti la Commissione anzidetta, la quale potrà quanto prima iniziare il proprio lavoro, per portarlo a compimento nel più breve tempo possibile.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

Toscano. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se - con le economie in conseguenza del decreto Luogotenenziale che regola gli stipendi e le indennità degli ufficiali e sottufficiali controfirmato da tutti i ministri, che è andato in vigore il 16 luglio - non ritenga equo ed opportuno di integrare il fondo dei sussidi per le famiglie bisognose dei richiamati o trattenuti sotto le armi, estendendo il beneficio del

sussidio giornaliero a quelli componenti la famiglia del soldato, che tuttavia ne sono privi, allorchè venga accertato che essi vivevano esclusivamente a carico del militare ».

RISPOSTA. — « La spesa che si sostiene per la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi ha già di gran lunga superato le previsioni sebbene fatte con larghezza.

« Questa maggiore spesa che purtroppo andrà sempre crescendo per i futuri richiami di classi, assorbe completamente e soverchia le modeste economie conseguite con l'applicazione del decreto Luogotenenziale che regola gli stipendi e le indennità degli ufficiali e sottufficiali, che è andato in vigore il 16 luglio u. s., e rappresenta il massimo sforzo che, nelle attuali condizioni del bilancio, lo Stato possa fare.

« D'altra parte, data l'innegabile larghezza del decreto-legge 13 maggio u. s., n. 620, sulla concessione del soccorso giornaliero, non si ritiene il caso di estendere ad altri congiunti dei richiamati, oltre quelli già contemplati, il beneficio del soccorso, nella considerazione che, quando lo Stato ha compiuto tutto intero il suo dovere, è legittimo attendere dai Comitati d'organizzazione civile e dalle Congregazioni di carità la opportuna integrazione delle disposizioni governative, provvedendo al soccorso alle famiglie bisognose, nei pochi casi non previsti dal decreto-legge sopra ricordato.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

Valenzani. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dei culti e di agricoltura, industria e commercio.* — Per sapere se non credano opportuno e conveniente prorogare la formazione degli Albi dei curatori dei fallimenti, per impedire la ingiusta esclusione di tanti professionisti che, trovandosi in servizio militare, furono nella impossibilità di presentare la domanda e i prescritti documenti nei termini regolamentari, per la loro iscrizione o conferma negli Albi stessi ».

RISPOSTA. — « Sono noti al Ministero di agricoltura i voti espressi da alcune associazioni professionali per il differimento del termine stabilito per la formazione dei ruoli di curatori di fallimento, in considerazione delle condizioni eccezionali del momento, dipendenti dallo stato di guerra.

« Nell'intendimento di non differire la formazione dei ruoli predetti e di tenere, d'altra parte, il giusto conto delle ragioni che suffragarono i voti suaccennati, il Ministero ha deliberato di lasciare alle Camere di commercio la facoltà di procedere, cessato lo stato di guerra, alla formazione di ruoli suppletivi di curatori, per permettere il conseguimento dell'iscrizione a tutti e soli coloro che, per ragioni di servizio militare o per altra causa strettamente connessa, non avessero potuto presentare la domanda e i prescritti documenti, in tempo utile, per l'iscrizione nel ruolo principale dei curatori.

« Della decisione ministeriale si dichiarò pienamente soddisfatta la Federazione nazionale dei collegi legali dei ragionieri, sedente in Milano, che aveva domandato la sospensione per la quale s'interessa l'onorevole interrogante.

« Il sottosegretario di Stato

« COTTAFANI »

Valenzani. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dei culti e di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere se non credano opportuno e conveniente prorogare la formazione degli Albi dei curatori dei fallimenti, per impedire la ingiusta esclusione di tanti professionisti che, trovandosi in servizio militare, furono nella impossibilità di presentare la domanda e i prescritti documenti nei termini regolamentari, per la loro iscrizione e conferma negli Albi stessi ».

RISPOSTA. — « Per avere opportune informazioni in merito alla surriferita interrogazione, questo Ministero si è rivolto a quello di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta la vigilanza sulle Camere di commercio e sul loro funzionamento.

« Quel Dicastero ha in proposito fatto conoscere che non ha ritenuto, nè ritiene opportuno che siano date disposizioni alle Camere di commercio allo scopo di sospendere l'attuale formazione dei ruoli dei curatori dei fallimenti. Ha soggiunto poi di avere risposto ad Associazioni ed a diverse Camere, che hanno espresso voti in tal senso, che è sembrato più opportuno di suggerire che, cessato l'attuale stato di guerra, si esamini dalla Camere medesime l'eventualità della compilazione di speciali ruoli suppletivi di curatori, per dare appunto modo d'esservi iscritti a tutti coloro che, per ragioni di servizio militare o altre cause strettamente

connesse alle condizioni eccezionali del momento, non avessero potuto chiedere ed ottenere l'iscrizione nel ruolo principale, da compilarsi senza differimenti. Ed ha fatto in fine osservare che tanto dalla parte delle Camere, quanto delle Associazioni, tra cui quelle dei ragionieri, non si sono fatte opposizioni, ritrovandosi nell'attuazione del suggerimento ministeriale piena soddisfazione ai loro voti e, quindi anche per questo motivo, quel Dicastero reputa che non occorra alcuna necessità e convenienza per l'emanazione di un provvedimento luogotenenziale in proposito.

« Questo Ministero di grazia e giustizia condivide il punto di vista che sulla questione ha espresso il Dicastero del commercio, sembrando che col mezzo escogitato di far compilare ruoli suppletivi dei curatori fallimentari, comprendendovi coloro che trovansi assenti per ragioni strettamente connesse all'attuale stato di guerra, mentre si tutelano i giusti interessi di questi ultimi, non si pregiudica il retto funzionamento delle amministrazioni fallimentari, e non si deroga a tassative disposizioni di legge.

« Il sottosegretario di Stato

« CHIMIENTI ».

Vinaj. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se sia doveroso, per riguardo ai medici che servirono e servono il Re e la Patria, ordinare che non solo nel Regno ma pure all'estero essi siano preferiti pel disimpegno dei servizi sanitari governativi: e provveda l'onorevole ministro della guerra d'accordo col ministro degli affari esteri di far ordinare ai Regi consoli che nel servizio di leva debbasi sempre preferire quel sanitario che abbia servito come ufficiale medico nel Regio esercito italiano ».

RISPOSTA. — « Occorre anzitutto premettere che la proposta fatta dall'onorevole Vinaj è, in tempi ordinari, in parte attuata essendo prescritto dalle disposizioni vigenti che nelle località marittime transoceaniche le autorità diplomatiche e consolari si valgano, per le visite sanitarie degli iscritti di leva residenti all'estero, dell'opera degli ufficiali medici della Regia marina o del Regio esercito imbarcati sulle Regie navi, ovvero su piroscafi in servizio d'emigrazione, i quali sono tenuti a tal fine a prestare gratuitamente l'opera loro.

« Se non che, nelle attuali contingenze, tanto il Ministero della guerra, quanto quello della marina, dovendo provvedere

al servizio sanitario così complesso e gravoso, occorrente per le operazioni di guerra, si sono trovati nella quasi impossibilità di fornire, come in passato, medici militari per i piroscafi d'emigrazione.

« In merito poi alla proposta di ordinare ai Regi consoli che nelle altre località non comprese fra quelle suindicate debbano sempre preferire, per le operazioni di leva loro affidate, quei sanitari che abbiano servito come ufficiali nel Regio esercito, deve si tener presente che il servizio delle visite mediche all'estero si compie sotto la diretta responsabilità delle autorità diplomatiche e consolari. Non parrebbe quindi opportuno, in materia di tanta gravità e delicatezza, di dare tassative prescrizioni nel senso desiderato dall'onorevole Vinaj, essendo invece necessario che le autorità stesse siano lasciate arbitre di designare il medico o i medici che debbono eseguire le visite, affinchè la scelta abbia a cadere su persona di loro piena fiducia e fornita della necessaria abilità professionale.

« Del resto, si può assicurare che appunto per la qualità che deve possedere il medico visitante, i Regi consoli usano in genere dare la preferenza, ove sia possibile, a quelli che provengono dagli ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina.

« *Il ministro*
« Z U P E L L I ».

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916. (282)

3. Esposizione finanziaria.

Discussione dei disegni di legge:

4. Proroga dell'esercizio provvisorio per i bilanci 1915-16 e disposizioni relative ai bilanci dell'esercizio stesso e dell'esercizio 1916-17 e proroga del corso legale dei biglietti di banca. (504)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916. (285)

6. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916. (287).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1915 — Tip. della Camera dei Deputati.

